

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 maggio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 7 aprile 2010.

Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale, del dipartimento regionale delle autonomie locali e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica pag. 4

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 15 aprile 2010.

Indirizzi per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche pag. 7

DECRETO 16 aprile 2010.

Programmazione delle stagioni di spettacolo presso i teatri antichi. pag. 13

Assessorato dell'economia

DECRETO 4 marzo 2010.

Revoca dell'ammissione a finanziamento degli interventi ricadenti nella misura 3.15, azioni A e B, del POR Sicilia 2000/2006, inseriti nel progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo" del PIR "Reti per lo sviluppo locale" pag. 13

DECRETO 12 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 15

DECRETO 12 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 16

DECRETO 15 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 18

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 19

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 21

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 29 aprile 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 dicembre 2009, concernente approvazione della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013 "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale" pag. 22

DECRETO 29 aprile 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 dicembre 2009, concernente approvazione della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1 del P.O. FESR 2007/2013 "Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio" pag. 25

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 5 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 4 novembre 2009, n. 12, relativo alle "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2010 e del Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse II Occupabilità ed asse III Inclusione sociale". . . . pag. 28

DECRETO 13 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 29 maggio 2009, n. 8, per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze. Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità - asse II Occupabilità pag. 29

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 25 marzo 2010.

Approvazione del bando pubblico "Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" pag. 31

Assessorato della salute

DECRETO 12 aprile 2010.

Definizione delle quote di iscrizione per i corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi e sanitari e dirigenti di struttura complessa, e autorizzazione di moduli integrativi su tematiche attinenti la formazione manageriale pag. 34

DECRETO 20 aprile 2010.

Approvazione, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta pag. 35

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 aprile 2010.

Autorizzazione del progetto preliminare per la realizzazione del polo tecnologico della facoltà di ingegneria nel centro universitario di S. Sofia nel comune di Catania pag. 36

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 21 aprile 2010.

Modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e

disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub pag. 38

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:

Sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143 pag. 41

Ordinanza 26-29 aprile 2010, n. 155 pag. 47

Presidenza:

Avviso relativo all'aggiornamento al 31 dicembre 2009 dell'elenco dei professionisti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, collaudi ed altri servizi tecnici, d'importo netto fino ad € 100.000,00 pag. 48

Presentazione delle istanze relative al fondo per le partecipazioni e le convenzioni di cui all'art. 88, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. pag. 48

Assessorato delle attività produttive:

Nomina del commissario liquidatore della cooperativa M.A.S. Memento Audere Semper, con sede in Pantelleria pag. 48

Conferimento dell'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento pag. 48

Assessorato dell'economia:

Riconoscimento dello statuto del consorzio Fideo Confcommercio Palermo soc. coop., con sede in Palermo pag. 48

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 49

Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 49

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 49

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Precisazioni relative all'autorizzazione rilasciata alla ditta Matos s.r.l., con sede legale in Alcamo, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico nel comune di Trapani pag. 49

Autorizzazione alla società Acque Sud s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Misterbianco pag. 49

Autorizzazione alla società Salgemma s.r.l., con sede in Prato, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la

produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Siracusa pag.	49	Integrazione dei componenti della sezione centrale di Palermo dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. pag.	51
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari pag.	50	Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:	
Documento programmatico sulla sicurezza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità pag.	50	Impegno di somma per la fornitura di postazioni di lavoro informatiche ai centri per l'impiego della Sicilia pag.	51
Rinnovo alla ditta Belvedere Benedetto, con sede in Capo D'Orlando, dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili pag.	50	Approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto "Consolidamento conoscenze e competenze degli operatori di consulenza orientativa degli sportelli multifunzionali" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A. pag.	52
Approvazione di un progetto di adeguamento per lo stoccaggio di rifiuti dell'impianto della ditta Ferraro Cosimo, con sede legale in Roccalumera pag.	50	Impegno di somma di cui al contratto di servizio "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (attività progettuali una tantum) ed approvazione del contratto di servizio per "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (servizi a canone e forniture ricorrenti per il primo anno) pag.	52
Autorizzazione alla società Sun Power Two s.r.l., con sede in Agrigento, per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Aragona pag.	50	Ripartizione di somme per il potenziamento dei servizi uffici provinciali del lavoro pag.	52
Autorizzazione al comune di Catania per lo scarico con finalità di riutilizzo per uso irriguo ed industriale dell'impianto di depurazione comunale. pag.	50	Approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto "Rete Lavoro Sicilia - Re.La.S. - progetto stralcio" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A. pag.	52
Integrazione del decreto 16 febbraio 2007 intestato alla società Kalat Ambiente S.p.A. ATO CT5, con sede in Caltagirone ed impianto nel comune di Grammichele pag.	50	Assessorato delle risorse agricole e alimentari:	
Autorizzazione alla società Rinnova Duccotto s.r.l., con sede in Palermo, per la costruzione e l'esercizio di un parco tecnologico integrato nel comune di Monreale. pag.	50	Individuazione delle autorità cui conferire le attività di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 pag.	52
Autorizzazione alla ditta Erika Eolica s.r.l., con sede in Alcamo, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Partanna pag.	50	Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del consorzio di ripopolamento ittico Taormina pag.	53
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:		Chiarimenti agli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1, 2.3 e 3.3 del Programma operativo FEP 2007/2013 pag.	53
Sostituzione di un componente del comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 pag.	51	Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui al bando "Piani di gestione locali", misura 3.1, lett. m) pag.	53
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:		PSR Sicilia 2007/2013, misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" bando 2009/2011 1ª sottofase - Graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili pag.	53
Comunicato relativo all'ordinanza 7 maggio 2010, concernente "Trasferimenti del personale delle scuole dell'infanzia regionali per l'anno scolastico 2010/2011" pag.	51	Avviso relativo all'inserimento del Limone Interdonato Messina (IGP) e del Pistacchio verde Bronte (DOP) nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti della misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - PSR Sicilia 2007-2013 pag.	53
Assessorato dei lavori pubblici:		Assessorato del territorio e dell'ambiente:	
Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti della sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici pag.	51	Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Santa Teresa di Riva. pag.	54
Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti della sezione provinciale di Catania dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici pag.	51		

Avviso relativo all'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 pag. 54

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina pag. 54

Iscrizione di un accompagnatore turistico nel relativo albo regionale pag. 54

Chiarimenti al bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi. P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, asse III, obiettivo operativo 3.3.3., linee di intervento 3 pag. 54

CIRCOLARI

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 23 aprile 2010, n. 9.

Rendiconto generale dell'esercizio 2009 . pag. 54

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

CIRCOLARE 22 aprile 2010.

Standard strutturali legge regionali n. 22/86 di cui al D.P.R.S. 28 giugno 1988. Atto d'indirizzo . . . pag. 60

Assessorato della salute

CIRCOLARE 16 aprile 2010, n. 1268.

Influenza aviaria: piano regionale di sorveglianza dei volatili per l'anno 2010. pag. 61

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVISO DI RETTIFICA

Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Assessorato della salute

DECRETO 30 aprile 2010.

Linee guida - Protocolli e procedure servizio SUES 118 - Sicilia.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 aprile 2010.

Disciplina per l'acquisto in economia di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale, del dipartimento regionale delle autonomie locali e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici", ritenuto immediatamente applicabile nella Regione siciliana per ciò che concerne le forniture di beni, gli appalti di servizi e gli appalti inerenti ai

settori esclusi, come condiviso dal parere n. 13583 del 4 agosto 2006 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;

Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici", i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale, del dipartimento regionale delle autonomie locali e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nel rispetto del limite di spesa fissato dal successivo art. 2, nonché le procedure applicabili;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

regionale, del dipartimento regionale delle autonomie locali e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Art. 3

Ambito di applicazione

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici di cui all'art. 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.

- 1) I servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di 100.000 euro;
- 2) divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 50.000 euro;
- 3) acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, materiali didattici, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di 50.000 euro;
- 4) lavori di traduzione, interpretariato e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di 50.000 euro;
- 5) lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di 100.000 euro;
- 6) spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detersivi, materiale elettrico, materiale telefonico, etc.) fino all'importo di 100.000 euro;
- 7) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere, crest ed oggetti per premi e rappresentanza fino all'importo di 50.000 euro;
- 8) spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie fino all'importo di 25.000 euro;
- 9) spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 100.000 euro;
- 10) spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 100.000 euro;
- 11) fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000 euro;
- 12) spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di 100.000 euro;

13) spese per lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, anche ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 100.000 euro;

14) spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000 euro;

15) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di 206.000 euro;

16) spese per traslochi e/o facchinaggi interni fino all'importo di 206.000 euro;

17) spese per l'esecuzione e l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio fino all'importo di 100.000 euro;

18) forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro fino all'importo di 100.000 euro;

19) spese per l'acquisizione di servizi assicurativi fino all'importo di 206.000 euro;

20) spese per il servizio di telefonia mobile fino all'importo di 206.000 euro;

21) acquisizione di beni nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto fino all'importo di 100.000 euro;

22) acquisizione di servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto fino all'importo di 206.000 euro;

23) acquisizione di beni nell'ipotesi di completamento delle prestazioni previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di 100.000 euro;

24) acquisizione di beni nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000 euro;

25) spese per l'acquisizione di servizi di smaltimento di rifiuti speciali fino all'importo di 206.000 euro.

Con riferimento ai servizi di cui ai precedenti punti 15, 16, 19, 20, 22 e 25 i limiti degli importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Divieto di frazionamento

È vietato frazionare l'acquisizione di beni o servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 5

Organi responsabili

1. L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi della legge 30 aprile 1991, n. 10.

2. Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati, in ogni caso non superiori a € 5.000, ovvero nei casi d'urgenza.

3. Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura di responsabile del procedimento di cui alla citata legge 30 aprile 1991, n. 10.

4. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

- a) l'esigenza da soddisfare;
- b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
- d) l'importo presunto della spesa;
- e) il capitolo di imputazione della spesa o la fonte di finanziamento;
- f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4;
- g) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3;
- h) il soggetto che procede all'acquisto.

Art. 6

Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1) L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2) La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte.

3) Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte si dovrà fare ordinariamente ricorso all'albo dei fornitori istituito presso il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale.

4) E' consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta non risultino imprese iscritte o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 e successive modifiche ed integrazioni (mercato elettronico).

5) Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di

privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 4.

6) Si prescinde, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro.

7) La richiesta dei preventivi/offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le qualità e le modalità di esecuzione;
- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) i criteri di scelta del contraente;
- f) i prezzi;
- g) modalità di gara ed aggiudicazione;
- h) le modalità di pagamento;
- i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
- j) la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
- k) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

8) Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9) I preventivi sono esaminati da una commissione composta dal titolare del potere di spesa o da un suo delegato (consegnatario), da due funzionari all'uopo individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione e, nei casi previsti, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio regionale lavori pubblici.

10) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionata:

- a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000 euro;
- b) mediante atto negoziale negli altri casi.

11) I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
- d) gli estremi contabili (capitolo);
- e) la forma di pagamento;
- f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;

h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.

12) Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

Art. 7

Verifiche della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi

La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggette, entro 20 giorni dall'acquisizione, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del consegnatario dell'ufficio presso il quale è stato fornito il servizio medesimo.

Nel caso di fornitura di beni il dirigente competente responsabile della spesa, qualora necessario in dipendenza delle caratteristiche intrinseche e funzionali dei beni oggetto della fornitura, determinerà, contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 5, se gli stessi dovranno essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare fornitura.

Il collaudo è eseguito da apposita commissione o da funzionari appositamente incaricati.

L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura è sottoscritta previa verifica dal consegnatario dell'ufficio presso il quale è stata effettuata la fornitura.

La commissione di collaudo è nominata annualmente dal dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale.

Qualora si ritenga necessario ricorrere per le operazioni di collaudo a funzionari, l'incarico è conferito all'uopo dal dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale regionale.

Il collaudo non può essere effettuato da funzionari che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni.

Art. 8

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.000 euro oltre I.V.A.

Art. 9

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici".

Art. 11

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per il prescritto visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it.

Palermo, 7 aprile 2010.

CHINNICI

(2010.16.1182)008

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 15 aprile 2010.

Indirizzi per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 14, lett. n, dello Statuto della Regione siciliana che attribuisce a questa legislazione esclusiva sul (.) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

Visti i DD.PP.RR. n. 635/75 e n. 637/75, norme attuative dello Statuto;

Viste le leggi regionali n. 80/77 e n. 116/80;

Vista la legge regionale n. 16/79;

Vista la circolare n. 13 del 4 marzo 1981, emessa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sulla Salvaguardia dei teatri antichi, dei monumenti e delle zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana da concedere in uso per manifestazioni di carattere artistico-culturale;

Vista la circolare n. 2 del 31 marzo 1982, emessa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sulla Salvaguardia dei teatri antichi, dei monumenti e delle zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana da concedere in uso per manifestazioni di carattere artistico-culturale;

Vista la circolare n. 10 del 22 marzo 1985, emessa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sulla Salvaguardia dei teatri antichi, dei monumenti e delle zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana da concedere in uso per manifestazioni di carattere artistico-culturale;

Vista la circolare n. 5 del 3 giugno 1986, emessa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sulla Salvaguardia dei teatri antichi, dei monumenti e delle zone archeologiche apparte-

nenti al demanio della Regione siciliana da concedere in uso per manifestazioni di carattere artistico-culturale;

Visto il decreto 19 maggio 1986 Modalità per la concessione in uso di teatri antichi, musei, monumenti e zone archeologiche della Sicilia emesso dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

Visto il decreto 16 febbraio 1990 Modalità di concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Regione per manifestazioni artistiche e culturali emesso dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

Visto il decreto 14 marzo 1992 Concessione in uso di teatri antichi, musei, monumenti e zone archeologiche della Regione per manifestazioni artistiche e culturali emesso dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004;

Vista la circolare n. 2 del 10 febbraio 2005, emessa dal dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente che definisce i criteri per la Concessione in uso di teatri antichi, spazi museali, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli;

Vista la Carta internazionale sulla conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti del 1964, promossa dall'ICOMOS;

Vista la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di Londra del 1969, realizzata su iniziativa del Consiglio d'Europa;

Vista la legge n. 202 del 12 aprile 1973, che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di Londra del 1969;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo di Granada del 1985, realizzata su iniziativa del Consiglio d'Europa;

Vista la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico di Malta del 1992, realizzata su iniziativa del Consiglio d'Europa;

Vista la Dichiarazione di Segesta del 1995, creata dalla Rete europea per la salvaguardia dei luoghi antichi di spettacolo su iniziativa del Consiglio d'Europa;

Vista la Carta sull'utilizzo dei luoghi antichi di spettacolo di Verona del 1997, creata dalla Rete europea per la salvaguardia dei luoghi antichi di spettacolo su iniziativa del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'UNESCO;

Vista la Dichiarazione di Palermo sul Patrimonio culturale e il Partenariato interregionale nel Mediterraneo del 2003, promossa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e dal Centro regionale per la progettazione e il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, in collaborazione con l'Unità tecnica per l'internazionalizzazione del Ministero degli affari esteri;

Vista la Carta di Siracusa del 2004, promossa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Centro regionale per la progettazione e il restauro, che l'ha pubblicato nel 2005;

Considerato che il decreto Modalità per la concessione in uso di teatri antichi, musei, monumenti e zone archeologiche della Sicilia del 1986, reiterato nel 1990 con il decreto Modalità di concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Regione per mani-

festazioni artistiche e culturali e nel 1992 con il decreto Concessione in uso di teatri antichi, musei, monumenti e zone archeologiche della Regione per manifestazioni artistiche e culturali, dispone che le richieste d'uso dei teatri antichi "devono contenere il programma delle manifestazioni culturali che si intendono realizzare, con la contestuale indicazione del periodo d'uso del monumento, per il quale potrà essere sentito anche il parere del Comitato tecnico consultivo e/o del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, ove sussistano perplessità sulla validità culturale delle manifestazioni o sulla compatibilità d'uso del monumento stesso relativamente alla salvaguardia, agibilità e decoro";

Considerato che la circolare n. 2 del dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente del 2005 ha disposto che le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli nei teatri antichi vengano "sempre negate ogni qual volta viene messo in stato di pericolo reale il bene o la sua permanente destinazione culturale, con riguardo sia all'oggetto delle manifestazioni che ai soggetti proponenti, che le modalità di utilizzazione (.) devono essere tali da assicurare effettive condizioni di sicurezza e di decoro volte a garantire che l'immagine del bene (.) sia adeguatamente messa in luce e che i capi d'istituto che hanno in consegna i beni (.) sono tenuti ad accertare che l'uso proposto non esponga a concreti rischi la sicurezza e l'integrità del bene culturale, non pregiudichi in modo permanente la sua destinazione ad attività culturali";

Considerato che l'art. 5, lett. d, della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di Londra del 1969 sottolinea la necessità dell'impegno dei Paesi nell'"intraprendere un'azione educativa al fine di risvegliare e sviluppare in seno all'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza della storia delle civiltà";

Considerato che l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo di Granada del 1985 dispone che "Ciascuna parte si impegna ad adottare una politica di conservazione integrata che (.) faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio";

Considerato ancora che l'art. 12 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo di Granada del 1985 dispone che "Tenendo conto del grande interesse a facilitare la visita da parte del pubblico dei beni protetti, ciascuna parte si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, soprattutto le sistemazioni di accesso, non portino effetto al carattere architettonico e storico di quei beni e del loro ambiente";

Considerato inoltre che l'art. 15 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico europeo di Granada del 1985 dispone che "Ciascuna parte si impegna: 1) a valorizzare la conservazione del patrimonio architettonico nell'opinione pubblica sia come elemento di identità culturale che come sorgente di ispirazione di creatività per le generazioni presenti e future; 2) a promuovere a questo fine una politica di formazione e di sensibilizzazione soprattutto con l'aiuto delle tecniche moderne di diffusione e di attività avendo in particolare come obiettivo: a) suscitare e accrescere la sensibilità del pubblico, fin dall'età scolare, alla tutela del patrimonio, alla qualità del costruito e all'espressione architettonica";

Considerato che l'art. 5 (Conservazione integrata del patrimonio archeologico), comma 5, della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico di Malta del 1992 dispone che "Ogni parte si impegna (.) a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture di accoglienza di un gran numero di visitatori, non danneggino il carattere archeologico e scientifico di questi siti e del loro ambiente";

Considerato inoltre che l'art. 7 (Raccolta e diffusione dell'informazione scientifica) della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico di Malta del 1992 dispone che "Al fine di facilitare lo studio e la diffusione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ogni parte si impegna a realizzare o aggiornare le indagini, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici nelle aree sottoposte alla propria giurisdizione; ad adottare disposizioni pratiche per ottenere, al termine delle operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi pubblicabile, come premessa all'indispensabile diffusione integrale degli studi specialistici";

Considerato inoltre che l'art. 9 (Sensibilizzazione al pubblico) della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico di Malta del 1992 dispone che "Ogni parte si impegna ad avviare un'azione educativa al fine di destare e sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio; a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del proprio patrimonio archeologico, in particolare i siti, e ad incoraggiare l'esposizione al pubblico di beni archeologici selezionati";

Considerato che la Dichiarazione di Segesta del 1995 ha auspicato l'adozione di una Carta relativa alla salvaguardia, alla valorizzazione e all'utilizzazione dei luoghi antichi di spettacolo, ed ha fornito le prime indicazioni in tema di salvaguardia, sviluppo della conoscenza e promozione della valorizzazione dell'architettura teatrale antica, anche come luogo di creazione artistica contemporanea;

Considerato che la Carta sull'utilizzo dei luoghi antichi di spettacolo di Verona del 1997 specifica che "qualunque sia il tipo di manifestazione scelto, è imperativo che sia rispettata la fragilità dei luoghi e che gli spettacoli possano contribuire a valorizzare il patrimonio e a suscitare l'interesse degli spettatori per il sito storico nel quale si sviluppano. Un equilibrio deve trovarsi nella necessità della protezione dei monumenti e nelle aspettative degli spettatori, dei visitatori e degli abitanti del luogo. Una concertazione sistematica dovrà essere praticata tra le collettività proprietarie dei siti, i responsabili della conservazione e gli organizzatori degli spettacoli e un capitolo di spesa dovrà essere adottato per ciascun edificio precisando un minimo di regole da osservare per un loro utilizzo";

Considerato inoltre che la Carta sull'utilizzo dei luoghi antichi di spettacolo di Verona del 1997 afferma che sulla "base di una documentazione scientifica sufficiente e di un'analisi archeologica rigorosa, i lavori di manutenzione, di consolidamento e di restauro dei luoghi antichi di spettacolo dovranno tendere a integrare i principi della Carta internazionale sulla conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti (ICOMOS 1964), rispettare l'integrità del monumento (estetica, storica, scientifica), avere cura delle aree vincolate in vista della ripresa ulteriore di studi complementari o delle verifiche scientifiche";

Considerato ancora che la Carta sull'utilizzo dei luoghi antichi di spettacolo di Verona del 1997 chiarisce che "nel caso di organizzazione di spettacoli, gli equipaggia-

menti utilizzati dovranno il meno possibile nuocere alla leggibilità del monumento ed alla comprensione del suo significato storico. (.) Qualunque sia la varietà della messa in scena, le rappresentazioni dovranno essere create nel rispetto delle regole di salvaguardia e di protezione dei luoghi";

Considerato che la Dichiarazione di Palermo sul patrimonio culturale e il partenariato interregionale nel Mediterraneo del 2003 impegna i Paesi a perseguire "l'obiettivo di favorire la crescita scientifica e tecnologica e di condividere la produzione, elaborazione e gestione degli studi ispirati alla cultura della prevenzione e mirati alla definizione di una prassi della conservazione programmata dei beni culturali";

Considerato che la Carta di Siracusa del 2004 ha recepito, approfondendone e sviluppandone le tematiche, i principi ispiratori dei documenti di Segesta e Verona, dedicati alle architetture teatrali antiche;

Ritenuto che occorra procedere ad un aggiornamento e raccolta sistematica delle indicazioni formulate dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nel campo della conoscenza, conservazione, restauro, fruizione sostenibile, e gestione delle architetture teatrali antiche, alla luce dei criteri condivisi dalla comunità scientifica, espressi nelle diverse Carte e Dichiarazioni internazionali sul tema;

Ritenuto per quanto precede che è necessario costruire modelli efficaci di conservazione, fruizione e gestione sostenibile delle architetture teatrali antiche, calibrati sulle specificità delle singole realtà monumentali;

Richiamando le circolari dipartimentali prott. 10 febbraio 2005, n. 165, e 28 novembre 2007, n. 113665/AA.GG, in materia di concessione in uso di beni culturali appartenenti al demanio della Regione per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli, e il decreto del dirigente generale 4 dicembre 2007, n. 8424, istitutivo della Commissione di verifica dell'attività concessoria;

Decreta:

Indirizzi per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche

1. Principi generali

I luoghi antichi di spettacolo testimoniano l'appartenenza a radici comuni; la loro conservazione e il permanere dell'uso promuovono il dialogo interculturale ed il riconoscimento delle molteplici identità storiche, nella trama diffusa dei paesaggi culturali.

Fra le finalità dell'uso è primaria la sensibilizzazione di spettatori e visitatori, di un teatro antico, sul suo significato transnazionale e transculturale e sui legami intessuti con le sacralità dei suoi paesaggi.

Vi si dovranno privilegiare la riproposta dei testi teatrali dell'antichità o spettacoli di espressione culturale che attengano alle arti del teatro, danza, cinema e musica in tutte le sue espressioni.

Saranno esclusi utilizzi per eventi che ne alterino l'identità archeologica, narrativa e paesaggistica, o perché inseriscono strutture invasive e incoerenti con i valori riconosciuti, o pregiudizievoli per la loro conservazione e la corretta lettura dei rapporti intessuti dal paesaggio con l'edificio archeologico.

Con la presente direttiva di indirizzo la Regione siciliana fornisce il suo contributo all'impegno della comunità scientifica e delle istituzioni nel costruire strumenti effica-

ci di una tutela attiva dei luoghi antichi di spettacolo, volendo elevarne le qualità prestazionali ed indirizzare i criteri più opportuni di una loro conservazione, valorizzazione e corretta fruizione. Ciò tenuto conto della specificità che i luoghi antichi di spettacolo rappresentano nel panorama archeologico, abbinando in sé la funzione di musei all'aperto e di edifici nei quali permane l'uso cui erano destinati fin dalla loro costruzione.

Questa direttiva riorganizza quanto disposto dalle precedenti circolari assessoriali sul tema, recependo integralmente il dettato della Carta di Siracusa prodotta nell'ambito del II Convegno internazionale di studi: La materia e i segni della storia. Teatri antichi nell'area del Mediterraneo. Conservazione programmata e fruizione sostenibile. Contributi analitici alla Carta del rischio. Il documento è stato redatto ed approvato, in sessione plenaria e in quattro workshop tematici, da studiosi, registi e scenografi, responsabili di organismi turistici, rappresentanti di istituzioni preposte alla tutela, salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, esponenti di istituti universitari, associazioni, enti provenienti dall'Europa e dai Paesi costieri del Mediterraneo. Il testo prodotto nel Convegno contribuisce a promuovere il ruolo attivo dei teatri antichi nel soddisfare i diritti culturali dello sviluppo, e nel conservare, per la crescita delle generazioni future, un patrimonio culturale arricchito di nuovi valori.

Questa direttiva recepisce quindi integralmente la Carta di Siracusa per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche, nel suo documento generale e negli allegati tecnici inerenti:

- 1) organizzazione e gestione delle conoscenze sulla realtà conservativa delle architetture teatrali antiche e del contesto territoriale;
- 2) diagnostica, monitoraggio, conservazione e restauro;
- 3) sostenibilità dell'attività teatrale e salvaguardia dell'edificio archeologico e del suo contesto ambientale;
- 4) gestione dei teatri antichi e reti culturali territoriali per uno sviluppo locale.

2. Conoscenza per la conservazione e il restauro

La definizione ed attuazione di interventi di restauro, così come di prassi conservative e d'uso, deve basarsi sulla conoscenza critica delle tecniche storiche costruttive e conservative e sulle vicende di fruizione che hanno agito sulla realtà fisica del singolo teatro. L'adozione della metodologia di indagine della Carta del rischio sarà funzionale all'interpretazione precoce delle dinamiche coevolutive, che caratterizzano sia i fattori di pericolosità presenti nel contesto territoriale che le debolezze e criticità del singolo edificio teatrale.

Per costruire un efficace strumento di tutela attiva dei luoghi antichi di spettacolo, si dispone che le strutture intermedie periferiche competenti per materia e territorio, competenti per territorio, dovranno realizzare dossier conoscitivi sui singoli teatri e sulle specifiche realtà ambientali. Questi dovranno:

- far comprendere le vicende conservative e d'uso ed il funzionamento della macchina teatrale,
- interpretare le scelte relative a materiali, tecniche costruttive, trasformazioni, interventi,
- valutare la compatibilità di tecnologie e materiali per la fruizione archeologica e gli allestimenti,
- definire i criteri per un processo diagnostico e di monitoraggio congruo, economicamente e tecnicamente con gli obiettivi prefissati,

- permettere di attuare strategie di mitigazione del rischio e protocolli conservativi corretti ed efficaci.

Per garantire una loro reale incisività, nell'ottica di una più corretta gestione del patrimonio teatrale antico, occorre porre a regime diagnostica, monitoraggio e prassi conservative e documentarne le fasi attuative;

pertanto questi dossier dovranno:

- essere costantemente aggiornabili ed implementabili,
- abbinare i metodi tradizionali di divulgazione e le tecnologie informatiche, in una complementarietà dei livelli di approfondimento della conoscenza e delle conseguenti esigenze e modalità di utilizzo,
- essere finanziati con fondi dimensionati sulle specifiche esigenze del teatro, per garantire il costante aggiornamento dei dossier, oltre che per realizzare, ove necessario, indagini archeologiche mirate.

3. Diagnostica e monitoraggio per una conservazione programmata

Dovrà in linea di principio preferirsi un modello di gestione dei teatri antichi che alla logica del restauro puntuale, frequentemente condotto in emergenza, sostituisca un'efficace politica di prevenzione basata sulla conservazione programmata e su interventi di mitigazione del rischio, che derivino le loro soluzioni tecniche e strategie da programmi integrati di diagnostica. Questi, definiti ed attuati con il coinvolgimento dei diversi saperi e l'assunzione di responsabilità delle istituzioni, saranno basati su criteri di analisi e strategie di intervento metodologicamente comuni, e diversificati in relazione alle peculiari problematiche di ogni luogo antico di spettacolo. Per la valutazione precoce dei fenomeni aggressivi di pericolosità e dei processi di degrado del teatro si privilegerà l'adozione di metodiche non distruttive abbinata a piani mirati di monitoraggio. Il modello teorico di prassi conservativa del singolo teatro, desunto dai risultati della diagnostica e del monitoraggio, sarà ulteriormente affinato da un programma mirato di diagnostica post-intervento, valutando correttezza ed efficacia delle azioni già concluse. L'attuazione successiva del programma conservativo così definito potrà trasformare le dinamiche evolutive patologiche in processi naturali di invecchiamento, elevando la resistenza delle murature alle sollecitazioni statiche e dinamiche, così come evitando, o riducendo, drasticamente, i danneggiamenti da usura.

4. Interventi di restauro

Dovranno applicarsi metodologie coerenti con la Carta internazionale sulla conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti (ICOMOS 1964) per elevare le qualità prestazionali, migliorando l'efficienza strutturale e dei materiali costitutivi, e per consentire un'adeguata fruizione dell'edificio e del suo contesto ambientale.

Gli interventi di restauro potranno essere ammissibili se strettamente finalizzati ad interrompere o a mitigare drasticamente l'evoluzione di processi di invecchiamento patologico che abbiano raggiunto livelli tali da determinare il rischio di un'aggravarsi inarrestabile dei fenomeni. L'intervento di restauro dovrà quindi limitarsi al minimo intervento, escludendo di conseguenza i restauri stilistici e gli interventi che possano alterare o danneggiare le parti murarie esistenti; analoga attenzione dovrà porsi agli assetti originari degli impianti di displuvio e di regimazione delle acque sottostanti ed alla flora endemica del contesto ambientale. Gli interventi dovranno determinare

un minimo impatto fisico-percettivo, essere reversibili, chiaramente identificabili, compatibili con il teatro, per materiali e tecniche.

5. *Sostenibilità della fruizione*

I responsabili della tutela e degli eventi culturali dovranno condividere la responsabilità dell'utilizzo degli edifici teatrali. Dal confronto delle reciproche esperienze nei sistemi di gestione, valorizzazione e fruizione, scaturiranno le soluzioni tecniche di allestimento più idonee, che armonizzino l'efficienza della macchina teatrale con la conservazione del teatro e la corretta lettura delle sue vocazioni culturali, definendo strategie d'uso efficaci e compatibili con la conservazione degli edifici antichi.

Ogni luogo antico di spettacolo è un caso a sé, per la storia da esso vissuta e per l'ambiente fisico, socio-economico e culturale che lo circonda.

Pertanto, occorre comprendere il funzionamento della specifica macchina teatrale, in relazione alla realizzazione dell'attività di rappresentazione, e interpretare le dinamiche evolutive dei processi di degrado attivati sul teatro antico; determinate così le basi di conoscenza, strutture intermedie periferiche competenti per materia e territorio dovranno redarre manuali tecnici di conservazione ed uso, specifici della realtà di ogni singolo teatro, in grado di individuare le più opportune ed efficaci scelte di tecniche, metodologie e materiali utili a trasformare le dinamiche evolutive patologiche in processi naturali di invecchiamento.

L'applicazione di questi manuali permetterà di garantire il prolungamento del tempo-vita del teatro a fronte di una sua adeguata fruizione. Per limitare l'usura, legata ad attività di rappresentazioni o alla fruizione archeologica, occorre fissare i criteri tecnici e livelli massimi applicabili ai teatri antichi per ogni possibile categoria di carico (acustica, illuminotecnica, meccanica).

Le strutture intermedie periferiche competenti per materia e territorio sono impegnate a verificare le specifiche criticità del monumento e di fissare i livelli di sostenibilità nelle diverse attività teatrali e le modalità di fruizione del sito archeologico; con particolare attenzione all'incidenza della pressione antropica nell'attivazione dei processi di usura.

Sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche prima menzionate, per ogni teatro e per ogni tipologia di evento dovrà essere predeterminata la rispettiva capienza.

Tale attività dovrà essere conclusa in tempo utile per fornire indicazioni specifiche per lo svolgimento delle stagioni teatrali del 2011.

Nelle more dello svolgimento dello studio di sostenibilità d'uso e per consentire lo svolgimento regolare delle stagioni teatrali del 2010, dovranno applicarsi criteri prudentziali, ispirati ai principi generali della Carta di Siracusa e agli indirizzi del presente decreto, ove applicabile, fornendo indicazioni puntuali, sulla scorta dell'esperienza pregressa.

Agli spettatori dovrà essere garantita una fruizione elegante, comoda ed assistita, compatibilmente con i principi generali di conservazione.

Strutture intermedie periferiche competenti per materia e territorio dovranno vigilare sulla qualità dell'immagine, risultante dal processo organizzativo delle manifestazioni teatrali, sia per quanto riguarda l'aspetto sceno-tecnico che quello di fruizione.

Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può stipulare convenzioni, con le diverse

associazioni di categoria dello spettacolo, per tipologia di eventi, ispirate ai principi generali della Carta di Siracusa; parimenti le convenzioni, in atto vigenti, dovranno essere armonizzate al presente decreto.

6. *Fruizione della cavea*

E' ammesso l'impiego nella cavea di strutture rimovibili, collocate esclusivamente nelle fasi di svolgimento degli eventi teatrali. Le strutture dovranno integrare strettamente le lacune, nel rispetto della correttezza tecnica. Dovranno garantire la conservazione delle parti murarie residue, verificando l'incidenza sugli originari assetti nella propagazione delle onde sonore, ed evitando di determinare discontinuità nell'articolazione di ritmi e volumetrie della struttura antica. Per limitare l'usura da sfregamento dei materiali, dovranno interporsi nelle superfici di contatto adeguati smorzatori delle sollecitazioni indotte o strutture isolanti realizzate a memoria di forma. Un uso non occasionale e prolungato può ipotizzarsi solo per le cavee in larghissima parte ricostruite, interpretandole quali contenitori teatrali moderni.

7. *Fruizione dell'orchestra e dell'edificio scenico*

Attrezzature sceniche, infrastrutture e servizi funzionali all'attività teatrale dovranno essere installati a carattere rigorosamente temporaneo, limitato alle sole fasi di realizzazione degli eventi teatrali. Le loro caratteristiche dovranno essere funzionali allo svolgimento dello spettacolo e connotarsi per assoluta essenzialità, compatibilità dei materiali, dimensionamento in relazione ai carichi massimi sostenibili dalle strutture archeologiche, agevole rimovibilità, facile manutenzione. Nella loro collocazione, seppure provvisoria, dovranno comunque definirsi rigorosamente le modalità di montaggio, evitando altresì imbrattature, ancoraggi dannosi, percolazioni di sostanze ossidanti.

Per limitare l'usura da sfregamento dei materiali dovranno interporsi nelle superfici di contatto adeguati smorzatori delle sollecitazioni indotte o strutture isolanti realizzate a memoria di forma.

I ruderi non possono essere utilizzati in modo permanente quali fondazioni di sovrastrutture sceniche e queste non potranno in ogni caso poggiare su pavimenti marmorei antichi di particolare fragilità.

Le strutture a servizio dell'attività teatrale non dovranno occludere quadri percettivi di pregio, e dovranno lasciare libere da ingombri l'orchestra e la scena per apprezzarne le vestigia architettoniche e il paesaggio. Sarà auspicabile che per la loro progettazione vengano utilizzati modelli virtuali di simulazione, utili a definire le scelte tecniche più corrette, relative a volumetrie, pesi e materiali, perché ritagliate sulla specificità del singolo edificio.

8. *Acustica*

La macchina acustica del teatro antico costituisce un insostituibile bene culturale da tutelare, per le potenzialità evocative della sua originaria configurazione spaziale. Le scelte tecniche da adottare dovranno pertanto scaturire dalla lettura filologica del sistema originale, anche in relazione alla configurazione ed ai ritmi di scale e sedute, e dalla verifica teorica del dato, desunta attraverso restituzioni virtuali e creazioni di modelli acustici. Ciò fornirà le corrette indicazioni per integrare le lacune di cavea e scena con strutture rigorosamente amovibili, ottimizzando la resa acustica delle architetture del teatro o definendo le soluzioni scenografiche più idonee. Corre l'ob-

bligo che l'utilizzo del teatro, per attività culturali, debba essere preceduto dall'attenta rilevazione delle emissioni acustiche e delle sollecitazioni indotte sulle murature antiche, con analisi vibrometriche specificatamente dedicate alle parti dell'edificio individuate come nodi di criticità.

Le analisi permetteranno di definire i parametri di sostenibilità dell'attività teatrale, valutati sulle diverse condizioni di fruizione del singolo edificio e sulle diverse tipologie di rappresentazione.

9. *Illuminotecnica, impiantistica, sistemi e condotti di alimentazione*

Dovranno essere garantite l'efficacia tecnologica, il rigore formale, la minima invasività, gli standard tecnici di affidabilità e sicurezza, un'agevole e costante manutenzione per apparecchi e sistemi di alimentazione.

Analogamente dovrà porsi per l'impiantistica funzionale allo svolgimento di eventi, della quale si dovrà limitare la permanenza alle fasi dello svolgimento degli eventi teatrali o musicali. Occorre in linea di principio armonizzare soluzioni provvisorie e stabili, valutando per entrambe gli impatti fisici e percettivi sulle murature storiche ed evitando contestualmente una collocazione che danneggi il teatro o che impedisca la percezione di parti significative del monumento e del paesaggio circostante.

10. *Percorsi e strutture al servizio della fruizione teatrale ed archeologica*

Per canalizzare i flussi di visita nella realizzazione di barriere e sistemi di protezione si dovranno adottare scelte compositive di minimo impatto percettivo e soluzioni tecniche compatibili, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, aggiornate tecnologicamente ed adeguate al numero di visitatori. In parti dell'edificio, le cui condizioni di degrado determinano una particolare delicatezza dal punto di vista conservativo, i flussi di visitatori dovranno essere canalizzati e differenziati in maniera opportuna, affinché le modalità di fruizione possano relazionarsi con la salvaguardia del teatro o parte di esso. In situazioni estreme, come nel caso delle vie antiche di accesso ai monumenti, si dovrà prevedere la totale non accessibilità, e potrà costituire una valida alternativa la disponibilità di letture virtuali di queste aree, abbinata ad adeguati supporti informativi. Le integrazioni di barriere e sistemi di protezione, finalizzate ad una migliore fruibilità degli spazi durante la rappresentazione, dovranno essere realizzate con elementi rimovibili e pienamente compatibili per forme e materiali con l'edificio teatrale.

Dovranno essere previsti e garantiti adeguati percorsi e vie di fuga, in relazione al numero delle presenze e compatibili con le problematiche conservative del sito.

11. *Supporti didattico-divulgativi*

Occorre che ciascun istituto si faccia carico di fornire ai fruitori informazioni e documentazione sull'identità e sui valori del singolo edificio, in relazione all'intero sistema dei teatri antichi regionali, parte di una più complessa realtà mediterranea. Il progetto di comunicazione e divulgazione sarà costruito con azioni di sensibilizzazione e con una gamma articolata di strumenti informativi dedicati alle specificità spaziali, ambientali e culturali di ciascun teatro. Nella realizzazione dei diversi manufatti, funzionali al progetto, si preferirà l'utilizzo sapiente e coerente delle nuove tecnologie dell'informazione e l'adozione di soluzioni minimamente invasive, aggiornabili, funzionali ad una comunicazione didattico-divulgativa corretta

scientificamente, ed a costruire itinerari diversificati di fruizione, anche finalizzati ad attenuare la pressione antropica su nodi fisici caratterizzati da criticità.

Dovrà porsi attenzione, in particolare, alla conoscenza e valorizzazione, presso le diverse fasce scolari, del significato transnazionale e transculturale costituito dai luoghi antichi di spettacolo e del loro contributo nel costruire l'identità culturale e la storia della comunità.

12. *Gestione e sviluppo territoriale*

Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana vigila sull'organizzazione e gestione, a scala regionale, dei luoghi antichi di spettacolo, contribuendo a determinare criteri, metodiche e strategie di una loro fruizione sostenibile, esaltandone il valore di centralità nei diversi contesti territoriali e le loro capacità intrinseche di essere insostituibili risorse culturali in grado di incentivare uno sviluppo integrato turistico-culturale ed economico, valorizzando contestualmente le identità culturali delle popolazioni coinvolte. La creazione di network teatrali, che agiscano sul territorio con logica di sistema, sarà in tal senso funzionale alla promozione e gestione di una rete complessa, incentrata sui teatri antichi, che proponga un'offerta integrata di servizi culturali, correlati sia alla fruizione archeologica che all'effettuazione di eventi, privilegiando l'innovazione e la diffusione delle esperienze.

Dovrà garantirsi quindi una progettualità coerente nel definire cartelloni di rappresentazioni, caratterizzata da scelte rispettose delle peculiarità culturali dell'architettura teatrale antica, e deve a tal fine incentivarsi la cooperazione tra i nodi dell'armatura teatrale nel Mediterraneo, al fine di favorire la nascita di una collaborazione scientifica ed artistica fra le strutture dei Paesi dell'area. La condivisione nella programmazione degli eventi, attraverso l'attivazione di una rete regionale e, in prospettiva, mediterranea dei teatri antichi, agevola economie di gestione e nella ripartizione degli oneri finanziari, moltiplica le ricadute positive sullo sviluppo e sulla valorizzazione dei territori coinvolti, promuove infine l'idea di una progettazione culturale ed artistica integrata in grado di incidere efficacemente sullo sviluppo locale.

13. *Costi della conservazione*

La concessione dell'edificio teatrale per lo svolgimento di manifestazioni d'arte deve far parte di una politica di sviluppo culturale del territorio, all'interno della quale l'uso del monumento contribuisca a fornire nuovi elementi di conoscenza all'ambiente umano che lo ospita.

La sostenibilità economica dell'impresa, tenuto conto del vantaggio indotto sul territorio, dovrà di conseguenza indurre a stabilire una consequenzialità tra l'onere fiscale dei soggetti che traggono benefici dall'attività dei teatri e la destinazione del relativo gettito per attuare piani di diagnostica, monitoraggio e prassi conservative, così come per concretizzare una fruizione sostenibile del teatro.

Ciò avverrà destinando parte dei proventi a finanziare una dotazione di fondi, costante nel tempo e dimensionata sulle reali esigenze dello specifico edificio teatrale, all'interno di un piano di gestione del sito che si sviluppi lungo un orizzonte temporale di medio periodo.

A tal fine si dispone che per tutte le concessioni d'uso, dei teatri ed aree archeologiche, sia fissato un canone adeguato agli incassi ed a tutti gli altri proventi e commisurato all'utile d'impresa per ciascun evento.

Gli Istituti concedenti non esigeranno il pagamento dei canoni nei casi contemplati al comma 3 dell'art. 108 del decreto legislativo n. 42/2004.

La materia è stata regolamentata con le richiamate circolari dipartimentali prott. nn. 165/2005 e 113665/2007.

14. *Condivisione nazionale ed internazionale delle conoscenze e delle esperienze*

Occorre definire ed attuare un'idea innovativa di utilizzo e gestione delle architetture teatrali antiche che renda pienamente compatibile l'efficienza della macchina teatrale con la conservazione della testimonianza archeologica e la consapevolezza e valorizzazione di una memoria condivisa, in una realtà internazionale caratterizzata da processi di diffuso cambiamento e d'innovazione delle realtà sociali.

Tenuto perciò conto delle similarità di numerosi parametri delle realtà conservative che caratterizzano i teatri antichi presenti nel Mediterraneo, sarà auspicabile promuovere un'esperienza condivisa dalle diverse realtà territoriali, dalla quale possano scaturire buone pratiche per una loro conservazione efficace ed un utilizzo sostenibile. Un sostanziale contributo potrà in tal senso essere fornito dalla definizione e dallo sviluppo di progetti di ricerca, in ambito nazionale ed internazionale ed in relazione di partenariato, per organizzare, gestire e confrontare conoscenze ed esperienze su materiali, tecniche costruttive, dinamiche di degrado, esempi conservativi e di fruizione, così come per sviluppare progettualità sui temi della conservazione e della fruizione, archeologica e teatrale.

Palermo, 15 aprile 2010.

CAMPO

(2010.18.1391)016

DECRETO 16 aprile 2010.

Programmazione delle stagioni di spettacolo presso i teatri antichi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Carta di Siracusa del 2004, promossa dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Centro regionale per la progettazione e il restauro, che l'ha pubblicato nel 2005;

Visto il decreto del dirigente generale n. 827 del 15 aprile 2010, che detta gli indirizzi per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche;

Richiamando le circolari dipartimentali prott. 10 febbraio 2005, n. 165, e 28 novembre 2007, n. 113665/AA.GG, in materia di concessione in uso di beni culturali appartenenti al demanio della Regione per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli, e il decreto del dirigente generale 4 dicembre 2007, n. 8424, istitutivo della Commissione di verifica dell'attività concessoria;

Ritenuto essenziale determinare un ordine di priorità in sede di programmazione delle attività che prevedono la fruizione delle architetture teatrali antiche;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità indicate in premessa, i dirigenti responsabili delle strutture intermedie periferiche competenti per materia e territorio del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, consegnatari di architetture teatrali antiche del demanio culturale indisponibile, definiscono la programmazione delle stagioni di spettacolo presso le stesse secondo il seguente criterio di priorità:

- 1) iniziative direttamente promosse dalla Regione siciliana;
- 2) iniziative di acclarata e certa beneficenza promosse da organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, nell'ordine di presentazione delle relative istanze, giusta legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- 3) iniziative promosse da enti teatrali e sostenute dal contribuente attraverso pubblici finanziamenti;
- 4) iniziative promosse da associazioni culturali non lucrative, nell'ordine di presentazione delle relative istanze, giusta legge regionale n. 10/91;
- 5) iniziative promosse dall'imprenditorialità teatrale, nell'ordine di presentazione delle relative istanze, giusta legge regionale n. 10/91.

Art. 2

Restano escluse proposte in esubero rispetto a detto criterio o quelle incompatibili con l'atto di indirizzo di cui al decreto n. 827/10 indicato in premessa.

Il presente decreto ha effetti immediati e sarà notificato a tutte le strutture intermedie del dipartimento.

Palermo, 16 aprile 2010.

CAMPO

(2010.18.1391)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 marzo 2010.

Revoca dell'ammissione a finanziamento degli interventi ricadenti nella misura 3.15, azioni A e B, del POR Sicilia 2000/2006, inseriti nel progetto pilota n. 8 "Palermo metropolitana dell'Euromediterraneo" del PIR "Reti per lo sviluppo locale".

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 10 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002;

Visto il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo I (2000-2006) sez. 3.10 e 6.4.7 approvato con decisione n. C(2000)2050 dell'1 agosto 2000;

Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006 approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000 e s.m.i;

Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 234 del 4 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti al reg. 1, fg. 58, del 4 ottobre 2005, con cui sono stati ammessi a finanziamento n. 13 progetti pilota per un importo complessivo di € 18.750.000, di cui € 18.150.000, a valere sulle risorse finanziarie destinate al PIR "Reti per lo sviluppo locale" nell'ambito del CdP approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 414 del 14 settembre 2005, e € 600.000 a valere su risorse FAS di cui alla delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto in data 5 ottobre 2005 tra l'AdG, i responsabili delle misure del POR Sicilia 2000-2006 e i rappresentanti dei soggetti proponenti dei progetti pilota, tra cui il soggetto rappresentante dei proponenti il progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo", così come esplicitamente previsto all'art. 10, comma 2, dell'avviso pubblico per l'attuazione dei progetti pilota nell'ambito del PIR "Reti per lo sviluppo locale" - Azione B1, ammessi a finanziamento con decreto n. 234 del 4 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti al reg. 1, fg. 58, del 4 ottobre 2005;

Considerato che l'Accordo quadro del 5 ottobre 2005, sottoscritto tra l'AdG del POR Sicilia ed il soggetto rappresentante dei proponenti il progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo", per alcune azioni pubbliche proposte nell'ambito dei progetti pilota ed in particolare per quelle relative alla misura 3.15, per l'attuazione della quale il dipartimento industria si sarebbe avvalso di un soggetto gestore, individuato attraverso apposita procedura di appalto di servizi, che il responsabile di misura avrebbe prescritto, compatibilmente con la procedura concorsuale per l'individuazione del soggetto attuatore delle azioni A e B della medesima misura, opportune linee di indirizzo che potessero intercettare le aspettative formulate dai contesti territoriali nell'ambito degli interventi proposti;

Considerato che l'iniziativa della coalizione territoriale "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo" è stata ritenuta coerente dal dipartimento industria a condizione che, l'attuazione fosse affidata allo stesso soggetto aggiudicatario dell'appalto dei servizi in attuazione delle azioni A e B della misura 3.15 del POR Sicilia 2000/2006;

Considerato che in data 27 settembre 2007 è stato aggiudicato in via definitiva all'RTI l'appalto delle azioni A e B della misura 3.15 del POR Sicilia 2000/2006 ed in data 17 dicembre 2007 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento delle attività;

Considerato che la mancata trasmissione del progetto esecutivo da parte del comune di Palermo al responsabile di misura non ha permesso l'utile raccordo attraverso la definizione di un addendum con l'RTI attuatore del progetto RESINT, che consentisse a quest'ultimo la riprogrammazione delle proprie attività già in essere con le esigenze della coalizione territoriale "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo" in coerenza con i tempi e le scadenze di chiusura dell'intervento;

Considerato alla luce di quanto sopra e della scadenza prevista dalla delibera CIPE n. 35/05, per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante, la necessità di procedere ad una rimodulazione delle risorse destinate all'intervento in oggetto;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 283 del 21 novembre 2008, che ha operato la sostituzione della

copertura finanziaria degli interventi ricadenti sulla misura 3.15, azioni A e B, del CdP del POR Sicilia 2000/2006 nell'ambito PIR "Reti per lo sviluppo locale" del progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo" dalla delibera CIPE n. 35/05 alla delibera CIPE n. 84/2000;

Vista la nota n. 7611 del 26 febbraio 2009, con cui il dipartimento industria comunica che i due interventi a valere sulla misura 3.15 A e B del CdP del POR Sicilia 2000/2006 nell'ambito PIR "Reti per lo sviluppo locale" del progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo", non saranno più realizzati;

Vista la nota del dipartimento programmazione n. 4149 del 10 marzo 2009, con la quale si richiede al dipartimento industria di produrre dettagliata relazione sulle motivazioni della mancata attivazione degli interventi a valere sulla misura 3.15 A e B, del CdP del POR Sicilia 2000/2006 nell'ambito PIR "Reti per lo sviluppo locale" del progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo", ammessi a finanziamento con decreto n. 234 del 4 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti al reg. 1, fg. 58, del 4 ottobre 2005;

Vista la nota n. 12047 del 26 marzo 2009, con la quale il dipartimento regionale industria ribadisce l'irrealizzabilità del progetto, considerato che il comune di Palermo alla data del 26 febbraio 2009 non aveva ancora prodotto, al responsabile di misura, progetti di dettaglio, necessari per pervenire alla definizione di un addendum con l'RTI attuatore del progetto RESINT, società aggiudicataria per l'attuazione della misura 3.15 azioni A e B;

Vista la nota prot. n. 5703 dell'1 aprile 2009, trasmessa dal dipartimento della programmazione e notificata in data 6 aprile 2009 al sindaco del comune di Palermo in qualità di soggetto rappresentante dei proponenti il progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo" (tramite raccomandata A/R) e, per conoscenza, al responsabile della misura 3.15 A e B del POR Sicilia 2000-2006, con cui è stato avviato il procedimento di revoca dell'ammissione a finanziamento degli interventi :

1) "Innovazione competitiva del sistema produttivo-Diffusione e sensibilizzazione", per un importo di € 200.000,00 sulla misura 3.15 azioni A e B del POR Sicilia 2000-2006;

2) "Innovazione competitiva del sistema produttivo - Servizi reali alle imprese", per un importo di € 400.000,00 sulla misura 3.15 azioni A e B del POR Sicilia 2000-2006; e con la quale è stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della stessa per la trasmissione di eventuali osservazioni;

Considerato che il comune di Palermo non ha trasmesso osservazioni all'avvio del procedimento di revoca e nessun elemento aggiuntivo è pervenuto ai fini di dirimere le criticità rilevate da questa Amministrazione e dal R. di M. entro i termini stabiliti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/91 e dell'art. 2, comma 3, della medesima legge, deve provvedersi alla conclusione del procedimento di revoca avviato con la citata nota prot. n. 5703 dell'1 aprile 2009;

Considerato che le risorse derivanti dalle revoche di cui al presente decreto saranno riprogrammate per l'attuazione dell'Intesa istituzionale di programma e prioritaria, qualora ne sussistano le esigenze, nell'ambito dell'APQ sviluppo locale;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione del relativo provvedimento di revoca di ammissione a finanziamento per gli interventi di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata l'ammissione a finanziamento dei seguenti interventi, nell'ambito del PIR "Reti per lo sviluppo locale" del progetto pilota n. 8 "Palermo metropoli dell'Euromediterraneo", di cui al decreto n. 234 del 4 agosto 2005, registrato alla Corte dei conti al reg. 1, fg. 58, del 4 ottobre 2005, a valere sulle risorse APQ sviluppo locale III atto integrativo:

1) "Innovazione competitiva del sistema produttivo-Diffusione e sensibilizzazione", per un importo di € 200.000,00 a valere sulla misura 3.15 azioni A e B del POR Sicilia 2000-2006;

2) "Innovazione competitiva del sistema produttivo-Servizi reali alle imprese", per un importo di € 400.000,00 a valere sulla misura 3.15 azioni A e B del POR Sicilia 2000-2006.

Art. 2

Le risorse derivanti dalle revoche di cui al presente decreto, ammontanti a € 600.000,00 a valere su risorse FAS, delibera CIPE n. 84/2000, saranno riprogrammate nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma e prio-

ritariamente, qualora ne sussistano le esigenze, nell'ambito dell'APQ sviluppo locale.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte dei conti ai fini della registrazione e successivamente alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione. Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel sito internet ufficiale del POR Sicilia 2000-2006 www.euroinfoscilia.it.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione siciliana.

Palermo, 4 marzo 2010.

CIMINO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 aprile 2010, reg. n. 1, Assessorato dell'economia, fg. n. 20.

(2010.18.1348)128

DECRETO 12 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1;

Visto l'art. 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, con il quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché delle note di variazione presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla stessa legge;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l'art. 1, lettera a), che prevede l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);

Visto il D.M. del 26 novembre 2008 del Ministero della salute, con il quale è stato approvato il programma annuale di attività del CCM per il 2008, unitamente al piano finanziario di utilizzazione delle risorse del capitolo 4393 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed in particolare il progetto "Buone pratiche di alimentazione" riferito al programma di interventi, coerenti col Piano "Guadagnare salute", di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 5 gennaio 2007 tra il Ministero della salute e il Ministero della P. I.;

Vista la nota n. 58286 del 2 marzo 2009 della Giunta regionale della Regione Toscana, con la quale comunica che la stessa Regione è stata indicata come capofila per la realizzazione del progetto "Buone pratiche di alimentazione", inserito nel programma 2008 del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (C.C.M.);

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 767/10 del 15 marzo 2009, che approva la Convenzione, stipulata in data 18/12/2009, tra la Regione Toscana e la Regione siciliana per la realizzazione del progetto "Buone pratiche di alimentazione", finanziato per un importo di € 80.000,00;

Vista la nota n. 2/0461 del 3 marzo 2010 dell'Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con la quale si chiede l'istituzione di apposito capitolo di entrata cui imputare le quote di versamento del predetto finanziamento;

Ravvisata la necessità di istituire il capitolo di entrata 3507 che accolga i finanziamenti dei progetti finanziati con fondi del C.C.M. e di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 del 1 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 11.3.1.5.2. - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> di cui al capitolo (Nuova Istituzione) 3507 Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti promossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - (C.C.M.)	p.m.	L. n. 138/2004, D.M. 26 novembre 2008
CODICI: 01.11.04. 21 V		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.16.1171)017

DECRETO 12 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, concernente: "Rinnovi contrattuali";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all'istituzione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) ed alla relativa ripartizione per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo sindacale siglato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato C.C.R.L., dall'A.R.A.N. e dalle rappresentanze sindacali in data 25 maggio 2007, concernente l'attuazione del comma 6 dell'articolo 88 del C.C.R.L., medesimo;

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2007 e pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Vista la nota n. 47502 del 30 marzo 2010, con cui l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, chiede l'iscrizione in bilancio delle somme relative alla retribuzione accessoria del personale del comparto in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'iscrizione nei pertinenti articoli del capitolo 212016 delle somme necessarie per poter procedere al pagamento della retribuzione accessoria del personale del comparto in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474 dell'1 aprile 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474 dell'1 aprile 2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale	-
di cui al capitolo 212016	Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo 30 giugno 2003, nonché per le finalità di cui al comma 1, articolo 13, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 (F.A.M.P.)	-
<i>Articoli</i>		
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del Presidente +	392.500,00
2. Gabinetto dell'Assessore regionale per le attività produttive +	294.630,00
3. Gabinetto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana +	268.600,00
4. Gabinetto dell'Assessore regionale per l'economia +	203.000,00
5. Gabinetto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità +	139.025,00
6. Gabinetto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro +	183.400,00
7. Gabinetto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica +	87.800,00
8. Gabinetto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità +	240.200,00
9. Gabinetto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale +	211.800,00
10. Gabinetto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. +	235.000,00
11. Gabinetto dell'Assessore regionale per la salute +	245.300,00
12. Gabinetto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente +	291.175,00
13. Gabinetto dell'Assessore regionale per per il turismo, lo sport e lo spettacolo +	222.100,00
14. Somme da ripartire -	3.014.530,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 aprile 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.15.1139)017

DECRETO 15 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione europea, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria dell'11 settembre 2007 n. CCI 2007 CB 163 PO 046, che adotta il programma comunitario INTERREG IV C;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158;

Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le procedure di gestione finanziaria degli interventi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per la programmazione 2007/2013;

Considerato che la Regione Sicilia partecipa, fra gli altri, attraverso il dipartimento degli interventi infrastrutturali al progetto 0592R2: "RURAL DEVELOPMENT PLAYERS - RURALAND" elaborato nell'ambito del predetto programma INTERREG IV C;

Vista la nota del 22 febbraio 2010, con la quale viene comunicata alla Regione capofila l'approvazione del predetto progetto da parte dell'autorità di gestione del Programma INTERREG IV C;

Vista la convenzione stipulata il 4 marzo 2010 fra la Regione Nord-Passo di Calais (Francia) e il Ministero regionale dell'agricoltura e pesca della Siviglia (Andalusia - Spagna), rispettivamente, in qualità di autorità di gestione e capofila del progetto RURALAND;

Visto l'Application Form stipulato il 27 gennaio 2010 fra il Ministero regionale dell'agricoltura e pesca della Siviglia (Andalusia - Spagna) capofila del progetto RURALAND e il dipartimento degli interventi infrastrutturali della Regione siciliana, in qualità di partner;

Vista la nota dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, dipartimento degli interventi infrastrutturali prot. n. 28875 del 29 marzo 2010, con la quale si richiede l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa e la contestuale iscrizione, in termini di competenza, della somma di euro 150.000,00 per il progetto RURALAND (di cui euro 112.500,00 fondi comunitari ed euro 37.500,00 cofinanziamento nazionale);

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474/10, le necessarie variazioni onde consentire l'attivazione degli interventi su menzionati;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore per l'economia n. 474/2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni Competenza (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali	
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B. 10.3.2.6.2 - <i>Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali</i>	+ 150.000,00
di cui ai capitoli	
(Nuova istituzione)	
4739 Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Interreg IV C. 021501 14 V	+ 112.500,00
(Nuova istituzione)	
4738 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Interreg IV C. 021502 11 V	+ 37.500,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI	
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 10.3.2.6.99 - <i>Altri investimenti</i>	+ 150.000,00
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
546066 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Interreg IV C. 210109 040201 V	+ 150.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 aprile 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.16.1170)017

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il

bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 del Consiglio;

Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;

Vista la nota n. 1260 del 25 marzo 2010, con la quale l'autorità di gestione del PO FSE 2007-2013, in relazione alla richiesta avanzata dall'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con nota n. 328 del 23 marzo 2010, chiede l'iscrizione, su apposito capitolo del bilancio della Regione, dell'importo di euro 76.000,00 per il pagamento delle spettanze ai competenti dei nuclei tecnici di valutazione dei progetti POR FSE 2007-2013;

Considerato che nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 è stata iscritta presso la rubrica dell'istruzione e della formazione, sul capitolo 716003, la somma di € 12.595.000,00 per far fronte al pagamento dell'assistenza tecnica - asse VI, obiettivo specifico N - e che pertanto è possibile effettuare una variazione compensativa attingendo dal suddetto capitolo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nella spesa, al capitolo 720004 di nuova istituzione la somma di € 76.000,00 con la contemporanea riduzione, per il medesimo importo, del capitolo 716003;

Ritenuto, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010, alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni Competenza (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 9.2.2.6.99 - Altri investimenti	- 76.000,00
di cui al capitolo	
716003 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico VI.N del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	- 76.000,00
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale dell'agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO 6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 6.4.2.6.99 - Altri investimenti	+ 76.000,00
di cui al capitolo	
(Nuova istituzione)	
720004 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo specifico VI.N del Programma operativo regionale FSE 2007-2013	+ 76.000,00
Codici: 21.01.09 - 010399 - V	
L. n. 183/87; Reg. CE n. 1083/2006; Reg. CE n. 1828/2006	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 aprile 2010.

EMANUELE

(2010.17.1237)017

DECRETO 21 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010, prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 2706 del 29 luglio 2009, con la quale la Soprintendenza del mare chiede all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione di avviare l'iter procedurale per l'istituzione di apposito capitolo finalizzato al pagamento della missione diretta dal prof. Sebastiano Tusa in Libia per il progetto MAE - Underwater Libyan Project "Antichi porti della Cirenaica" a seguito dell'accoglimento nella richiesta di contributo per l'anno 2008 da parte del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota n. 104462 del 4 dicembre 2009, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale beni culturali - trasmette la predetta nota della Soprintendenza del mare allegando la quietanza di versamento di € 6.998,19 da parte del Ministero degli affari esteri e chiedendo l'istituzione di un capitolo di spesa con contestuale variazione in aumento del medesimo importo;

Vista la quietanza n. 5618 del 2 febbraio 2010, riscontrato al S.I., con cui è stata versata sul capitolo di entrata 3438 del bilancio della Regione la somma di € 6.998,19;

Ravvisata la necessità iscrivere, in entrata al capitolo 3438 e nella spesa al capitolo di nuova istituzione 376575, l'importo di euro 6.998,19 in aumento della dotazione di competenza;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 474 dell'1 aprile 2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni competenza (euro)	
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana		
TITOLO	1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B.	3.2.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+	6.998,19
	di cui al capitolo		
	3438 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione	+	6.998,19
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA			
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana		
TITOLO	1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO	3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.	3.2.1.3.3 - <i>Beni culturali ed ambientali</i>	+	6.998,19
	di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)		
	376575 Spese per la realizzazione del progetto MAE-Underwater Libyan Project "Antichi porti della Cirenaica"	+	6.998,19
	Codici: 02.02.10 - 08.02.00 - V		
	D.P.R. n. 18/67		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 aprile 2010.

EMANUELE

(2010.17.1238)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 29 aprile 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 dicembre 2009, concernente approvazione della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013 "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 309978 del 31 dicembre 2009, con il quale all'ing. Ferdinando Dalle Nogare è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il Quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, di "Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate";

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, adottato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 18 settembre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 18 ottobre 2007, relativa al "PO FESR Sicilia 2007/2013 - Adozione definitiva";

Visto il decreto presidenziale del 31 ottobre 2007, di emanazione della sopra citata delibera;

Visto il PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 27 agosto 2009, di modifica della scheda "Linee di intervento 2.4.1.1" dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013;

Viste le linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;

Considerato che l'asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali" del PO FESR Sicilia 2007-2013 individua 4 obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per ogni linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo stesso;

Visto l'obiettivo specifico 2.4 "Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto" e il relativo obiettivo operativo 2.4.1 "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti", da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.1.1 "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale";

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2009 con la quale è stata approvata la proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che contempla l'allocazione delle risorse ai dipartimenti attuatori;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, adottato con ordinanza commissariale n.1166 del 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di azione del "QSN 2007-2013", per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07_Quantità di rifiuto urbano procapite smaltito in discarica (Kg. 230), s. 08_Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%) e s. 09_Quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (20%);

Considerato che la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1, discussa e concordata nei contenuti dai funzionari dei dipartimenti regionali e dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, riunitosi presso la sede dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque nei giorni di 17 novembre 2009, 19 novembre 2009 e 10 dicembre 2009, è stata approvata dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con decreto n. 486 del 24 dicembre 2009 e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4, parte I, del 29 gennaio 2010;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della stessa a seguito delle richieste da parte delle autorità d'ambito, condivise da questo dipartimento, e alle ulteriori osservazioni pervenute con nota prot. n. 3673 del 26 febbraio 2010 e prot. n. 4946 del 12 marzo 2010 da parte del dipartimento regionale della programmazione;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1 allegata al presente decreto, per la selezione con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento 2.4.1.1 P.O. F.E.S.R. 2007/2013, che modifica e integra quella approvata dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con decreto n. 486 del 24 dicembre 2009.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Lo stesso decreto ed il relativo allegato sono disponibili all'indirizzo internet www.euroinfoscilia.it.

Art. 3

Il termine per la presentazione dei progetti è di 30 giorni sia per progetti riguardanti acquisizione di beni e servizi che per quelli riguardanti realizzazione di infrastrutture e decorreranno dalla nuova pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2010.

DALLE NOGARE

Allegato

P.O. FESR SICILIA 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.1

"Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti"

Circolare attuativa della linea di intervento 2.4.1.1

"Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale"

Con nota prot. n. 30157 del 26 agosto 2008, oggetto P.O. FESR Sicilia 2007-2013. Obiettivo operativo 2.4.1 "Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti", l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, nelle more di avviare l'attivazione della linea di intervento 2.4.1.1, invitava gli enti interessati a presentare dei progetti preliminari, al fine di consentire una prima quantificazione del fabbisogno complessivo e dare avvio alle fasi concertative, con l'attivazione dei tavoli settoriali con il partenariato previsti dal Protocollo della concertazione.

Con la presente circolare si intende dare attuazione all'Attivazione linea di intervento 2.4.1.1 (categ. 44) "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale" del Programma operativo FESR 2007-2013 della Regione siciliana, invitando i beneficiari finali, che hanno presentato i progetti preliminari alla data del 30.10.2008, alla presentazione dei progetti definitivi per l'ammissione al finanziamento. La successiva erogazione delle somme sarà vincolata alla verifica della cantierabilità del progetto.

1 - BENEFICIARI

La presente circolare ha come scopo la presentazione delle istanze per accedere ai relativi finanziamenti e come destinatari i beneficiari individuati dal P.O. F.E.S.R. 2007-2013, e precisamente: la Regione siciliana e Agenzie regionali, gli ATO rifiuti.

2 - MODALITÀ ATTUATIVE

La modalità di attuazione della linea di intervento prevista è sia a regia che a titolarità regionale.

3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La quota di finanziamento che viene destinata per la realizzazione dei progetti della linea di intervento 2.4.1.1 è € 29.362.916,09. Le predette risorse possono essere incrementate in relazione ad altre eventuali risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rinunce o revocche di istanze già finanziate.

4 - OBIETTIVI - TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La realizzazione degli interventi proposti pone come obiettivo quello di concorrere, oltre ad una corretta gestione dei rifiuti con un

incremento dei livelli di raccolta differenziata in linea con i valori stabiliti dalla normativa nazionale o regionale, anche al raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07_Quantità di rifiuto urbano procapite smaltito in discarica (Kg. 230), s. 08_Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%) e s. 09_Quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (20%).

Le tipologie progettuali ammesse al finanziamento sono quelle già individuate nella nota prot. n. 30157 del 26/08/2008 e per le quali sono già stati presentati dei progetti preliminari.

Ad ognuna di esse, con la presente circolare, viene assegnata una quota parte della dotazione finanziaria della linea di intervento 2.4.1.1, che servirà alla realizzazione dei progetti definitivi secondo la graduatoria determinata con le valutazioni di cui al successivo punto 7.

TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI	RISORSE ASSEGNATE
Progetti di compostaggio domestico	1.468.145,83
Realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, o ampliamento di quelli già realizzati, per coprire le necessità derivanti dai nuovi obiettivi di raccolta dell'umido	5.872.583,20
Progetti di raccolta differenziata che includano la fornitura di mezzi e attrezzature	5.872.583,20
Progetti di comunicazione e sensibilizzazione per la R.D.	1.468.145,83
Realizzazione di centri comunali di raccolta con area RAEE o inserimento dell'area RAEE in quelli esistenti	4.404.437,40
Realizzazione di impianti di selezione per R.D.	4.404.437,40
Ampliamento di impianti di discarica, o realizzazione di nuovi impianti di discarica, per rifiuti solidi urbani, con impianto a regime di pre-trattamento	4.404.437,40
Realizzazione di impianti per inerti	1.468.145,83
Totali	29.362.916,09

Nell'attuazione degli stessi si dovrà, inoltre, tenere conto delle tipologie di interventi individuati dal Piano di azione per gli obiettivi di servizio per integrarle all'interno dei progetti prodotti (ad esempio i centri comunali di raccolta dovranno essere realizzati nelle modalità previste dall'intervento B - "Centro ecologico multimediale", mentre i progetti di raccolta differenziata dovranno corrispondere a quelli previsti dall'intervento A - "Porta a porta convenzionato" o dall'intervento D - "Cassonetto intelligente".

Nell'elaborazione dei progetti, una particolare attenzione dovrà essere riservata a tutte quelle attività che prevedono il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, in quanto fondamentale nella prevenzione della produzione dei rifiuti e nella gestione degli stessi,

quindi dovrà essere stimolata attraverso azioni di sensibilizzazione diffuse e periodiche campagne di comunicazione, peraltro già avviate nella quasi totalità degli ATO siciliani.

Il soggetto proponente deve presentare apposite fidejussioni, per la quota di finanziamento, escutibili a prima richiesta, a favore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, conformi alla normativa vigente in materia, a garanzia che il finanziamento vada a buon fine e che i controlli non diano luogo a disimpegno delle somme, fidejussioni che saranno svincolate dopo la chiusura del P.O. (2020), una volta esitati positivamente tutti i controlli.

I beneficiari del contributo devono dichiarare, fin dall'ammissione al finanziamento, che procederanno, per l'affidamento dei lavori o per la fornitura di beni e servizi, a indire le procedure di gara che sono quelle della pubblica gara, così come previsto dalla legislazione vigente, sia nazionale che comunitaria.

All'atto della richiesta, nonché all'atto del finanziamento, il richiedente deve allegare anche la certificazione di regolarità contributiva, mediante presentazione del DURC.

Tra gli allegati progettuali il richiedente deve depositare anche il piano finanziario dal quale si devono ricavare gli investimenti ed i costi di esercizio e quindi la tariffa che l'impianto praticherà in capo a imprese e cittadini.

Alle successive procedure di gara pubblica per affidamento dei lavori o per la fornitura di beni e servizi vanno applicate le clausole di autotutela (Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione siciliana il 12 luglio 2005) in merito a tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre alla certificazione antimafia come previsto dal D.P.R. del 03 giugno 1998, n. 252.

5 - SPESE ELEGGIBILI

Per l'attivazione degli interventi oggetto del presente avviso devono essere rispettate le disposizioni di cui al:

- ✓ Reg. (CE) n. 1083/2006;
- ✓ Reg. (CE) n. 1828/2006;
- ✓ Reg. (CE) n. 1080/2006;
- ✓ D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008;

L'IVA è considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non sia trasferibile e, quindi, costituisca un costo effettivo.

6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi presentati dovranno avere come requisiti di ammissibilità previsti dal P.O. 2007-2013:

- ✓ Titolarità del soggetto proponente;
- ✓ Livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
- ✓ Coerenza con pianificazione regionale, piani d'ambito;
- ✓ Coerenza con la gerarchia comunitaria dei rifiuti (interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti, riciclaggio e compostaggio, recupero di materiali ed energetico - in ordine di priorità - inclusi nella pianificazione regionale) - direttiva quadro sui rifiuti (Dir n. 2006/12/CE);

7 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Le proposte presentate saranno valutate secondo i criteri di selezione previsti dal P.O. 2007-2013, ai quali verrà attribuito un punteggio, e precisamente:

CRITERI	PONDERAZIONE	Punteggio massimo
Qualità della progettazione. Verrà presa in considerazione la presenza, oltre degli elaborati concernenti il "Progetto definitivo", degli elaborati riguardanti lo "Studio di fattibilità", del "Progetto preliminare" e del "Progetto esecutivo" (completi di tutti gli elaborati previsti dalle normative)	Studio di fattibilità = 1 Progetto preliminare = 1 Progetto esecutivo = 3	5
Quantitativo di rifiuti riutilizzati (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formula $(QRR_i/QRR_{max}) \times 15$, dove QRR_i è la percentuale di rifiuti riutilizzati relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e QRR_{max} è la percentuale di rifiuti riutilizzati massima	$(QRR_i/QRR_{max}) \times 15$	15
Riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formula $(RRSD_i/RRSD_{max}) \times 15$, dove $RRSD_i$ è la percentuale di riduzione di rifiuti smaltiti in discarica, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $RRSD_{max}$ è la percentuale di riduzione di rifiuti smaltiti in discarica massima	$(RRSD_i/RRSD_{max}) \times 15$	15
Rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formula $(RDComp_i/RDComp_{max}) \times 15$, dove $RDComp_i$ è la percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $RDComp_{max}$ è la percentuale rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio massima	$(RDComp_i/RDComp_{max}) \times 15$	15

CRITERI	PONDERAZIONE	Punteggio massimo
Energia recuperata (MWh) con punteggio calcolato secondo la formula $(ER_i/ER_{max}) \times 5$, dove ER_i è la percentuale di energia recuperata, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e ER_{max} è la percentuale di energia recuperata massima	$(ER_i/ER_{max}) \times 5$	5
Tasso di partecipazione finanziaria che il soggetto proponente mette a disposizione per la realizzazione dell'intervento con punteggio calcolato secondo la formula $(TPFP_i/TPFP_{max}) \times 10$, dove $TPFP_i$ è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $TPFP_{max}$ è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata massima	$(TPFP_i/TPFP_{max}) \times 10$	10
Interventi ricadenti su siti che inquinano la falda, in particolare quella utilizzata ai fini idropotabili	Si = -100 No = 0	0
Interventi in ATO in cui si è attuato il passaggio dalla tassa alla tariffa	Si = 10 No = 0	10
Grado di innovazione tecnologica, impiego di BAT (Best available technologies)	Si = 5 No = 0	5
Progetti finalizzati al raggiungimento di determinate performance/target di raccolta differenziata (criteri di selezione VAS) con punteggio calcolato secondo la formula $(PTRD_i/PTRD_{max}) \times 15$, dove $PTRD_i$ è la percentuale / target di raccolta differenziata, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $PTRD_{max}$ è la percentuale / target di raccolta differenziata massima	$(PTRD_i/PTRD_{max}) \times 15$	15
Interventi che prevedano misure specifiche di mitigazione dell'impatto ambientale per i nuovi impianti (criteri di selezione VAS)	Si = 5 No = 0	5
Totale		100

A parità di punteggio conseguito sarà valutato come migliore il progetto che contenga anche un "Piano di comunicazione" mirato e differenziato per cittadini e cittadine.

Per la tipologia di interventi riguardanti acquisizione di beni e servizi le somme relative a tutte le competenze tecniche e amministrative non saranno finanziate e non dovranno comparire nel quadro economico del progetto presentato per il finanziamento.

La proposta dovrà indicare a quali delle azioni previste nel "Piano di azione per gli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013" si è fatto riferimento nella redazione del progetto e quale impatto l'intervento proposto avrà nel periodo di programmazione 2007-2013 in termini di incremento dei target degli obiettivi di servizio (s. 07 _Quantità di rifiuto urbano procapite smaltito in discarica (Kg. 230), s. 08 _Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (40%) e s. 09 _Quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (20%). Si dovranno, inoltre, indicare gli step intermedi di controllo e le modalità di misurazione dei target degli obiettivi di servizio e dei valori indicati nelle schede di valutazione dei progetti di cui al punto 7. In caso di esito finale negativo del controllo sarà revocato il finanziamento ed escussa la fidejussione.

I progetti verranno ammessi a finanziamento nell'ordine delle graduatorie, secondo le tipologie progettuali di cui al punto 4 della presente circolare, sino ad esaurimento delle somme assegnate ad ognuna di essa e resteranno in graduatoria per eventuali integrazioni della dotazione finanziaria.

L'Agenzia procederà alla revoca del finanziamento ed all'escussione per la corrispondente quota parte della fidejussione nel caso in cui, entro il diciottesimo mese dalla data di trasmissione del decreto di concessione del finanziamento, non siano state rendicontate spese ammissibili per almeno il 50% del costo complessivo della proposta.

8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la presentazione delle proposte, il soggetto responsabile dell'intervento deve far pervenire la documentazione prevista, riportando in oggetto la seguente dizione "Linea di intervento 2.4.1.1 - "Azioni di sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della pianificazione regionale", entro 30 giorni dalla nuova pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, al seguente indirizzo: Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, via Catania n. 2 - 90146 Palermo.

A seguito delle modifiche apportate dalla nuova circolare attuativa, i soggetti responsabili dell'intervento che hanno già inviato la documentazione prevista, potranno integrare la stessa entro i termini sopra descritti.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, provvederà alla determinazione delle graduatorie, a seguito delle istruttorie di valutazione, entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti.

9 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari devono porre in essere tutte le azioni informative e di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunita-

rio, in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell'autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell'8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006).

(2010.19.1454)131

DECRETO 29 aprile 2010.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 dicembre 2009, concernente approvazione della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1 del P.O. FESR 2007/2013 "Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 309978 del 31 dicembre 2009, con il quale all'ing. Ferdinando Dalle Nogare è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il Quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, di "Attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013- Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate";

Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, adottato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 18 settembre 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 18 ottobre 2007, relativa al "PO FESR Sicilia 2007/2013 - Adozione definitiva";

Visto il decreto presidenziale del 31 ottobre 2007, di emanazione della sopra citata delibera;

Visto il PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;

Viste le linee guida per l'attuazione adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;

Considerato che l'asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali" del PO FESR Sicilia 2007-2013 individua 4 obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per ogni linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo stesso;

Visto l'obiettivo specifico 2.4 "Migliorare l'efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto" e il relativo obiettivo operativo 2.4.2 "Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota sperimentali" da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.2.1 "Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio";

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2009, con la quale è stata approvata la proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007-2013 che contempla l'allocazione delle risorse ai dipartimenti attuatori;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di azione del "QSN 2007-2013", per il raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07_ quantità di rifiuto urbano pro capite smaltito in discarica (Kg. 230), s. 08 _percentuale rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti (40%) e s. 09 _quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (20%);

Considerato che lo schema della circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1 è stata discussa e concordata nei contenuti dai funzionari dei dipartimenti regionali e dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, riunitosi presso la sede dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque nei giorni di 17 novembre 2009, 19 novembre 2009 e 10 dicembre 2009;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della stessa a seguito delle osservazioni pervenute con nota prot. n. 3673 del 26 febbraio 2010 e prot. n. 4946 del 12 marzo 2010 da parte del dipartimento regionale della programmazione;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata la circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1 allegata al presente decreto, per la selezione, con procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento 2.4.2.1 P.O. F.E.S.R. 2007/2013, che modifica e integra quella approvata dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con decreto n. 487 del 24 dicembre 2009.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Lo stesso decreto, l'avviso ed il relativo allegato saranno disponibili all'indirizzo internet www.euroinfosicilia.it.

Art. 3

I termini per la presentazione dei progetti, 30 giorni, decorreranno dalla nuova pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 aprile 2010.

DALLE NOGARE

Allegato

P.O. FESR SICILIA 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.4.2

"Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota sperimentali"

Circolare attuativa della linea di intervento 2.4.2.1

"Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio".

Il nuovo Programma operativo, dall'analisi del precedente periodo di programmazione, ha fatto emergere che il contributo del POR alla realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti (misura 1.14) è stato effettuato agendo sia sulle attività di comunicazione e sensibilizzazione su temi attinenti la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, che, al giugno 2005, hanno interessato complessivamente una popolazione di riferimento pari a circa 5.000.000 di cittadini distribuiti su tutti i 27 ATO, sia sulla realizzazione di infrastrutture (centri comunali di raccolta, isole ecologiche, impianti di compostaggio, mezzi e attrezzature per la raccolta differenziata, impianti per la selezione e valorizzazione dei rifiuti).

La quota regionale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata nel periodo 2000/2003 è passata dall'1,9% al 5,7%, quota comunque lontana dall'obiettivo fissato dal Dlgs n. 22/97 e smi.

Alla luce della precedente programmazione, il P.O. FESR Sicilia 2007-2013 individua quattro obiettivi operativi che consentiranno un miglioramento della performance regionale in tema di gestione dei rifiuti in linea con gli orientamenti comunitari.

In particolare l'obiettivo operativo 2.4.2 "Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota sperimentali" mira ad incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, che possono significativamente contribuire all'innalzamento della percentuale e alla successiva diffusione di best practices, anche attraverso iniziative pilota sperimentali presso le utenze target selezionate.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con la presente circolare, intende dare avvio all'attuazione della linea di intervento 2.4.2.1 "Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio".

1 - BENEFICIARI

La presente circolare ha come scopo la presentazione delle istanze per accedere ai relativi finanziamenti e come destinatari i beneficiari individuati dal P.O. F.E.S.R. 2007-2013: la Regione siciliana, gli ATO rifiuti, le aziende pubbliche.

2 - MODALITA' ATTUATIVE

La modalità di attuazione della linea di intervento prevista è l'Accordo di programma o Protocollo d'intesa, che dovrà sempre coinvolgere il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ed è auspicabile il coinvolgimento del consorzio nazionale di imballaggio.

3 - OBIETTIVI E TIPOLOGIE PROGETTUALI AMMISSIBILI

La realizzazione degli interventi proposti dovrà concorrere, oltre ad una corretta gestione dei rifiuti con un incremento dei livelli di

raccolta differenziata in linea con i valori stabiliti dalla normativa nazionale o regionale, anche al raggiungimento degli obiettivi di servizio del Programma operativo 2007-2013 (s. 07_Quantità di rifiuto urbano pro-capite smaltito in discarica (Kg. 230), s. 08_Percentuale rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti (40%) e s. 09_Quantità di frazione umida, proveniente dalla raccolta differenziata, trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità (20%).

Nella realizzazione degli stessi si dovrà, inoltre, tenere conto delle tipologie di interventi individuati dal Piano di azione per integrarle all'interno dei progetti prodotti.

Vengono di seguito riportate le azioni previste, diversificate per soggetto attuatore.

Interventi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti attuate da soggetti pubblici:

Intervento A - "Porta a porta convenzionato";

Intervento B - "Centro ecologico multimediale";

Intervento C - "Eco piazze";

Intervento D - "Cassonetto intelligente";

Intervento E - "Acquisti verdi per la pubblica amministrazione finalizzati alla prevenzione nel campo dei rifiuti";

Intervento F - "Strumenti economici-ecofiscalità";

Intervento G - "Attuazione di bandi e premi per iniziative nel campo della prevenzione dei rifiuti";

Intervento H - "Promozione del compostaggio";

Intervento I - "Gestione sostenibile di feste, sagre e di servizi mensa".

Per il raggiungimento dei target di riferimento al 2013, previsti dal Piano di azione, si ritiene prioritaria, fra gli interventi sopra descritti, l'immediata attivazione del servizio di raccolta differenziata con modalità "porta a porta".

Tale priorità deriva da una scrupolosa analisi condotta sulle principali esperienze, nazionali ed estere, di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. Infatti, solo laddove tali sistemi hanno trovato una diffusa implementazione, si sono potute raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata, con una conseguente diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica.

Nell'elaborazione dei progetti, una particolare attenzione dovrà essere riservata a tutte quelle attività che prevedono il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini, in quanto fondamentale nella prevenzione della produzione dei rifiuti e nella gestione degli stessi, quindi dovrà essere stimolata attraverso azioni di sensibilizzazione diffuse e periodiche campagne di comunicazione, peraltro già avviate nella quasi totalità degli ATO siciliani.

Il soggetto proponente deve presentare apposite fidejussioni, per la quota di finanziamento, escutibili a prima richiesta a garanzia dell'intero importo del progetto, a favore del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, conformi alla normativa vigente in materia, che saranno svincolate dopo la chiusura del P.O., una volta esitati positivamente tutti i controlli.

I beneficiari del contributo devono dichiarare, fin dall'ammissione al finanziamento, che procederanno, per affidamento dei lavori o per la fornitura di beni e servizi, a indire le procedure di gara che sono quelle della pubblica gara così come previsto dalla legislazione vigente, sia nazionale che comunitaria.

All'atto della richiesta, nonché all'atto del finanziamento, il richiedente se titolare di contratti con i comuni deve allegare anche

la certificazione di regolarità contributiva, mediante presentazione del DURC.

Tra gli allegati progettuali il richiedente deve depositare anche il piano finanziario, dal quale si devono ricavare gli investimenti ed i costi di esercizio e quindi la tariffa che l'impianto praticherà in capo a imprese e cittadini.

Alle successive procedure di gara pubblica per affidamento dei lavori o per la fornitura di beni e servizi vanno applicate le clausole di autotutela (Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Siciliana il 12 luglio 2005) in merito a tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre alla certificazione antimafia come prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4 - DOTAZIONE FINANZIARIA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La quota di finanziamento che viene destinata per la realizzazione dei progetti è pari al 70% della dotazione complessiva della linea di intervento, per complessivi € 27.506.898,95, al netto dell'importo del progetto "Palermo Differenzia" già attivato dall'ARRA a seguito di un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente, il CONAI, il comune di Palermo, l'ATO PA3 e l'AMIA.

Le predette risorse possono essere incrementate in relazione ad altre eventuali risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovesse rendersi disponibili, anche a seguito di rinunce o revocche di istanze già finanziate.

5 - SPESE ELEGGIBILI

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso devono essere rispettate le disposizioni di cui ai:

- ✓ Reg. CE n. 1083/2006;
- ✓ Reg. CE n. 1828/2006;
- ✓ Reg. CE n. 1080/2006;
- ✓ D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

L'IVA è considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non sia trasferibile, quindi costituisca un costo effettivo.

6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Gli interventi presentati dovranno avere come requisiti di ammissibilità previsti dal P.O. 2007-2013:

- ✓ Titolarità del soggetto proponente;
- ✓ Livello di progetto definitivo se cantierabile o esecutivo, in caso diverso munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto;
- ✓ Coerenza con pianificazione regionale, piani d'ambito;
- ✓ Coerenza con la gerarchia comunitaria dei rifiuti (interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti, riciclaggio e compostaggio, recupero di materiali ed energetico - in ordine di priorità - inclusi nella pianificazione regionale) - direttiva quadro sui rifiuti (Dir n. 2006/12/CE);

7 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Le proposte presentate saranno secondo i criteri di selezione previsti dal P.O. 2007-2013, ai quali verrà attribuito un punteggio, e precisamente:

CRITERI	PONDERAZIONE	Punteggio massimo
Qualità della progettazione. Verrà presa in considerazione la presenza, oltre degli elaborati concernenti il "Progetto definitivo" degli elaborati riguardanti lo "Studio di fattibilità", del "Progetto preliminare" e del "Progetto esecutivo" (completi di tutti gli elaborati previsti dalle normative)	Studio di fattibilità = 1 Progetto preliminare = 1 Progetto esecutivo = 3	5
Tasso di partecipazione finanziaria privata con punteggio calcolato secondo la formula $(TPFP_i/TPFP_{max}) \times 15$, dove $TPFP_i$ è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata, relativo all'offerta dell'iesimo concorrente e $TPFP_{max}$ è la percentuale del tasso di partecipazione finanziaria privata massima	$(TPFP_i/TPFP_{max}) \times 15$	15
Grado di innovazione tecnologica, impiego di BAT (Best available technologies)	Si = 5 No = 0	5
Interventi di comunicazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati presso l'utenza target	Si=5 No=0	5
Capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti calcolata secondo la formula $(CCRR_i/CCRR_{max}) \times 25$, dove $CCRR_i$ è la percentuale di capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $CCRR_{max}$ è la percentuale di capacità di contribuire alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti massima	$(CCRR_i/CCRR_{max}) \times 25$	25
Territorio e popolazione servita calcolati secondo la formula $(TPS_i/TPS_{max}) \times 15$, dove TPS_i è la percentuale di territorio e popolazione servita, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e TPS_{max} è la percentuale di territorio e popolazione servita massima	$(TPS_i/TPS_{max}) \times 15$	15

CRITERI	PONDERAZIONE	Punteggio massimo
Rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio (tonn.) con punteggio calcolato secondo la formula $(RDComp_i/RDComp_max) \times 25$, dove $RDComp_i$ è la percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio, relativa all'offerta dell'iesimo concorrente e $RDComp_max$ è la percentuale rifiuti avviati alla raccolta differenziata / compostaggio massima	$(RDComp_i/RDComp_max) \times 25$	25
Progetti che prevedono sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti (Criteri di selezione VAS)	Si=5 No=0	5
Totale		100

A parità di punteggio conseguito sarà valutato come migliore il progetto che contenga anche un "Piano di comunicazione" mirato e differenziato per cittadini e cittadine.

Inoltre, per le ATO, a parità di punteggio, sarà considerato positivamente il passaggio dalla tassa alla tariffa.

Nelle richieste dovrà essere indicata l'eventuale quota di finanziamento che l'ente proponente pone a suo carico, specificando le relative voci dell'intervento e tenendo presente che tutte le somme relative alle competenze tecniche ed amministrative per la realizzazione dell'intervento, nonché le somme necessarie per le eventuali espropriazioni, dovranno essere a carico del soggetto proponente e costituiscono quota parte del tasso di partecipazione all'intervento.

La proposta dovrà indicare, per ognuna delle azioni, quale impatto l'intervento proposto avrà nel periodo di programmazione, l'incremento previsto per i target degli obiettivi di servizio, gli step intermedi di controllo e le modalità di misurazione.

I progetti verranno ammessi a finanziamento nell'ordine delle graduatorie sino ad esaurimento delle somme disponibili.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti procede alla revoca del finanziamento nel caso in cui, entro il diciottesimo mese dalla data di trasmissione del decreto di concessione del finanziamento, non siano state rendicontate spese ammissibili per almeno il 50% del costo complessivo della proposta.

8 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per la presentazione delle proposte, il soggetto responsabile dell'intervento deve far pervenire la documentazione prevista, riportando in oggetto la seguente dizione "Linea di intervento 2.4.2.1 - Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i consorzi nazionali di imballaggio", entro 30 giorni dalla pubblicazione, al seguente indirizzo: Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, via Catania n. 2 - 90146 Palermo.

A seguito delle modifiche apportate dalla nuova circolare attuativa, i soggetti responsabili dell'intervento che hanno già inviato la documentazione prevista potranno integrare la stessa entro i termini sopra descritti.

Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvederà alla determinazione delle graduatorie a seguito delle istruttorie di valutazione entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti.

9 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari devono porre in essere tutte le azioni informative e di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell'autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell'8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (regolamento CE n. 1828/2006).

(2010.19.1454)131

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 5 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 4 novembre 2009, n. 12, relativo alle "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2010 e del

Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse II Occupabilità ed asse III Inclusion sociale".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la "Decisione QSN");

Visto il Programma operativo obiettivo Convergenza Sicilia FSE 2007/2013 della Regione siciliana approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) n. 6722 del 18 dicembre 2007;

Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, concernente il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissi-

bilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013, versione II, del 25 maggio 2009, approvato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;

Vista la Pista di controllo P.O.R. FSE 2007/2013 Regione Sicilia PdC dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, adottata con decreto n. 1528/II-Istr. del 13 aprile 2010, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti;

Viste le "Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" approvate con decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

Visto l'avviso pubblico n. 12 del 4 novembre 2009 "Direttive per la programmazione e presentazione dei progetti a valere del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa 2010 e del Programma operativo obiettivo Convergenza 2007/13, Fondo sociale europeo Regione siciliana - asse II Occupabilità ed asse III Inclusione sociale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 6 novembre 2009;

Visto il decreto n. 3029 del 9 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009, registro n. 1, foglio n. 133, con il quale è stato costituito il nucleo tecnico di valutazione dei progetti presentati a valere dell'avviso n. 12 del 4 novembre 2009;

Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità eseguita a cura del servizio programmazione del dipartimento istruzione e della formazione professionale, sono state ritenute ammissibili a valutazione n. 954 proposte progettuali;

Vista la nota n. 2 del 4 maggio 2010 con la quale il nucleo di valutazione ha trasmesso le graduatorie tecniche relative all'avviso n. 12 del 4 novembre 2009;

Vista la disponibilità delle risorse a valere sull'asse II Occupabilità, obiettivo specifico D, e sull'asse III Inclusione sociale, obiettivo specifico G;

Considerato che, con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 il 2 aprile 2010 è stata prevista l'allocazione di risorse, per l'avviso n. 12 del 4 novembre 2009 a valere sull'asse II Occupabilità, obiettivo specifico D), del P.O.R. FSE, pari a € 40.000.000,00, e che l'Amministrazione si riserva, previa verifica circa la disponibilità di ulteriori risorse, di incrementare le suddette somme;

Considerato, altresì, che sono allocate le risorse disponibili per il dipartimento formazione professionale a valere sull'asse III Inclusione sociale, obiettivo specifico G), pari a € 8.000.000,00;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 12/09;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopraccitato e ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio e importo richiesto, in posizione utile relativamente alla capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui all'allegato 1 (riferito all'asse II Occupabilità) e all'allegato 2 (riferito

all'asse III Inclusione sociale) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Considerato che, in taluni casi, alcuni enti gestori hanno chiesto un intervento prevedendo costi superiori rispetto ai parametri definiti nel vademecum FSE ovvero nell'avviso, l'Amministrazione si riserva di richiedere una apposita rimodulazione del progetto.

Art. 3

L'Amministrazione si riserva la possibilità, successivamente all'espletazione delle dovute verifiche circa la reperibilità di ulteriori risorse disponibili, di incrementare le somme allocate.

Art. 4

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopraccitato ed esclusi dal finanziamento in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100, di cui all'allegato 1a (riferito all'asse II Occupabilità) e all'allegato 2a (riferito all'asse III Inclusione sociale), che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termine preteritorio di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la prevista pubblicazione ed immesso nel sito ufficiale del FSE: <http://www.sicilia-fse.it>, nonché nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 maggio 2010.

MONTEROSSO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito www.sicilia-fse.it.

(2010.18.1396)137

DECRETO 13 maggio 2010.

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere sull'avviso pubblico 29 maggio 2009, n. 8, per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze. Programma operativo, obiettivo Convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo, Regione siciliana - asse I Adattabilità - asse II Occupabilità.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 379 del 28 dicembre 2006 sull'applicazione del regime “*de minimis*” (il “Regolamento *de minimis*”);

Visto il regolamento CE n. 800/2008 (art. 38) della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 214 del 9 agosto 2008, (il “Regolamento di esenzione generale”) con particolare riferimento ai suoi artt. 38 e 39 in materia di aiuti alla formazione ed al suo allegato I recante la definizione di PMI;

Considerata la comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C16/01) (il “Quadro temporaneo”);

Visto il DPCM 3 giugno 2009, concernente le modalità per l'applicazione della comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (il “DPCM”);

Vista la decisione comunitaria di approvazione del Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la “Decisione QSN”);

Considerato che la Commissione europea DG Occupazione con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 ha approvato il Programma operativo Sicilia FSE 2007-2013 n. CI2007IT051PO003 nell'ambito dell'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, concernente il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibili-

tà della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del PO Sicilia 2007-13, versione II, del 25 maggio 2009, approvato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;

Vista la Pista di controllo POR FSE 2007-13 Regione siciliana PdC dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, adottata con decreto n. 1528/II-Istr. del 13 aprile 2010, registrata il 5 maggio 2010 alla Corte dei conti – registro 1- foglio 2 -;

Viste le “Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana” approvate con il decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

Visto l'avviso pubblico n. 8 del 29 maggio 2009 “Per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto n. 2176 dell'8 ottobre 2009 del dirigente generale del dipartimento formazione professionale registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009, registro n. 1, foglio n. 118, con il quale è stato costituito il nucleo tecnico di valutazione dei progetti presentati a valere dell'avviso n. 8 del 29 maggio 2009;

Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità eseguita a cura del servizio programmazione del dipartimento formazione professionale sono state ritenute ammissibili a valutazione n. 3033 proposte progettuali (di cui 498 a valere sull'asse I Adattabilità e 2535 a valere sull'asse II Occupabilità);

Vista la nota del 12 maggio 2010, con la quale il nucleo di valutazione trasmette le graduatorie tecniche relative all'avviso 8 del 29 maggio 2009;

Considerato che la risposta all'avviso n. 8 del 29 maggio 2009 da parte dei potenziali soggetti beneficiari è stata significativa sia sotto il profilo numerico quanto sotto quello qualitativo e che la crisi economico finanziaria che sta interessando la Regione rende l'inserimento lavorativo dei giovani e degli adulti ancora più problematico rispetto ad un recente passato;

Considerato che grazie all'avviso sopra menzionato si incide sia sull'occupabilità dei soggetti sopraindicati, incrementandone le opportunità di inserimento e permanenza nel mercato del lavoro, sia sulla definizione di un'offerta formativa ampia e diversificata utile sia per i disoccupati/inoccupati e sia per gli occupati che necessitano di una qualificazione e rafforzamento delle competenze e delle esperienze professionali;

Tenuto conto che il suddetto avviso, nel promuovere un'offerta formativa finalizzata a dar vita ad un processo di costituzione di una ampia e variegata dotazione di competenze utili sia per gli occupati che per gli inoccupati/disoccupati, ha sostenuto la definizione da parte dei soggetti attuatori proponenti di una offerta di percorsi formativi fortemente orientata a quelli che sono gli effettivi fabbisogni del contesto produttivo siciliano;

Vista la disponibilità delle risorse a valere sull'asse I Adattabilità, obiettivo specifico A, ed asse II Occupabilità, obiettivo specifico E;

Considerato che le risorse allocate per l'avviso n. 8/09 a valere sull'asse I Adattabilità, obiettivo specifico A), sono pari a € 20.000.000 e per l'asse II Occupabilità, obiettivo specifico E), del POR FSE sono pari a € 160.000.000, e che tale ammontare non soddisfa l'insieme delle proposte progettuali ritenute ammissibili dal suddetto nucleo di valutazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa la somma complessiva da allocare sull'avviso n. 8 del 29 maggio 2009 è pari complessivamente a € 180.000.000,00 di cui € 160.000.000,00 a valere sull'asse II occupabilità, obiettivo specifico E), e € 20.000.000,00, a valere sull'asse I Adattabilità, obiettivo specifico A).

Art. 2

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopracitato (graduatoria asse I Adattabilità e graduatoria asse II Occupabilità), e ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base al relativo punteggio e importo richiesto, in posizione utile relativamente alla capienza della dotazione finanziaria prevista, di cui all'allegato A (riferito all'asse I Adattabilità) ed all'allegato B (riferito all'asse II Occupabilità) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie provvisorie dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico sopracitato ed esclusi dal finanziamento in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100 di cui all'Allegato A1 (riferito all'asse I Adattabilità) e all'Allegato B1 (riferito all'asse II Occupabilità) che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Considerato che, in taluni casi, alcuni enti gestori hanno chiesto un intervento prevedendo costi superiori rispetto ai parametri definiti nel vademecum FSE ovvero nell'avviso, l'Amministrazione si riserva di richiedere una apposita rimodulazione del progetto.

Art. 5

L'Amministrazione si riserva, altresì, successivamente all'espletazione delle dovute verifiche circa la reperibilità di ulteriori risorse disponibili, la possibilità di incrementare le somme allocate così come indicato all'art. 1.

Art. 6

Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la prevista pubblicazione ed immesso nel sito ufficiale del FSE <http://www.sicilia-fse.it>, nonché nel sito ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 maggio 2010.

MONTEROSSO

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito www.sicilia-fse.it.

(2010.19.1483)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 25 marzo 2010.

Approvazione del bando pubblico "Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente le "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P. n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla stessa legge regionale n. 13/2009;

Visto il decreto n. 1 del 21 gennaio 2010, che identifica le strutture dipartimentali di cui avvalersi durante la fase transitoria di attuazione della riorganizzazione dipartimentale;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 5 del 13 gennaio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;

Visto il reg. CE n. 1782/2003, che prevede l'istituzione, entro l'1 gennaio 2007, di un sistema di consulenza aziendale in ogni Stato membro;

Visto il decreto n. 694/2008, che dispone la chiusura del termine di presentazione delle istanze relative al bando per "L'accREDITamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole";

Considerato che l'Assessorato delle risorse agricole ed alimentari, dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura, ritiene opportuno abilitare nuovi soggetti all'erogazione del servizio di consulenza aziendale agli agricoltori e ai detentori di aree forestali prima dell'attivazione della mis. 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" del PSR 2007-2013;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il nuovo bando per l'accREDITamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto esposto in premessa, che si intende qui pedissequamente riprodotto, è approvato il bando pubblico "Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 25 marzo 2010.

BARBAGALLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle risorse agricole e alimentari in data 15 aprile 2010 al n. 197.

Allegato

BANDO PUBBLICO

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1
Oggetto

Il presente bando attiva la procedura di accreditamento di nuovi soggetti abilitati all'erogazione del servizio di consulenza aziendale agli agricoltori e ai detentori di aree forestali. Per consulenza aziendale si intende un insieme di prestazioni tecnico-professionali finalizzate a favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui agli artt. 5 e 6 ed agli allegati II e III del reg. CE n. 73/2009, nonché dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale. Accanto a questi campi di attività obbligatori potrà essere erogata anche una consulenza più articolata tesa a favorire l'introduzione in azienda di sistemi di qualità riconosciuti ed ogni ulteriore innovazione finalizzata a migliorare la competitività globale del sistema economico-produttivo e rendere anche maggiormente sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale l'intero processo produttivo delle aziende agricole e forestali.

Art. 2
Accreditamento

Possono fare richiesta di accreditamento per la fornitura di servizi di sostituzione e/o di assistenza alla gestione aziendale per il settore agricolo ed agroalimentare le società di servizi e le associazioni di liberi professionisti, il cui statuto preveda la consulenza alle aziende agricole e/o forestali ai sensi della normativa vigente, iscritte alla camera di commercio (ove previsto dalla legge) e con apertura della partita IVA.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui al successivo art. 3.

I soggetti accreditati saranno iscritti all'albo regionale dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole, che sarà aggiornato con cadenza annuale dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti, e potranno operare nell'ambito del Sistema regionale di consulenza aziendale.

Il riconoscimento da parte dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari riguarda l'accertamento dell'effettiva affidabilità ed adeguatezza della struttura organizzativa e la verifica delle competenze ed esperienze del personale coinvolto nell'erogazione della consulenza.

Per lo svolgimento dell'attività gli organismi di consulenza dovranno avvalersi dei servizi e delle strutture già esistenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, quali:

- SIAS - Servizio informativo agrometeorologico siciliano;
- Pedologia, cartografia tematica e tutela ambientale;
- Agroservizi;
- Laboratori ASCA (Analisi e servizi per la certificazione in agricoltura);
- Servizio di verifica dell'efficienza distributiva delle macchine irroratrici, garantendo la complementarità tra servizio pubblico e privato.

All'Assessorato delle risorse agricole e alimentari sono demandati la programmazione ed il coordinamento complessivo delle attività,

in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione ed in conformità con le norme comunitarie e nazionali (in materia di sistemi di qualità, sicurezza, tracciabilità, sostenibilità ambientale, ecc.).

L'Assessorato delle risorse agricole e alimentari inoltre esercita un'azione di programmazione, indirizzo, monitoraggio, vigilanza e controllo dell'attività svolta, in coerenza e complementarità con l'attività degli altri uffici competenti nella materia.

I soggetti accreditati ed iscritti all'albo regionale dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole potranno erogare i servizi di consulenza previsti dalla misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013.

Art. 3
Requisiti per l'accREDITAMENTO

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare di disporre di risorse - in termini di personale qualificato, di infrastrutture amministrative e tecniche e di esperienza e affidabilità specifiche - idonee a garantire un servizio di consulenza di elevata qualità finalizzato al rispetto delle norme obbligatorie di applicazione della condizionalità di cui al reg. CE n. 73/2009 (Criteri di gestione obbligatoria o CGO e Buone condizioni agronomiche e ambientali o BCAA) e s.m.i. dei requisiti di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale. Inoltre, secondo la tematica di consulenza che si intende proporre e fornire, dovranno garantire un servizio di consulenza adeguato sui seguenti temi facoltativi:

- qualità dei prodotti e certificazione;
- risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
- tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
- marketing, logistica ed internazionalizzazione; innovazione e trasferimento tecnologico.

A tal fine dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda di accreditamento, i seguenti requisiti minimi:

- staff tecnico composto da:
 - a) un responsabile tecnico che abbia operato come consulente nel settore agricolo o forestale per un periodo di almeno due anni nel quinquennio antecedente l'incarico dell'organismo di consulenza;
 - b) figure professionali, dipendenti o collaboratori secondo le forme previste dalla legge, da impiegare direttamente per l'erogazione del servizio di consulenza, in possesso di adeguata e comprovata qualificazione ed esperienza nell'ambito della consulenza aziendale, in modo da garantire collettivamente la copertura di tutti gli aspetti relativi al rispetto delle norme comunitarie obbligatorie ed eventualmente di quelle facoltative;
- disponibilità di locali per le attività amministrative e tecniche;
- disponibilità delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

Come innanzi specificato, i soggetti richiedenti potranno offrire eventuali altri servizi di consulenza per il miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali; in tal caso dovranno dimostrare di disporre di risorse, in termini di personale qualificato, adeguate alla erogazione di tali servizi.

I soggetti richiedenti dovranno inoltre impegnarsi:

- a far partecipare il proprio personale ad attività formative specifiche, riconosciute e promosse anche dalla Regione al fine di rendere complementari il servizio privato e quello pubblico, nonché ad attenersi agli indirizzi programmatici e di coordinamento dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;
- a garantire, anche in ordine alla compatibilità con le specifiche disposizioni dello statuto o atto costitutivo, la libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati.

Art. 4
Incompatibilità

I partecipanti al presente bando dovranno garantire l'insussistenza di condizioni ostative o incompatibili con le attività di consulenza aziendale previste. In particolare non potranno partecipare alla presente selezione i soggetti che:

- partecipano, a qualsiasi titolo, alla gestione diretta di fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e forestale;
- sono coinvolti in attività di controllo attinenti il settore agricolo e forestale;
- sono dipendenti dell'azienda in favore della quale prestano il servizio di consulenza;
- sono legati tramite rapporto di lavoro, come dipendenti o collaboratori, ad imprese che commercializzano mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali.

In particolare, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia, non è consentito ai Centri di assistenza agricola (CAA) ed a tutti gli altri enti in analoga situazione di incompatibilità, di erogare i servizi di consulenza aziendale di cui alla presente misura. È ritenuta tuttavia compatibile la situazione relativa a eventuali soggetti che, pur operando in collaborazione con i CAA, svolgono tale attività in misura non esclusiva e sono in grado di dimostrare e documentare in modo inequivocabile all'Amministrazione regionale la non sovrapposizione dei ruoli e la separazione, al loro interno, delle funzioni svolte dalle diverse unità operative.

Art. 5

Presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di accreditamento entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando a mano o a mezzo raccomandata a/r postale o di corriere autorizzato.

Tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e completa di tutta la documentazione necessaria, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura - servizio XI - Servizi allo sviluppo, viale Regione siciliana, n° 4600 - 90146 Palermo.

La busta dovrà riportare l'indicazione e l'indirizzo del mittente e la dicitura "Bando pubblico - Accreditamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati costituisce elemento di esclusione.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello 1 allegato al presente bando, di cui costituisce parte integrante.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'organismo richiedente che rechi esplicitamente, tra i fini statutari o l'oggetto sociale, l'indicazione dell'attività di consulenza aziendale in agricoltura;
- copia della deliberazione dell'organo sociale competente di approvazione dell'intervento e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di accreditamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'organismo associativo, dalla quale risulti la qualità di legale rappresentante, che il legale rappresentante non abbia riportato condanne, né abbia carichi pendenti per reati contro la pubblica amministrazione;
- relazione sintetica sui servizi offerti, a firma del legale rappresentante;
- relazione sullo staff tecnico, dipendente o convenzionato, da impiegare direttamente per l'erogazione del servizio di consulenza, con allegati curricula da cui si evincano le competenze e le esperienze di ogni unità tecnica, a firma del legale rappresentante;
- indicazione sulle specifiche professionalità dello staff tecnico riguardo le norme di applicazione della condizionalità di cui al reg. CE n. 73/2009 (Criteri di gestione obbligatoria o CGO e Buone condizioni agronomiche e ambientali o BCAA) e s.m.i, dei requisiti di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale;
- indicazione sulle specifiche professionalità dello staff tecnico riguardo ai seguenti temi (se previsti nella consulenza offerta): qualità dei prodotti e certificazione; risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili; tecnologie di informazione e comunicazione (ICT); marketing, logistica ed internazionalizzazione; innovazione e trasferimento tecnologico;
- per il personale convenzionato: copia della convenzione, ove già stipulata, o impegno a sottoscrivere una convenzione con l'indicazione dei servizi che saranno oggetto della convenzione stessa, a firma del legale rappresentante;
- relazione sulla disponibilità (in comodato, affitto, proprietà) di adeguate infrastrutture amministrative e di personale idoneo a garantire la gestione del servizio, nonché di spazi e strumenti tecnici necessari all'attività di consulenza (sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer, software specialistici ecc.), a firma del legale rappresentante;
- relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni.

Non è consentita l'integrazione degli atti.

Il personale tecnico qualificato in relazione all'attività svolta dovrà essere in possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione conseguiti nello Stato membro UE di origine (es. iscrizione al relativo ordine o collegio professionale o altro titolo abilitante).

Art. 6

Commissione di valutazione

Una commissione composta da un presidente e da altri quattro componenti nominati dal dirigente generale del dipartimento regio-

nale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura procederà all'istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 3 saranno accreditati e iscritti all'albo regionale dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole pubblicato nei siti internet: <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste>, <http://www.euroinfoscilia.it> e <http://www.agrinnovazione.it>.

Art. 7

Norme finali

I dati personali trasmessi dai soggetti richiedenti con le domande di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Del presente bando sarà data pubblicità mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti internet: <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>, www.euroinfoscilia.it e <http://www.agrinnovazione.it>

Modello 1

SERVIZI DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura
Servizio XI - Servizi allo sviluppo
Viale Regione Siciliana n. 4600
90146 - Palermo

..... sottoscritto/a
 nat..... a prov. il
 residente a in
 via/piazza n. c.f.
 in qualità di legale rappresentante
 della ditta
 con sede legale in
 via/piazza n. tel.
 e-mail
 P. IVA

CHIEDE

che la suddetta ditta sia accreditata come Servizio di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole e abilitata ad operare nel Sistema di consulenza aziendale avviato da codesto Assessorato.

A tal fine

DICHIARA

- di essersi costituito con atto pubblico ed essersi iscritto alla Camera di commercio (con apertura di partita IVA) in data ed essere in regola con le normative di legge in materia di costituzione, registrazione, ecc.;
- di essere iscritto al registro delle imprese/ registro prefettizio al n.;
- di tenere una regolare contabilità e presentare annualmente un bilancio costituito da un conto economico e da uno stato patrimoniale;
- di avere la disponibilità di un adeguato staff tecnico, dipendente o convenzionato, in possesso di qualificazione ed esperienza nell'ambito della consulenza aziendale, che garantisca la copertura di tutti gli aspetti relativi al rispetto delle norme di applicazione della condizionalità di cui al reg. CE n. 73/2009 (Criteri di gestione obbligatoria o CGO e Buone condizioni agronomiche e ambientali o BCAA) e s.m.i, dei requisiti di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale, prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- di fornire i seguenti altri servizi di consulenza per il miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole e forestali:
 - qualità dei prodotti e certificazione;
 - risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);

- marketing, logistica ed internazionalizzazione;
- innovazione e trasferimento tecnologico;
- e di avere per tali servizi la disponibilità di personale tecnico in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza;
- di avere la disponibilità di adeguate strutture tecniche ed amministrative e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività;
- di possedere adeguata capacità economica e finanziaria;
- di impegnarsi a far partecipare il proprio personale ad attività formative specifiche, riconosciute e promosse dalla Regione e ad atterrarsi agli indirizzi programmatici e di coordinamento dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
- di impegnarsi ad avvalersi, nello svolgimento dell'attività, dei servizi e delle strutture esistenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, garantendo la complementarietà tra servizio pubblico e privato;
- di impegnarsi a garantire l'insussistenza di condizioni ostative o incompatibili con le attività di consulenza aziendale previste dalla presente misura, con particolare riferimento alla gestione diretta di fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo;
- di impegnarsi a garantire, anche in ordine alla compatibilità con le specifiche disposizioni dello statuto o atto costitutivo, la libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati;

DICHIARA INOLTRE

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, per l'espletamento della procedura prevista dal bando;

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'organismo richiedente che rechi esplicitamente, tra i fini statutari o l'oggetto sociale, l'indicazione dell'attività di consulenza aziendale in agricoltura;
- copia della deliberazione dell'organo sociale competente di approvazione dell'intervento e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di accreditamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'organismo associativo, dalla quale risulti la qualità di legale rappresentante, che il legale rappresentante non abbia riportato condanne, né abbia carichi pendenti per reati contro la pubblica amministrazione;
- relazione sintetica sui servizi offerti, a firma del legale rappresentante;
- relazione sullo staff tecnico, dipendente o convenzionato, da impiegare direttamente per l'erogazione del servizio di consulenza, con allegati curricula da cui si evincano le competenze e le esperienze di ogni unità tecnica, a firma del legale rappresentante;
- indicazione sulle specifiche professionalità dello staff tecnico riguardo le norme di applicazione della condizionalità di cui al reg. CE n. 73/2009 (Criteri di gestione obbligatoria o CGO e Buone condizioni agronomiche e ambientali o BCAA) e s.m.i. dei requisiti di sicurezza sul lavoro e dei requisiti minimi in materia forestale;
- indicazione sulle specifiche professionalità dello staff tecnico riguardo ai seguenti temi (se previsti nella consulenza offerta): qualità dei prodotti e certificazione; risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili; tecnologie di informazione e comunicazione (ICT); marketing, logistica ed internazionalizzazione; innovazione e trasferimento tecnologico;
- per il personale convenzionato: copia della convenzione, ove già stipulata, o impegno a sottoscrivere una convenzione con l'indicazione dei servizi che saranno oggetto della convenzione stessa, a firma del legale rappresentante;
- relazione sulla disponibilità (in comodato, affitto, proprietà) di adeguate infrastrutture amministrative e di personale idoneo a garantire la gestione del servizio, nonché di spazi e strumenti tecnici necessari all'attività di consulenza (sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer, software specialistici ecc.), a firma del legale rappresentante;
- relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni.

Data

Firma

(2010.19.1441)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2010.

Definizione delle quote di iscrizione per i corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi e sanitari e dirigenti di struttura complessa, e autorizzazione di moduli integrativi su tematiche attinenti la formazione manageriale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 (suppl. ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 17 gennaio, n. 13). "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale";

Visto il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 in materia di formazione manageriale, nel quale vengono fissate le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione manageriale per i dirigenti sanitari, affidando alle regioni e province autonome il compito di attivare ed organizzare tali corsi secondo i criteri e le indicazioni fissate nel documento stesso;

Visto il decreto n. 3245 del 30 dicembre 2009, con il quale è stata riordinata in maniera organica ed univoca, alla luce dei provvedimenti di riordino del S.S.R., la disciplina inerente la formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di struttura complessa delle aziende sanitarie e sono state regolamentate le modalità organizzative dei corsi;

Considerato di dover definire le entità delle quote di iscrizione per i corsi di formazione manageriale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto assessoriale;

Considerato di dover rettificare l'erroneo riferimento all'art. 12, citato all'art. 7 del decreto n. 3245/09;

Considerato di dover prevedere l'istituzione di un modulo integrativo, su tematiche attinenti alla formazione manageriale, riservato ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione dalla cui data del rilascio siano trascorsi i sette anni di validità;

Considerata l'analisi dei costi effettuata dal Cefpas di Caltanissetta per la definizione delle tariffe regionali dei corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori sanitari ed amministrativi e dirigenti di struttura complessa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono definite le quote di iscrizione per le seguenti tipologie di corsi come di seguito indicato:

1. per la partecipazione ai corsi di direttore generale di azienda sanitaria la quota di iscrizione non può superare € 4.500,00;
2. per la partecipazione ai corsi di direttore sanitario ed amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera la quota di iscrizione non può superare € 4.500,00;
3. per la partecipazione ai corsi di dirigente di struttura complessa la quota di iscrizione non può superare € 3.000,00.

Art. 2

All'art. 7 del decreto n. 3245/09 si rettifica in articolo 11 il riferimento all'articolo indicato come 12, per mero errore di stampa.

Art. 3

Sono autorizzati i moduli integrativi, su tematiche attinenti alla formazione manageriale, riservati ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione dalla cui data del rilascio siano trascorsi i sette anni di validità, sanciti dal D.P.R. n. 484/97, all'art. 7, comma 1.

Art. 4

I moduli integrativi non devono superare 1/3 della durata della formazione manageriale e la relativa quota di iscrizione non può superare il 30% dell'importo previsto per i corsi di dirigente di struttura complessa.

Art. 5

Ai fini dell'organizzazione e realizzazione dei predetti moduli integrativi, di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel decreto n. 3245/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/Sanita.

Palermo, 12 aprile 2010.

RUSSO

(2010.17.1216)102

DECRETO 20 aprile 2010.

Approvazione, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;

Vista la legge n. 475/68 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;

Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;

Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;

Visto il decreto n. 25527 del 28 maggio 1998, con il quale è stata approvata la pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta, con l'istituzione delle sedi farmaceutiche n. 4 e 5;

Visto il 2° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, che prevede che ci sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 2007 e in particolare quello relativo al comune di San Giovanni La Punta;

Considerato che per il comune di San Giovanni La Punta la popolazione residente al 31 dicembre 2007 (dati ISTAT) è di 22.136 abitanti;

Vista la nota n. 2243 dell'1 giugno 2009 del dirigente del servizio, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania al 31 dicembre 2007;

Vista l'attuale distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio del comune garantito in atto da n. 3 sedi farmaceutiche funzionanti;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie avanzata dal comune di San Giovanni La Punta non nota n. 2186 del 27 gennaio 2010;

Visto che nella superiore proposta viene identificata la zona ove istituire la sesta sede farmaceutica urbana di nuova istituzione;

Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi il 7 aprile 2010 presso la sede centrale del comune di San Giovanni La Punta;

Visto che sulla proposta di nuova distribuzione del servizio farmaceutico proposta dal comune di San Giovanni La Punta si sono espressi favorevolmente il sindaco, L'ASP di Catani e l'ordine provinciale dei farmacisti di Catania;

Vista la relazione del comune di San Giovanni La Punta con nota n. 2189 del 27 gennaio 2010;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta con l'istituzione della 6^a sede farmaceutica;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, viene approvata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta (CT):

- popolazione residente al 31 dicembre 2007 abitanti 22.136;
- sedi farmaceutiche esistenti: 3;
- sedi farmaceutiche a concorso: 2;
- sedi farmaceutiche di nuova istituzione: 1.

DELIMITAZIONE DELLE SEDI:

1^a sede urbana: titolare dott. Giovanni Scalia - via Roma, n. 267.

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 - abitanti n. 3.873.

Con punto di partenza da Via Salvo D'Acquisto inclusa, da Largo Caduti di Nassirya sino all'incrocio con via Gelatusi strada intercomunale, percorrendo la via Gelatusi inclusa sin all'incrocio con via L. Pirandello esclusa, proseguendo da via Puglia inclusa sino a via Fò proseguendo via Fò inclusa sino all'incrocio con la via Vitt. E. Orlando inclusa, via G. Donizzetti inclusa, via Fò inclusa, (tratto da via G. Donizzetti sino al S. Croce), proseguendo via Roma inclusa (tratto da piazza Manganelli sino a via Cadorna) via Duca D'Aosta inclusa sino all'incrocio con via della Regione, proseguendo da via della Regione inclusa sino all'incrocio con via Macello inclusa, proseguendo da via Roma inclusa (tratto da via Macello sino a piazza Recupero inclusa), proseguendo da via Ravanusa inclusa sino all'incrocio con via Palermo II

inclusa, proseguendo verso via Bologna inclusa e via P.L. Deodato inclusa (tratto da via Bologna sino all'incrocio con via Dr. F. Cantone, via Dr. F. Cantone inclusa sino al Largo Caduti di Nassirya inclusa (punto di confine coincidente con via Salvo D'Acquisto punto di arrivo o confine).

2^a sede urbana: titolare dott. L.R. Cardillo, Trappeto - piazza Regina Elena, n. 13/a.

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 25, 26, 27, 28 e 32 - abitanti n. 8.702.

Con punto di partenza da Nord dal confine territoriale dell'area relativa alla prima sede farmaceutica, che va dalla via S. D'Acquisto, Largo Caduti di Nassirya, via Dott. Francesco Cantone, via Bologna, via Pier Luigi Deodato, quest'ultima sino all'incrocio con la predetta via Bologna, e prosegue con la via G. Leopardi inclusa, via Duca degli Abruzzi inclusa sino all'incrocio con la via Matilde Serao, prosegue con via Matilde Serao inclusa, via Lipari inclusa, via Balatelle inclusa (tratto da via Lipari sino a via Duca degli Abruzzi), proseguendo con la via Lazio inclusa a proseguire lungo la via Catira inclusa con punto di arrivo su via S. D'Acquisto (punto di arrivo o confine).

3^a sede urbana: titolare dott. Francesco Urbano - piazza R. Bonaccorso, n. 9/10.

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 29, 30, 31, 33 e 34 - abitanti n. 3.508.

Con punto di partenza da Nord dal confine territoriale dell'area relativa alla seconda sede farmaceutica, che va dalla via Matilde Serao, via Lipari, via Balatelle, via Lazio, via Catira (tratto sino a via Eolo), e prosegue con la via Duca degli Abruzzi inclusa (tratto da via Matilde Serao sino all'incrocio con la via Sicilia), via Sicilia inclusa a proseguire sino alla strada comunale via Sgroppillo come linea immaginaria), via Sgroppillo inclusa, prosegue via Cerza inclusa, via Madonna delle Lacrime inclusa, via Catira inclusa (tratto da via Madonna delle Lacrime sino all'incrocio con la via Eolo punto di arrivo o confine).

4^a sede urbana: a concorso.

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 5, 6, 7, 20, 21 e 23 - abitanti n. 3.689.

Con punto di partenza da est dal confine territoriale dell'area relativa alla prima sede farmaceutica, che va dalla via Ravanusa, piazza Recupero, tratto di via Roma sino a via Macello, via Macello, via della Regione sino all'incrocio con via Fisichelli e prosegue con la via Fisichelli inclusa (tratto sino a via Monaci Mantia), prosegue con la via Monaci Mantia inclusa, via delle Sciare inclusa, tratto sino all'incrocio con la via Puleo, prosegue con la via Puleo inclusa sino all'incrocio con la via Minicucca, prosegue con la via Minicucca inclusa sino all'incrocio con la Ravanusa (punto di arrivo o confine).

5^a sede urbana: a concorso.

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 9, 10, 11, 12 e 13 - abitanti n. 3.753.

Con punto di partenza da est dal confine territoriale dell'area relativa alla prima sede farmaceutica, che va dalla via Gelatusi (da via Salvo D'Acquisto sino a via Puglia), via Puglia, (tratto da via Gelatusi sino a via Fò, via Fò, (tratto da via Puglia sino a via Vitt. E. Orlando), via G. Donizetti, via Fò, (tratto da via G. Donizetti sino a via S. Croce), via Roma (tratto da piazza Manganelli sino a via Cadorna), via Duca D'Aosta sino all'incrocio con via della Regione e prosegue con la via L. Pirandello inclusa sino all'incrocio con la via Belfiore, via Belfiore inclusa, via

Morgioni inclusa (tratto da via Belfiore sino all'incrocio con la via Verdina) inclusa, via Bottazzi inclusa e prosegue con la via Matera inclusa sino all'incrocio con la via Per Viagrande, prosegue con la via Per Viagrande inclusa, via S. Lucia inclusa e prosegue sino a via Duca D'Aosta inclusa sino all'incrocio con via della Regione punto di arrivo o confine).

6^a sede urbana: di nuova istituzione;

Coincidente con le sezioni di censimento nn. 1, 2, 3, 4 e 8 - abitanti n. 3.611.

Con punto di partenza da est dal confine territoriale dell'area relativa alla quinta sede farmaceutica, che va dalla via Per Viagrande, via S. Lucia e proseguire sino a via Duca D'Aosta sino all'incrocio con via della Regione e prosegue con la via Serbatoio inclusa, via Nebrodi inclusa, via trigona inclusa sino all'incrocio con la via S. Caterina inclusa;

a sud: confinante con la IV sede farmaceutica (dalla via delle Sciare, via Monaci Mantia, via Fisichelli), e con la 1^a sede farmaceutica (tratto di via della Regione esclusa punto di arrivo e confine, da via Fisichelli sino a via Duca D'Aosta).

Il presente decreto sarà inviato al sindaco di S. Giovanni La Punta per la pubblicazione all'albo pretorio, all'ASP di Catania, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 20 aprile 2010.

CASTORINA

(2010.17.1247)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 aprile 2010.

Autorizzazione del progetto preliminare per la realizzazione del polo tecnologico della facoltà di ingegneria nel centro universitario di S. Sofia nel comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i decreti n. 835 e n. 201 rispettivamente del 5 ottobre 2007 e 17 marzo 2008, con cui il dipartimento DRU dell'ARTA ha autorizzato, in variante, la realizzazione del nuovo orto botanico nel centro universitario di S. Sofia;

Vista la nota prot. n. 72762/IX/1 del 19 ottobre 2009, con cui l'Università degli studi di Catania - area della progettazione dello sviluppo edilizio e della manutenzione - ha trasmesso a questo Assessorato, in duplice copia, il progetto preliminare integrato relativo alla realizzazione del polo tecnologico della facoltà di ingegneria (ex area "Progetto preliminare del nuovo giardino botanico") nel centro universitario di S. Sofia al fine di ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 80799 del 29 ottobre 2009, con la quale questa Amministrazione ha invitato il comune di Catania a rendere a mezzo di delibera consiliare il parere di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 con richiesta nel contempo di atti integrativi;

Viste le note prot. n. 78299/VI/1 del 4 novembre 2009 e prot. n. 81230 del 13 novembre 2009, con cui l'Università in riscontro alla superiore nota dipartimentale prot. n. 80799/2009 ha qui trasmesso gli atti richiesti unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione n. 418 del 24 luglio 2009 di approvazione del progetto in questione e la delibera del C. di A. n. 576 del 14 ottobre 2008 di approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2010-2012;

Vista la nota prot. n. 61823 dell'8 marzo 2010 del comune di Catania, con cui ha trasmesso l'atto deliberativo di C.C. n. 18 febbraio 2010, espresso ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, sul progetto specificato in parola e contestualmente ha richiesto "la revoca del decreto n. 835 del 5 ottobre 2007 di autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo giardino botanico nel centro universitario di S. Sofia di Catania e del successivo decreto n. 201 del 17 marzo 2008 di rettifica del decreto 5 ottobre 2007, concernente autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo giardino botanico nel centro universitario S. Sofia di Catania";

Visto il parere n. 7 del 12 aprile 2010 reso dall'U.Op. 5.1 del servizio 5 del D.R.U. di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... (omissis) ...

Premesso che:

- con decreto n. 835 datato 5 ottobre 2007 e successivo decreto n. 201 del 17 marzo 2008, su istanza dell'Università degli studi di Catania, veniva concessa l'autorizzazione per la realizzazione del nuovo giardino botanico nel centro universitario di Catania di via S. Sofia, ex art. 7, legge regionale 65/81;

- con atto deliberativo n. 418 del 24 luglio 2009, il consiglio di amministrazione dell'Università di Catania non essendo nella possibilità finanziaria di realizzare il progetto di cui sopra, ha stralciato tale opera dal programma triennale delle OO.PP. 2010-2012, ... nella considerazione sia degli esborsi previsti per l'acquisizione... tramite procedura espropriativa... delle aree occorrenti per la realizzazione della predetta opera alla luce anche della legge n. 244/2008 (finanziaria 2008), sia per la mancata assegnazione di risorse destinate all'edilizia per l'esercizio 2007 da parte del MIUR... ha approvato il progetto "Preliminare del polo tecnologico" della facoltà di ingegneria ed espungendo il precedente progetto del "Nuovo giardino botanico";

Vista la documentazione pervenuta con le superiori note composta da n. 111 elaborati a firma dell'ing. F. Patania (coordinamento e progettazione - D.I.I.M. - facoltà di ingegneria di Catania); al riguardo si precisa che, ai fini della formulazione del presente parere, sono stati presi in esame i seguenti elaborati:

Rilevato che:

- come riportato in premessa con i citati decreti n. 835/2007 e successivo decreto n. 201/2008, questo dipartimento aveva approvato il progetto del "Nuovo giardino botanico", ricadente su un'area di circa 12 ha, localizzata tra la circonvallazione e il confine comunale a Nord e delimitata ad Ovest dall'asse viario urbano S. Sofia e ad Est dalla via Passo Gravina, destinata, dal P.R.G. di Catania, "a zona L" - Città universitaria, normata dall'art. 21 delle norme di attuazione;

- il progetto in esame, per il quale l'Università degli studi di Catania ha richiesto l'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, insiste su una porzione, di circa mq 16.900,00, situata all'interno dell'area interessata dal precedente progetto dell'Orto botanico;

- il comune di Catania è dotato di un P.R.G. approvato con D.P.R.S. n. 166/a del 28 giugno 1969, i cui vincoli per le aree soggette ad esproprio sono decaduti;

- con il superiore atto deliberativo avente ad oggetto "Progetto per la realizzazione del polo tecnologico della facoltà di ingegneria, nel C.U. di Catania via S. Sofia, in Catania - ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i." il C.C. di Catania ha espresso parere favorevole, sul progetto in questione facendo richiesta della "revoca del decreto n. 835 del 5 ottobre 2007 di autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo giardino botanico nel centro universitario S. Sofia di Catania e del successivo decreto n. 201 del 17 marzo 2008 di rettifica del decreto 5 ottobre 2007, concernente autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo giardino botanico nel centro universitario S. Sofia di Catania;

- l'area destinata al nuovo occupa le particelle nn. 17, 24, 191, 673, 674, 707 del foglio di mappa n. 6;

- l'intervento in parola prevede la realizzazione di tre tipi di laboratori:

- laboratori pesanti, la cui superficie utile ammonta a circa mq. 1080.00;
- laboratori medi di mq. 1080.00;
- laboratori leggeri di circa mq. 200.00;
- un'aula conferenze di circa mq. 120.00 comprendente una zona riservata ai relatori;

- inoltre, vengono previsti dei volumi tecnici per la realizzazione di una centrale elettrica, centrale gas; centrale, vasca interrata antincendio, manufatto per l'alloggiamento delle pompe di rilancio delle acque grigie nonché la sistemazione delle aree esterne, aree a verde, viabilità relativa.

Considerato che:

1. Il procedimento amministrativo di autorizzazione variante di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 15/91 appare regolare.

2. L'opera in parola, destinata al potenziamento della struttura universitaria, presenta i requisiti di pubblica utilità.

3. Il documento istruttorio a firma del direttore della direzione urbanistica e gestione del territorio riporta che:

a) detta area non rientra nelle zone vincolate ai sensi della legge n. 431 dell'8 agosto 1985;

b) non rientra nelle aree vincolate ai sensi della legge n. 1089 dell'1 giugno 1939 e della legge n. 1497 del 29 giugno 1939;

c) ai sensi delle limitazioni aeronautiche non ricade nella zona d'influenza dell'impianto aeroportuale di Fontanarossa giusto decreto legge n. 96 del 9 maggio 2005, art. 707, pubblicato nella G.U. n. 131 dell'8 giugno 2005;

d) non rientra entro la fascia di rispetto dei boschi;
 e) non ricade entro i 150 mt. dalle sponde dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 146 del decreto legge n. 490 del 29 ottobre 1999 e nonché da tutte le altre disposizioni vigenti in merito;

f) che la stessa non ricade nelle vicinanze o all'interno delle "Zone di protezione speciale" (Z.P.S.) e dai "Siti di interesse comunitario" (S.I.C.), individuate ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE ex art. 5 del D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La commissione edilizia ha espresso parere favorevole, nella seduta del 15 dicembre 2009 relativamente al progetto.

5. L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota prot. n. 0039066 del 14 ottobre 2009, nella considerazione che le previsioni progettuali consistono in modifiche di esclusivo carattere urbanistico rispetto al progetto su cui è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, con prot. n. 02956 del 25 gennaio 2007, pos. n. 86923, ha ribadito i contenuti e le prescrizioni già espresse nel suddetto parere.

6. L'Ateneo ha qui trasmesso con nota prot. n. 78299/VI/1 del 4 novembre 2009 in riscontro alla sopraccitata nota dipartimentale, prot. n. 80799 del 29 ottobre 2009, copie delle note relative all'avviso di avvio del procedimento ai proprietari degli immobili interessati dalle espropriazioni, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, inoltre è stato attestato in detta nota che le ditte interessate non hanno fatto pervenire osservazioni e/o ricorsi nei trenta giorni successivi al ricevimento di detto avviso, ai sensi del comma 2 di detta norma;

7. Per quanto attiene il profilo urbanistico si ritiene che il contesto urbano nel quale ricade l'opera risulta idoneo in quanto ben asservito da infrastrutture viarie, servizi pubblici per la mobilità.

8. Si prescrive che deve essere individuata una quantità di superficie della misura di 1mq/10mc del volume totale di progetto, da vincolare a parcheggio privato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 765/67, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 22/89.

Per quanto sopra precede, questa U.Op. 5.1 del servizio 5/DRU è del parere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. sia meritevole di autorizzazione il progetto per la realizzazione del polo tecnologico nel centro universitario di S. Sofia proposto dall'Ateneo di Catania con la prescrizione di cui alle superiori considerazioni ed alle condizioni riportate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Catania»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 7 del 12 aprile 2010 reso dall'unità operativa 5.1/DRU del servizio 5;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti n. 835 del 5 ottobre 2007 e 201 del 17 marzo 2008, di approvazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, del progetto relativo del nuovo giardino botanico nel centro universitario di via S. Sofia e pertanto le aree interessate assumono la previgente destinazione urbanistica.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integra-

zioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 5.1/DRU n. 7 del 12 aprile 2010, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Catania, il progetto preliminare relativo alla realizzazione del polo tecnologico della facoltà di ingegneria nel centro universitario di S. Sofia, ricadente nelle particelle nn. 17, 24, 191, 673, 674, 707 del foglio di mappa n. 6.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:

1. parere n. 7 del 7 aprile 2010 reso dall'unità operativa 5.1/DRU;
2. parere dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 0039066 del 14 ottobre 2009;
3. relazione tecnico-generale;
4. piano particellare d'esproprio;
5. visure catastali ed estratto di mappa;
6. relazione tecnica specifica;
7. inquadramento territoriale;
8. planimetria generale piante piano interrato;
9. pianta piano terra;
10. pianta piano primo;
11. pianta piano secondo;
12. pianta copertura;
13. pianta copertura;
14. prospetto edificio laboratori e uffici (Q.=+11.10 mt);
15. sezione edificio laboratori e uffici (Q.=+14.80 mt);
16. prospetti e sezioni edificio aule.

Art. 4

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si dà espressamente atto del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente strumento urbanistico del comune di Catania.

Art. 5

L'università dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere in oggetto.

Art. 6

L'Università di Catania e il comune di Catania sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.17.1251)105

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 aprile 2010.

Modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8;

Considerato che l'art. 7 della legge regionale n. 8/2004 disciplina l'attività di guida subacquea istituendo l'albo regionale delle guide subacquee e demandando ad apposito decreto la disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub;

Ritenuto di dovere procedere alla determinazione delle modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee nonché agli elenchi degli istruttori subacquei, nonché alla disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub e loro elenchi, definendone le figure e le attività correlate;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Per guida subacquea si intende il soggetto, in possesso di brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni sportive, che accompagna in itinerari subacquei singoli o gruppi di massimo sei persone in possesso di brevetto subacqueo riconosciuto, descrivendo, prima dell'immersione, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse.

Per centri di immersione si intendono quegli organismi gestiti da soggetti regolarmente iscritti alla locale camera di commercio, industria, artigianato che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente. A tal fine i suddetti centri dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'opera di guide subacquee in possesso del brevetto di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004.

Per centri di addestramento subacquei "scuole sub" si intendono quegli organismi che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, attraverso la pratica e l'apprendimento dell'attività turistica e ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente. Le scuole sub devono obbligatoriamente avvalersi dell'opera di istruttori subacquei in possesso del brevetto sportivo di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2004.

Per immersione subacquea e visite guidate subacquee a scopo turistico e ricreativo si intendono l'insieme delle attività ecosostenibili volte all'osservazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo.

Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento di un corso teorico pratico effettuato presso una organizzazione didattica per l'attività subacquea quali centri di addestramento scuole sub.

Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di for-

mazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo.

Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso del brevetto subacqueo, insegna, a scopo turistico ricreativo, a persone singole o a gruppi, le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea previa iscrizione all'albo regionale.

Art. 2

Albo regionale delle guide subacquee

L'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale n. 8/2004, è disposta con decreto dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dello stesso Assessorato.

Art. 3

Regolamento e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee

È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'albo delle guide subacquee che esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Ai fini dell'iscrizione gli interessati devono presentare al dipartimento turismo, sport e spettacolo la relativa domanda, dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) maggiore età;
- 2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- 3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 4) diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero;
- 5) brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMS o di corrispondente livello per altre federazioni, rilasciato da una federazione sportiva o da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco esistente presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo;
- 6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale la guida esercita la propria attività, purchè accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione;
- 7) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività certificata da una struttura sanitaria accreditata secondo la vigente normativa.

I requisiti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 dovranno essere documentati in sede di presentazione della domanda.

Art. 4

Tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee, il dipartimento turismo, sport e spettacolo rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento

riportante i dati contenuti nell'elenco. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 5

Vigilanza

Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2004, i comuni e gli organi di polizia, ciascuno nell'ambito del territorio di competenza, esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale di cui al presente decreto, applicando ai contravventori le sanzioni amministrative previste dalla predetta normativa, trasmettendo al dipartimento turismo, sport e spettacolo copia dei verbali delle contravvenzioni elevate.

Art. 6

Sanzioni

Il dipartimento turismo, sport e spettacolo dispone con decreto la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'albo regionale nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché in relazione alle contravvenzioni elevate ai sensi dell'articolo precedente, nonché sulla base dei reclami prevenuti dai clienti. La sospensione viene disposta da uno a sei mesi in relazione alle ipotesi previste dall'art. 12 della legge regionale n. 8/2004.

Art. 7

Elenco regionale degli istruttori subacquei

È istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo l'elenco degli istruttori subacquei che esercitano l'attività di cui al comma 7 dell'art. 1 del presente decreto, nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, gli istruttori devono presentare apposita domanda al dipartimento turismo, sport e spettacolo dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) maggiore età;
- 2) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
- 3) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'art. 11 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 4) diploma di scuola media secondaria o diploma equipollente conseguito all'estero;
- 5) brevetto abilitante l'esercizio di istruttore subacqueo, rilasciato da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco regionale di cui all'art. 3.

È possibile presentare brevetti di livello superiore a quello minimo richiesto, quando contemplano anche le competenze delle certificazioni inferiori;

- 6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. Sono valide a tal fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione nel quale l'istruttore esercita la propria attività, purché

accompagnata da dichiarazione comprovante questo rapporto di collaborazione.

Art. 8

Esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo

È istituito presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo l'elenco dei centri di immersione e di addestramento subacqueo "scuole sub" che esercitano l'attività nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Ai fini dell'iscrizione i centri devono presentare apposita domanda e dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) partita IVA;
- 2) iscrizione presso la camera di commercio o in altro registro previsto dalla vigente normativa;
- 3) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività, conforme alle vigenti normative;
- 4) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per i corsi, conformi alle normative vigenti ed in perfetto stato di funzionamento. Per tali si intendono: bombole per le immersioni, compressore per la ricarica delle bombole, nonché le attrezzature minime necessarie ai fini dell'addestramento ed immersione, previsti dagli standard dell'organizzazione didattica alla quale aderisce il centro, oppure dell'organizzazione didattica della guida che conduce il gruppo in immersione o dell'istruttore che tiene il corso;
- 5) idonee dotazioni di pronto soccorso, secondo quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388; più eventuali dotazioni richieste dalla capitaneria di porto competente;
- 6) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.

I centri di immersione nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide iscritte nell'albo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 9

Organizzazioni didattiche

Le organizzazioni didattiche possono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 10

Uso della denominazione

La denominazione di "Centro di immersione", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 8.

Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Nei centri di immersione deve essere esposta in modo visibile copia attestante l'iscrizione del centro nell'elenco regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 aprile 2010.

STRANO

(2010.17.1263)104

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 14-23 aprile 2010, n. 143.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Francesco Amirante, *presidente*;
– Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento vertente tra A.R. e G.A. ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 2009, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione di A.R., di G.A. e della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Antonio Catalioto per A.R., Mario Calderera e Grazia Gringeri per G.A., Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 23 gennaio 2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, «causata dall'essere stato nominato vice sindaco del comune di Messina», il ricorrente ha eccepito questione di legittimità costituzionale della legge citata, dal momento che l'omessa previsione di detta causa di incompatibilità determinerebbe «una disparità di trattamento con la normativa nazionale che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza» costituzionale.

L'omissione censurata, quindi, contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della

Costituzione), e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c), di detta legge.

Secondo il rimettente la questione sarebbe rilevante, dal momento che il suo accoglimento determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio. Né, stante il divieto di interpretazione estensiva delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, il risultato sarebbe «raggiungibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme».

La censura non sarebbe manifestamente infondata sia in relazione ai parametri evocati dal ricorrente nel giudizio a quo (artt. 3, 51, 97 e 122 Cost.), sia anche in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004, sia se si ritenga che «tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri della legislazione elettorale nelle Regioni speciali, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi».

Il Tribunale afferma, inoltre, la violazione dell'art. 5 dello Statuto regionale, in quanto la mancata previsione dell'incompatibilità, in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), potrebbe dar luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del comune».

2. - La Regione siciliana è intervenuta nel giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile sia perché sarebbe carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, sia perché il rimettente avrebbe omesso di tentare un'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni censurate.

Inammissibili sarebbero, inoltre, le censure formulate in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto motivate per relationem con rinvio agli atti di parte.

Osserva ancora la Regione che la potestà legislativa primaria, di cui ha la titolarità in materia, giustificerebbe la diversa disciplina da essa dettata rispetto alle altre Regioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Inammissibile, e comunque infondata, sarebbe la censura sollevata in relazione all'art. 122 Cost., in assenza di precise argomentazioni circa l'applicabilità di tale ultima disposizione costituzionale alla Regione siciliana.

Inoltre, l'art. 2 della legge n. 165 del 2004 non potrebbe essere parametro interposto, sia in quanto questa legge non sarebbe applicabile alla Regione siciliana, sia a fronte delle previsioni di incompatibilità disciplinate dallo Statuto siciliano, normativa di rango costituzionale. Infatti le cause di incompatibilità sarebbero quelle tassativamente elencate nell'art. 3 dello Statuto, da leggersi in connessione con l'art. 9, il quale rinvia ad una legge regionale la previsione di incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.

Inconferente sarebbe, poi, il parametro di cui all'art. 5 dello Statuto.

Nel merito, la difesa regionale afferma l'infondatezza delle questioni, dal momento che la Regione è titolare in materia di potestà legislativa primaria.

3. - È intervenuto G.A., resistente nel giudizio a quo, il quale ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per «assoluta indeterminatezza dei termini normativi» della medesima, avendo il Tribunale censurato l'intera legge n. 29 del 1951, senza indicare le norme della medesima sospettate di incostituzionalità.

Ulteriore profilo di inammissibilità sarebbe costituito dalla violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione, in quanto il Tribunale, nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, si sarebbe limitato a rinviare ai parametri evocati dal ricorrente.

Inammissibile sarebbe, poi, la censura riferita all'art. 5 dello Statuto, dal momento che esso riguarda la formula di giuramento dei deputati regionali.

Analoga conclusione è prospettata in relazione all'art. 2 della legge n. 165 del 2004, che riguarderebbe unicamente le Regioni a statuto ordinario, mentre per la Regione siciliana la regolamentazione della materia sarebbe contenuta nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) e nella legge regionale di attuazione n. 22 del 2007.

La questione prospettata sarebbe inammissibile anche in considerazione del carattere discrezionale della materia delle cause di incompatibilità, di modo che la pronuncia additiva richiesta dal rimettente non sarebbe costituzionalmente obbligata.

Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore siciliano ha ritenuto di disciplinare la materia prevedendo l'ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci e degli assessori di determinati comuni, non invece l'incompatibilità. Ciò determinerebbe, ad avviso della parte privata, l'irrilevanza della questione prospettata.

Infine, la parte privata osserva come tra i principi generali dell'ordinamento che il legislatore regionale deve rispettare non vi sarebbe quello della necessaria incompatibilità del deputato regionale con la carica di sindaco o assessore comunale, mentre il vigente art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si riferirebbe all'ordinamento degli enti locali e quindi «può interessare la posizione di sindaco od assessore, ma non la carica di deputato regionale».

4. - È intervenuto anche A.R., ricorrente nel procedimento principale, per il quale la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe fondata.

L'interveniente fa presente che, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 22 del 2007, l'ufficio di deputato regionale era incompatibile con la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti in forza del combinato disposto dall'art. 8, comma 1, n. 4, e dall'art. 62, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1951. Solo la riforma del 2007 avrebbe rimosso tale causa di incompatibilità.

Benché nella materia in questione la Regione sia titolare di potestà legislativa primaria, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, come modificato con legge costituzionale n. 2 del 2002, tuttavia essa deve svolgersi nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e in armonia con la Costituzione.

La legge n. 165 del 2004, di attuazione dell'art. 122 Cost., ha - tra l'altro - individuato fra i principi fonda-

mentali quello secondo cui la disciplina delle incompatibilità deve essere applicata alle cause di ineleggibilità sopravvenute «in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva».

La legislazione siciliana, avendo abrogato la preesistente causa di incompatibilità, determinerebbe un privilegio nei confronti dei deputati regionali, in difetto di quelle particolari situazioni ambientali cui la costante giurisprudenza costituzionale ha subordinato la possibilità di introdurre discipline differenziate rispetto a quella nazionale: anzi, la più recente legislazione siciliana avrebbe eliminato questa causa di incompatibilità nel momento in cui ha mantenuto quale causa di ineleggibilità la carica di sindaco o assessore di comune della Regione con popolazione superiore a 20 mila abitanti (così addirittura abbassando il precedente limite, che era fissato a 40 mila abitanti).

5. - In prossimità dell'udienza pubblica A.R. ha depositato una memoria nella quale replica analiticamente alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controparte.

In primo luogo, sarebbe inesistente la prospettata indeterminatezza della questione, dal momento che l'ordinanza indicherebbe in modo chiaro sia il petitum, cioè l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un ente locale, sia la causa petendi, cioè la situazione di conflitto tra le due cariche.

Inoltre, si precisa che è censurata la legge regionale n. 29 del 1951 così come successivamente modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007 «talché l'indagine è ben circoscritta al solo art. 1 di cui si compone la legge di riforma».

Anche l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione sarebbe infondata, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio presenterebbe tutti i requisiti richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Analoga conclusione varrebbe per l'eccepito difetto di motivazione sulla rilevanza, dal momento che il Tribunale avrebbe puntualmente argomentato la sussistenza di tale requisito. Sarebbe, inoltre, evidente l'interesse del ricorrente all'accoglimento della questione.

Quanto al mancato tentativo di fornire un'interpretazione conforme a Costituzione della legge censurata, il Tribunale avrebbe motivato sul punto, rilevando che ciò non sarebbe possibile, stante il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Infondata sarebbe, altresì, l'eccezione di inammissibilità per essere l'ordinanza motivata per relationem. Il rimettente, infatti, nel richiamare i parametri evocati dal ricorrente nel giudizio principale, non rinvia ad altri atti, ma alla stessa ordinanza di remissione ove i detti parametri sono stati riportati.

In ordine alla eccepita inammissibilità della pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, si osserva come l'intervento della Corte si limiterebbe a ripristinare la disciplina previgente.

Nel merito, si rileva che, pur essendo il legislatore siciliano titolare di potestà normativa primaria nella

materia, nella specie mancherebbero quelle situazioni particolari, esclusive del territorio della Regione, che sole giustificerebbero norme derogatorie del divieto di cumulo tra le cariche in questione.

6. - In prossimità dell'udienza pubblica G.A. ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le difese svolte nell'atto di intervento, sostiene l'inammissibilità del tentativo del ricorrente nel giudizio a quo di integrare i termini normativi della questione prospettata dal Tribunale, individuando disposizioni diverse da quelle censurate dal rimettente.

La parte privata afferma, inoltre, che la questione, per come formulata dal giudice a quo, sarebbe volta a censurare un'omissione legislativa e perciò sarebbe inammissibile.

Ulteriore profilo di inammissibilità deriverebbe dal petitum formulato dal Tribunale, il quale consisterebbe nella richiesta alla Corte di una pronuncia manipolativa con effetti aggiuntivi, pur in presenza di una riserva di legge. Una scelta del genere nel settore elettorale sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetterebbe di individuare il regime normativo più appropriato e proporzionato, che potrebbe consistere non solo nel configurare una causa di incompatibilità, ma anche nel prevedere l'obbligo di astenersi o di dichiarare l'esistenza di un conflitto di interessi.

La difesa della parte privata contesta poi che il Tribunale ritenga direttamente applicabili alla Regione siciliana l'art. 122 Cost. e la legge n. 165 del 2004, i quali, invece, si riferirebbero soltanto alle Regioni a statuto ordinario.

Infine, nella memoria si ribadisce l'inconferenza dell'art. 5 dello Statuto, evocato quale parametro dal rimettente.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Palermo dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), «così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un Comune» di grandi dimensioni. Ciò in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 122 della Costituzione e all'art. 5 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

La suddetta legge 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) ha, infatti, eliminato la precedente previsione dell'incompatibilità della carica di deputato regionale con l'ufficio di sindaco o di assessore nei comuni più popolosi della Regione.

Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost. in relazione al principio di eguaglianza, nella importante materia della accessibilità alle cariche elettive, dal momento che determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni, tenute ad una sostanziale uniformità secondo la costante giurisprudenza di questa Corte. Contrasterebbe, inoltre, con l'art. 122 Cost. e i principi espressi dalla legge 2 luglio 2001, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lettera c) di detta legge «sia che si ritenga che tale corpo normativo disciplini direttamente i criteri» della legislazione elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia che si ritengano tali norme

espressione di principi generali dell'ordinamento cui anche tali Regioni devono attenersi.

Al tempo stesso, la possibilità di svolgere contemporaneamente le funzioni di consigliere regionale e di amministratore locale in un comune avente una significativa popolazione contrasterebbe con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non impedirebbe il verificarsi del conflitto di interessi ravvisabile nel contemporaneo esercizio di funzioni legislative e politiche nell'Assemblea regionale e di gestione in un ente locale, che sotto molti profili risente delle scelte operate dalla Regione.

Sarebbe infine violato anche l'art. 5 dello Statuto regionale, poiché la mancata previsione dell'incompatibilità tra la carica di deputato dell'Assemblea regionale e quella di assessore di un popoloso comune darebbe luogo ad «un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del comune».

2. - La questione è ammissibile, essendo infondate le molteplici eccezioni di inammissibilità sollevate dalle difese della Regione siciliana e del resistente nel giudizio principale.

2.1. - Innanzitutto, si eccepisce che le censure formulate dal rimettente avrebbero ad oggetto l'intera legge regionale n. 29 del 1951, senza che siano specificamente individuate le norme sospettate di incostituzionalità. Ciò comporterebbe l'assoluta indeterminatezza dei termini normativi della questione e dunque l'inammissibilità della medesima.

È ben vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'impugnazione di un'intera legge o corpo normativo, senza che siano precisate le disposizioni censurate, «risulta inficiata da genericità ed eterogeneità tali da determinare l'inammissibilità della questione così sollevata» (sentenze n. 235 del 2009, n. 372 del 2008). Ciò in quanto la genericità delle censure non consente l'individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Tuttavia, sono considerate ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte nelle censure, ovvero allorché sia possibile individuare con chiarezza le norme censurate.

Nel caso oggetto del presente giudizio è palese che il giudice a quo non si è riferito genericamente alla legge regionale n. 29 del 1951, ma ha censurato questa legge «come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune». D'altra parte, la legge regionale n. 22 del 2007 è specificamente volta ad innovare le previgenti norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali.

Conseguentemente, benché non siano state nominalmente indicate dal rimettente, le disposizioni censurate sono certamente identificabili in quelle che disciplinano le cause di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale.

2.2. - La difesa della Regione ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della questione per «carenza di descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo».

In realtà, il Tribunale di Palermo nell'ordinanza di rimessione ha dato conto, per quanto in modo sintetico, della fattispecie al suo esame, riferendo che il giu-

dizio è promosso da un candidato non eletto e che ha ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta decadenza di un deputato regionale dalla sua carica per sopravvenuta incompatibilità conseguente alla nomina del medesimo a vice sindaco del comune di Messina. Riferisce, inoltre, il giudice a quo che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della legge reg. n. 29 del 1951, come modificata dalla legge reg. n. 22 del 2007, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Gli elementi di fatto riportati dal giudice a quo, per quanto scarni, appaiono sufficienti a consentire alla Corte una valutazione della rilevanza della questione, di tal che anche tale eccezione deve essere rigettata.

2.3. - Destituita di fondamento appare, altresì, l'eccezione di inammissibilità, formulata sia dalla difesa regionale, sia dalla parte resistente nel giudizio principale, in ragione della motivazione solo indiretta dell'ordinanza, poiché svolta per relationem agli scritti difensivi delle parti. Anzitutto, il rimettente, prima di affermare la non manifesta infondatezza della questione «in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità», ha sintetizzato le relative motivazioni, di modo che le argomentazioni a sostegno delle censure risultano chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione, senza rinvio ad atti ad essa esterni.

Inoltre, ai parametri individuati dal ricorrente il Tribunale ne aggiunge altri, motivandoli specificamente e formulando distinte censure.

2.4. - Del pari infondata è l'eccezione, formulata dalla Regione, di inammissibilità delle questioni per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

In realtà, il giudice a quo si fa espressamente carico di tale onere, ma esclude in modo non implausibile che sia possibile addivene ad «un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità».

2.5. - La Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della questione prospettata anche in riferimento all'art. 122 Cost., in quanto il giudice rimettente avrebbe evocato come parametro una norma del titolo V della Costituzione senza motivare in ordine alla sua applicabilità alla Regione siciliana.

Anche tale eccezione deve essere rigettata, dal momento che il Tribunale, pur se in modo sintetico, fornisce una motivazione sufficiente sul punto, là dove lamenta la violazione dell'art. 2 della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all'art. 122 Cost., sia se «si ritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loro autonomia».

3. - In via preliminare alla considerazione del merito della questione posta, appare opportuno richiamare le recenti modificazioni operate dal legislatore siciliano in tema di incompatibilità dei consiglieri regionali.

Anteriormente alle modifiche introdotte nel 2007, la legge regionale n. 29 del 1951 (che era già stata oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi di modifica) prevedeva all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale «i sindaci e gli

assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province, nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni». Al tempo stesso, il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che «l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi» indicati, tra l'altro, nel comma 1 dell'art. 8.

La legge regionale n. 22 del 2007, all'originario scopo di uniformare la disciplina regionale di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali a quella dettata per i componenti del Parlamento (come emerge dai lavori preparatori di questa legge), ha modificato le cause di ineleggibilità previste dall'art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951 e ha introdotto un capo, Capo III, concernente specificamente la disciplina delle incompatibilità, mentre ha fatto venir meno il precedente parallelismo tra ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, avendo abrogato, tramite l'art. 1, comma 6, lettera a), l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 (il parallelismo, invece, continua ad essere previsto dal comma 2 del nuovo art. 10-quinquies per alcune specifiche cause di ineleggibilità sopravvenuta).

A seguito di tali modifiche, per quanto interessa gli amministratori locali, sono ineleggibili a deputato regionale: «a) i presidenti e gli assessori delle province regionali; b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione».

Al tempo stesso, essendo stato abrogato l'art. 62, la successiva assunzione di questi incarichi amministrativi locali da parte di un deputato regionale non comporta più incompatibilità.

Successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge regionale n. 29 del 1951 è stata ulteriormente modificata dalla legge regionale 10 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), con cui si è inciso sulla disciplina del decorso del termine per esercitare il diritto di opzione nell'ipotesi in cui l'incompatibilità sia stata accertata in sede giudiziale, e si è stabilito che le nuove disposizioni si applicano anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (art. 10 sexies della legge n. 29 del 1951).

4. - Nel merito, la questione è fondata.

4.1. - La potestà legislativa della Regione siciliana in materia elettorale differisce da quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 9, terzo comma, dello Statuto speciale (sostituiti ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»), è titolare in materia di potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello Statuto. Per quanto attiene specificamente al tema posto dal presente giudizio, l'art. 3, settimo comma, dello Statuto determina direttamente alcune incompatibilità e l'art. 9 rinvia alla legge regionale al fine di introdurre altre «eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale o con la titolarità di altre cariche o uffici».

Questa Corte, attraverso una costante giurisprudenza, non di rado relativa a leggi della stessa Regione

siciliana, ha affermato che l'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano l'ineleggibilità e l'incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost. In quest'ambito, di recente, la sentenza n. 288 del 2007 ha affermato che «questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello Statuto) ha in molte occasioni affermato che la disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall'identità di interessi che comuni e province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza».

E, benché la Corte abbia ritenuto che la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch'essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Infatti, proprio il principio di cui all'art. 51 Cost. svolge «il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'invulnerabilità (ex art. 2 della Costituzione)» (sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

La giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, più volte precisato che il riconoscimento di tali limiti non vuol dire disconoscere la potestà legislativa primaria di cui è titolare la Regione, ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi «di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza» (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988).

Pertanto, nell'esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo Statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati[e] dal legislatore siciliano» (sentenza n. 276 del 1997).

Né questa conclusione muta se la legislazione regionale, come nel caso in esame, tende ad ampliare (e non a ridurre) per una categoria di soggetti il diritto di elettorato passivo rispetto alle regole vigenti in generale, dal momento che anche una disciplina di questo tipo comprime indirettamente gli analoghi diritti di altri soggetti interessati.

In tal senso si sono pronunciate la sentenza n. 84 del 1994, relativa ad un'ipotesi di soppressione di una fattispecie di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, prevista invece sia per i membri del Parlamento, sia per i consiglieri regionali nelle Regioni a statuto ordinario, e la sentenza n. 463 del 1992, relativa alla

mancata previsione di un'ipotesi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

In entrambi questi casi (aventi ad oggetto leggi della Regione siciliana) la Corte ha ritenuto che discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate.

4.2. - Non vi è dubbio che la legge regionale n. 22 del 2007, abrogando l'art. 62 della legge regionale n. 29 del 1951 ed in particolare la previsione della incompatibilità sopravvenuta per avere il deputato regionale assunto durante il suo mandato l'incarico di sindaco o di assessore comunale, ha posto in essere (senza che fosse palesata alcuna specifica ragione) una disciplina che si allontana da una linea di tendenza ben radicata nell'ordinamento giuridico.

Nella previgente legislazione statale relativa alla incompatibilità dei consiglieri delle Regioni ad autonomia ordinaria era previsto che «l'ufficio di consigliere regionale fosse incompatibile con quello di presidente e di assessore di giunta provinciale e di sindaco e di assessore di comuni compresi nella Regione» e che queste incompatibilità fossero rilevabili anche se successive all'elezione al Consiglio regionale (artt. 6 e 7, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»). Anche la successiva legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), dispone che «le cariche di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale» e che l'effetto di decadenza si produce in presenza di cause di incompatibilità «sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa» (artt. 4, primo comma, e 6, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, la quale è stata abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», facendosi espressamente «salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali»).

Dunque, per tale legge il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all'elezione, imponendo di esercitare l'opzione in favore di una delle due cariche ricoperte.

Anche il vigente decreto legislativo n. 267 del 2000, nel disciplinare le cause ostative al cumulo delle cariche elettive, prevede non solo l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» (artt. 65, comma 1, e 68, comma 2).

È altrettanto vero, tuttavia, che una simile scelta normativa va apprezzata con riferimento al processo, attivatosi nelle Regioni ordinarie, di allentamento della rigida disciplina unitaria del regime di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, originato dalla revisione dell'art. 122 Cost. e concretamente avviato dall'indirizzo legislativo che ne è seguito.

Infatti, la legge n. 165 del 2004, con cui si è posta in essere la disciplina statale di cornice, relativa, tra l'al-

tro, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità che qui interessano, lascia ampio spazio, salvo talune ipotesi più analitiche, ad una articolazione, da parte del legislatore regionale, delle concrete fattispecie rilevanti: esse, man mano che le Regioni ordinarie legifereranno, sono destinate a trovare applicazione in luogo di quanto previsto dalla legge n. 154 del 1981, che continua nel frattempo a spiegare efficacia, in virtù del principio di continuità dell'ordinamento giuridico (ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002).

È evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione). Nel contempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.

Tra tali principi, assume rilievo il vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità. L'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 165 del 2004 stabilisce, infatti, che debba applicarsi la disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (artt. 2, comma 1, lettera c, e 3, comma 1, lettera a, di detta legge).

Ciò che emerge dalla legislazione nazionale relativa alle Regioni ordinarie è, dunque, la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all'esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell'esercizio della carica di consigliere, o comunque i principi espressi dall'art. 97 Cost. con riguardo all'operato della pubblica amministrazione.

Non si tratta, pertanto, di applicare un principio fondamentale, tipico di una materia legislativa ripartita, ad una Regione dotata di potestà legislativa primaria, ma di dedurre, anche dalla ripetizione nella legge n. 165 del 2004 del principio secondo cui il consigliere regionale non può assumere durante il proprio mandato alcuni uffici che gli avrebbero precluso la eleggibilità, l'esistenza di una situazione contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost.

Né a queste conclusioni si oppongono, nei lavori preparatori della legge n. 22 del 2007, ragioni speciali o esclusive della realtà siciliana che possano giustificare l'adozione di una disciplina diversa rispetto a quella posta a livello nazionale.

4.3. - Pertanto, la Regione siciliana è tenuta a prevedere come causa di incompatibilità la sopravvenienza di un'ipotesi già costituente ragione di ineleggibilità, ove sussista la condizione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004.

Ciò posto, va rilevato che, in base all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1951, non sono eleggibili a deputato regionale i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione

superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Resta allora da verificare se, nel caso in esame, il cumulo tra l'ufficio regionale e quello locale sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i principi tutelati dall'art. 97 Cost., giacché, in tal caso, illegittimamente il legislatore siciliano avrebbe omesso di assicurare il parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l'elezione a deputato regionale.

Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, sia pure in linea di principio, contrario all'art. 97 Cost. il predetto cumulo delle cariche.

Infatti nella sentenza n. 201 del 2003 – sia pure con riferimento all'ipotesi speculare prevista dall'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale configura l'incompatibilità dei sindaci e degli assessori alla carica di consigliere regionale – si è affermato che tale disposizione esprime il principio secondo cui esistono «ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni, secondo quella che è la ratio delle incompatibilità, riconducibile ai principi indicati in generale nell'art. 97, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 1991 e n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in questione è, a quei fini, in linea di massima, da escludere».

Dunque, questa Corte ha individuato l'esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni ed ha affermato che tale principio trova fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost. (su tale fondamento delle cause di incompatibilità, si vedano, altresì, le sentenze n. 44 del 1997 en. 235 del 1988).

Nella citata pronuncia (sentenza n. 201 del 2003), peraltro, la Corte ha anche chiarito che dopo la riforma dell'art. 122 Cost. le Regioni possono operare scelte diverse nello svolgimento del principio in questione, nel senso di introdurre anche temperamenti alla radicale esclusione del cumulo tra le due cariche. E tuttavia tale potere discrezionale trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rappresentino una sostanziale elusione (nella fattispecie esaminata in questa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge di una Regione che si risolveva, in concreto, in un sostanziale svuotamento del principio in quanto circoscriveva l'operatività della causa ostativa ad ipotesi del tutto marginali). È altresì desumibile da questa sentenza che una non irragionevole causa di affievolimento del divieto in questione può essere costituita dalle ridotte dimensioni territoriali del comune, ove il consigliere regionale venga a ricoprire la carica di sindaco o assessore. Con specifico riferimento alla realtà siciliana, siffatta considerazione ha trovato spazio nella previsione del già rammentato art. 8 della legge reg. n. 29 del 1951, che limita l'ineleggibilità all'ufficio di deputato regionale ai soli amministratori dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Nel medesimo modo, potrà stimarsi non difforme dall'art. 97 Cost. la corrispondente previsione che si impone, in virtù del principio del parallelismo sopra richiamato, con riguardo alla speculare causa di incompatibilità.

Dunque, il combinato disposto degli artt. 3, 51 e 97 Cost. impone alla Regione siciliana di introdurre a motivo di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale la sopravvenuta ricorrenza della causa di ineleggibilità della carica di sindaco e di assessore, con riferimento ai soli comuni con popolazione superiore alla soglia di ventimila abitanti.

4.4. - Come agevolmente deducibile da quanto appena osservato, la dichiarazione di incostituzionalità della omessa previsione della causa di incompatibilità in esame non può ritenersi preclusa dall'essere la materia riservata alla discrezionalità del legislatore, come eccetto dalla parte privata resistente nel giudizio a quo, giacché il limite dimensionale cui si rapporta l'operatività della causa di incompatibilità discende direttamente ed univocamente dall'assetto normativo vigente nella Regione siciliana.

Nel caso in esame, la Corte deve infatti dare attuazione ai principi sopra individuati del divieto del cumulo delle cariche e del parallelismo fra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità sopravvenute. Il legislatore siciliano, con la legge reg. n. 22 del 2007 se da un lato ha disatteso tali principi, ha dall'altro lato contestualmente rideterminato la categoria della ineleggibilità a consigliere regionale dei sindaci e degli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, circoscrivendola a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Questa Corte dà semplicemente attuazione al principio sopra individuato, che impone di configurare l'incompatibilità nelle medesime ipotesi ed entro gli stessi limiti in cui la legge regionale prevede una causa di ineleggibilità.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco o assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

5. - Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

Il presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Ordinanza 26-29 aprile 2010, n. 155.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Francesco Amirante, *presidente*;

— Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 17 dicembre 2009, che ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 30 dicembre 2009 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 30 dicembre 2009 (reg. ric. n. 109 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 499 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché con gli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana;

che l'art. 3 della delibera legislativa censurata stabilisce che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) è autorizzata a rinnovare, sino al 31 marzo 2010, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato con procedura di evidenza pubblica già utilizzato da detta amministrazione;

che tale articolo stabilisce, inoltre, che l'ARPA è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre, in numero massimo di 40 unità, previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi al personale che ha già prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha censurato l'art. 3 della delibera legislativa in argomento per violazione dell'art. 97 Cost., richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito» (sentenza n. 293 del 2009);

che, secondo il ricorrente, la norma, nel riferirsi genericamente a tutti coloro che abbiano già prestato servizio presso l'ARPA, non indicherebbe alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio

di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. e si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone;

che, inoltre, a giudizio del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata, da un lato, lederebbe, in via indiretta, gli artt. 3 e 51 Cost., non consentendo ai cittadini di accedere ai pubblici uffici, tramite concorso pubblico, in condizione di uguaglianza e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l'ordinamento civile alla competenza esclusiva dello Stato;

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007, n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.

Il presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2010.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

(2010.18.1403)045

PRESIDENZA

Avviso relativo all'aggiornamento al 31 dicembre 2009 dell'elenco dei professionisti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, collaudi ed altri servizi tecnici, d'importo netto fino ad € 100.000,00.

Premesso che:

– con decreto n. 134 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 25 maggio 2007, è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'albo in oggetto;

– con decreto n. 91 del 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 9 maggio 2008, è stato approvato l'albo in oggetto nella versione dicembre 2007;

– nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 28 novembre 2008 è stato pubblicato l'avviso relativo all'aggiornamento dell'albo al 30 giugno 2008;

– nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 è stato pubblicato l'avviso relativo all'aggiornamento dell'albo al 31 dicembre 2008;

– nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 48 del 16 ottobre 2009 è stato pubblicato l'avviso relativo all'aggiornamento dell'albo al 30 giugno 2009.

Tutto quanto sopra premesso, si comunica che nel sito web del dipartimento regionale della protezione civile (www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile) è stato pubblicato l'aggiornamento al 31 dicembre 2009 dell'elenco dei professionisti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, collaudi ed altri servizi tecnici, d'importo netto fino ad € 100.000,00 relativi agli interventi finanziati dal dipartimento regionale della protezione civile.

(2010.16.1190)090

Presentazione delle istanze relative al fondo per le partecipazioni e le convenzioni di cui all'art. 88, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Con disposizione presidenziale è stato stabilito che le istanze relative al fondo in epigrafe, per il corrente esercizio 2010, vengano presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, secondo la disciplina contenuta nella circolare presidenziale adottata con decreto n. 547 del 14 ottobre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 24 ottobre 2008.

Il presente comunicato sarà altresì reso disponibile nel sito internet della Presidenza della Regione, Segreteria generale, servizio 5°.

(2010.19.1445)088

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del commissario liquidatore della cooperativa M.A.S. Memento Audere Semper, con sede in Pantelleria.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 743 dell'8 aprile 2010, il dr. Francesco Miligi, nato a Caltanissetta il 22 maggio 1952 e residente a Palermo in via Michele Scoto n. 14, è stato nominato commissario liquidatore per il completamento della liquidazione dei beni della cooperativa M.A.S. Memento Audere Semper, con sede in Pantelleria (TP).

(2010.16.1166)041

Conferimento dell'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 845/ex Serv. 25 del 14 aprile 2010, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, al dott. Giuseppe Virgilio è stato conferito l'incarico di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento.

(2010.16.1167)056

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Riconoscimento dello statuto del consorzio Fideo Confcommercio Palermo soc. coop., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 65 del 3 marzo 2010, è stato riconosciuto lo statuto modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e s.m.i., del consorzio di garanzia fidi denominato "Fideo Confcommercio Palermo soc. coop.", con sede a Palermo, via Emerico Amari n. 11, P.I. 054770540823, redatto dal notaio dott. Gabriella Lupo in data 16 novembre 2009 al n. 19076 del repertorio e al n. 7820 di raccolta.

(2010.16.1173)039

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 118 del 14 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:

Codice Lottomatica	Rivendite N.	Ricevitorie N.	Nuovi titolari	Comune
PA2089	13	2094	Anastasi Francesco Sergio	piazza Mameli, 7 - Marsala (TP)
PA0429	69	359	Fosa Roberto Giacomo	via Mazara, 183 - Marsala (TP)
PA2134	4	2139	Vitalunga Antonio	c.so Pr.ssa Maria del Belgio, 57 - Modica (RG)

(2010.16.1172)083**Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 119 del 14 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Codice Lottomatica	Ragione sociale	Ricevitoria N.	Provincia	Comune	Indirizzo
PA2397	Munafò Domenica	2402	ME	Barcellona P. G. (ME)	via Barcellona Castoreale, 43

(2010.16.1174)083**Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 126 del 15 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Montagna Giovanni Salvatore, nato a Catania il 17 aprile 1976 e residente a S. M. di Licodia (CT) in via dello Stadio n. 36, con la quale lo stesso - in qualità di socio accomodatario della società Autoscuola Montagna Schepis di Montagna Giovanni & C. S.a.S., esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a S. Maria di Licodia (CT), via XXIV Maggio n. 33, codice M.C.T.C. CT1401 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2010.16.1194)083

Con decreto n. 128 del 16 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Vivona Francesco, nato a Mazara del Vallo (TP) il 17 dicembre 1986 e residente a Campobello di Mazara (TP) in via Trapani n. 64, con la quale lo stesso - in qualità di titolare dell'impresa omonima esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Campobello di Mazara (TP), via Vittorio Emanuele II n. 231, codice M.C.T.C. TP1189 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2010.16.1198)083**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

Precisazioni relative all'autorizzazione rilasciata alla ditta Matos s.r.l., con sede legale in Alcamo, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico nel comune di Trapani.

Con decreto n. 28 del 19 febbraio 2010, il dirigente del servizio II, del dipartimento regionale dell'energia, ha specificato che l'autorizzazione unica accordata con decreto n. 1796 del 26 ottobre 2009, rilasciata alla ditta Matos s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP), via San Gaetano n. 6 - C.F. 02276190812, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico della potenza di 9,7 MW, nel comune di Trapani, loc.tà Misiliscemi, è da intendersi riferita ai lotti di terreno ricadenti nel territorio del comune di Trapani loc.tà Misiliscemi particelle 25-5-24-39-98-40-45-43-9-14-50-8 e 7 del foglio mappa catastale 120, per quanto riguarda l'impianto e sui lotti di terreno ricadenti

nella medesima località particelle 78-1142 (ex 79)-494-495-499 e 500 del foglio di mappa catastale 165, per quanto attiene la stazione di trasformazione e consegna ed il cavidotto di collegamento alla rete elettrica.

(2010.19.1460)087**Autorizzazione alla società Acque Sud s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Misterbianco.**

Con decreto n. 45 dell'8 marzo 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio di Catania in data 9 marzo 2010 al n. 1879, serie 3 - è stata rilasciata alla società Acque Sud s.r.l., con sede in Catania, via Zolfatai, 7 - Codice Fiscale 02180710879, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato "P4", della potenza di 991,440 kWp, da realizzarsi nel comune di Misterbianco (CT) c.da Raccomandata, ricadente nelle particelle 49, 441, 76, 439, 1935, 2070 (ex 1925) del foglio di mappa n. 11 del NCT del comune di Misterbianco.

(2010.19.1450)087**Autorizzazione alla società Salgemma s.r.l., con sede in Prato, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Siracusa.**

Con decreto n. 91 del 23 marzo 2010 del dirigente dell'ex servizio II, risorse minerarie ed energetiche - del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio di Siracusa il 25 marzo 2010 al n. 1251, serie 3 - alla Società Solgenera s.r.l., con sede legale in Prato, via Ugo Panziera, 16 - P. IVA 02092320973 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari a 997,50 kWp, denominato "Italia", da realizzare nel comune di Siracusa, su un appezzamento di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Siracusa al fg. 82 p.lle 4, 5, 6, 8, 71, 81 e 112.

(2010.19.1449)087

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Con decreto n. 102 del 30 marzo 2010 dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, è stato approvato il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, codice in materia di protezione di dati personali" composto dalle schede nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, relative ai singoli trattamenti nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Del decreto sopraccitato e delle allegate schede potrà essere presa visione nel sito web dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

(2010.15.1051)008

Documento programmatico sulla sicurezza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Con decreto n. 103 del 30 marzo 2010 dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, è stato approvato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) e della regola 19 dell'adeguato B del codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo n. 196/2003, il documento programmatico sulla sicurezza dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

Del decreto sopraccitato e dell'allegato documento programmatico sulla sicurezza potrà essere presa visione nel sito web dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

(2010.15.1051)008

Rinnovo alla ditta Belvedere Benedetto, con sede in Capo D'Orlando, dell'autorizzazione per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili.

Con decreto n. 45 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata, fino al 28 marzo 2020, l'ordinanza commissariale n. 303 del 4 aprile 2005, con la quale è stata concessa alla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in contrada Masseria nel comune di Capo D'Orlando (ME) ed impianto in contrada Malvicino nel territorio del medesimo comune, l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) e h) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.

(2010.16.1184)119

Approvazione di un progetto di adeguamento per lo stoccaggio di rifiuti dell'impianto della ditta Ferraro Cosimo, con sede legale in Roccalumera.

Con decreto n. 48 del 7 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stato approvato il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti "RA-EE", dell'impianto della ditta Ferraro Cosimo, con sede legale nel comune di Roccalumera (ME) in via Umberto I ed impianto in contrada Piana nel territorio del medesimo comune, già autorizzato con l'ordinanza commissariale n. 904 dell'8 luglio 2004.

(2010.16.1185)119

Autorizzazione alla società Sun Power Two s.r.l., con sede in Agrigento, per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Aragona.

Con decreto n. 112 del 9 aprile 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia del-

le entrate ufficio locale di Agrigento - il 12 aprile 2010 al n. 1217 - serie 3 - alla società Sun Power Two s.r.l., con sede legale ad Agrigento, via Imera, 146 - Agrigento - Cod. Fisc. 02494610849 - è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per l'installazione di un impianto fotovoltaico di 999,00 kwp da realizzare nel comune di Aragona (AG), su un appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T. al foglio 29 - p.lla n. 222-252.

(2010.19.1451)087

Autorizzazione al comune di Catania per lo scarico con finalità di riutilizzo per uso irriguo ed industriale dell'impianto di depurazione comunale.

Con decreto n. 75/D.D.G del 16 aprile 2010 il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Catania, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 185/03, l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo per uso irriguo ed industriale dell'impianto di depurazione comunale.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.16.1186)006

Integrazione del decreto 16 febbraio 2007 intestato alla società Kalat Ambiente S.p.A. ATO CT5, con sede in Caltagirone ed impianto nel comune di Grammichele.

Con decreto n. 78 del 21 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, l'art. 1 del decreto n. 24 del 16 febbraio 2007, intestato alla società Kalat Ambiente S.p.A. ATO CT 5, con sede legale in via Balatazze n. 3 - Caltagirone (CT) ed impianto nel territorio del comune di Grammichele (CT) - contrada Poggiarelli, autorizzato per la gestione delle operazioni R 13 di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 152/2006, è stato integrato con le operazioni di recupero R3 per i codici CER 150101 (imballaggi in carta e cartone) e 200101 (carta e cartone).

(2010.16.1209)119

Autorizzazione alla società Rinnova Duccotto s.r.l., con sede in Palermo, per la costruzione e l'esercizio di un parco tecnologico integrato nel comune di Monreale.

Con decreto n. 161 del 23 aprile 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate ufficio locale di Palermo - il 28 aprile 2010 al n. 3407 - serie 3 - alla società Rinnova Duccotto s.r.l., con sede legale a Palermo, via Catania, 3 - Cod. Fisc. 05715840822, - è stata rilasciata l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un parco tecnologico integrato di potenza complessiva pari a 8 Mwp di tipo solare fotovoltaico grid - connected da realizzare nel comune di Monreale (PA) - c/da Duccotto.

(2010.19.1477)087

Autorizzazione alla ditta Erika Eolica s.r.l., con sede in Alcamo, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Partanna.

Con decreto n. 164 del 23 aprile 2010 del dirigente del servizio II del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate in data 30 aprile 2010 al n. 2634, è stata rilasciata alla ditta Erika Eolica s.r.l., con sede legale in Alcamo (TP), via San Gaetano n. 6 C.F. 02240360814, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 9,7 MW, nel comune di Partanna località Magaggiari.

(2010.19.1460)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente del comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro R.U.D.L. n. 231/2010/DDG del 13 aprile 2010, il dott. Mauro Marangoni, direttore della direzione regionale INAIL Sicilia, subentra nell'incarico al dott. Carlo D'Amato quale componente del comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

(2010.16.1175)091

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo all'ordinanza 7 maggio 2010, concernente "Trasferimenti del personale delle scuole dell'infanzia regionali per l'anno scolastico 2010/2011".

Si rende noto che nel sito del dipartimento istruzione e formazione professionale www.regione.sicilia.it è stata pubblicata l'ordinanza dirigenziale del dipartimento istruzione e formazione professionale n. 1 del 7 maggio 2010 comprensiva di allegati avente per oggetto: "Trasferimenti del personale delle scuole dell'infanzia regionali per l'anno scolastico 2010-2011".

(2010.19.1469)088

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti della sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

Con decreto n. 242 dell'1 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato il sig. Miceli Vincenzo, funzionario direttivo, già in servizio presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Messina.

Con decreto n. 244 dell'1 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato il sig. Zodda Giuseppe, funzionario direttivo, già in servizio presso il Genio civile di Messina.

Con decreto n. 245 dell'1 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stata assegnata la sig.ra Cimino Carmela, funzionario direttivo, già in servizio presso il Genio civile di Messina.

Con decreto n. 261 del 14 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato il sig. Bonasera Santo, funzionario direttivo, già in servizio presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina.

Con decreto n. 262 del 14 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Messina dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato il sig. D'arrigo Tommaso, funzionario direttivo, già in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria di Messina.

(2010.16.1188)090

Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti della sezione provinciale di Catania dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

Con decreto n. 252 del 2 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Catania dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato il sig. Pietro Pellegriti, funzionario direttivo, già in servizio presso il dipartimento regionale di protezione civile per la provincia di Catania.

Con decreto n. 253 del 2 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Catania dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stato assegnato la sig.ra Tomaselli Grazia, funzionario direttivo, già in servizio presso la gestione liquidatoria dell'AAPIT di Catania.

Con decreto n. 254 del 2 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione provinciale di Catania dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stata assegnata il sig. Montalbano Giuseppe Mario, funzionario direttivo, già in servizio presso il corpo regionale delle miniere - distretto minerario di Catania.

(2010.16.1188)090/bis

Integrazione dei componenti della sezione centrale di Palermo dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

Con decreto n. 260 del 14 dicembre 2009 del dirigente generale dell'ispettorato tecnico, presso la sezione centrale di Palermo dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incrementazione, è stata assegnata la sig.ra Valenti Rosa, istruttore direttivo, già in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento foreste.

(2010.16.1188)090

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Impegno di somma per la fornitura di postazioni di lavoro informatiche ai centri per l'impiego della Sicilia.

Con decreto n. 602 del 30 giugno 2009 del dirigente generale dell'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professiona-

le, è stato assunto l'impegno della somma di € 531.864,00, IVA inclusa, per la fornitura di 1.000 postazioni di lavoro informatiche (personal computer) effettuata dal Bilancio, tramite la società Sicilia e Innovazione S.p.A., ai 65 centri per l'impiego della Sicilia, sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009.

(2010.18.1392)091

Approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto "Consolidamento conoscenze e competenze degli operatori di consulenza orientativa degli sportelli multifunzionali" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A.

Con decreto n. 825 del 18 dicembre 2009 del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto dal titolo "Consolidamento conoscenze e competenze degli operatori di consulenza orientativa degli sportelli multifunzionali" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A. per un costo complessivo di € 302.475,00, sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009.

(2010.18.1392)091

Impegno di somma di cui al contratto di servizio "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (attività progettuali una tantum) ed approvazione del contratto di servizio per "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (servizi a canone e forniture ricorrenti per il primo anno).

Con decreto n. 833 del 23 dicembre 2009 del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, è stato assunto l'impegno della somma di € 689.631,11, IVA inclusa, sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009, oggetto di cui all'art. 8 del contratto di servizio "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (attività progettuali "una tantum") stipulato in data 18 dicembre 2009, tra il dipartimento bilancio e tesoro, l'Agenzia per l'impiego e la società Sicilia e-Servizi S.p.A., approvato con il decreto del dipartimento bilancio e finanze n. 2231 del 21 dicembre 2009, nonché approvato il contratto di servizio per "Acquisizione in riuso e gestione del Sistema informativo lavoro locale" (servizi a canone e forniture ricorrenti per il primo anno), stipulato in data 18 dicembre 2009 tra il dipartimento bilancio e tesoro, l'Agenzia per l'impiego e la società Sicilia e-Servizi S.p.A. per un importo complessivo di € 1.098.071,82, IVA inclusa, quale servizi a canone annuo e forniture ricorrenti (per il primo anno con decorrenza 1 dicembre 2009), di cui € 925.794,00 per servizi a canone e € 172.277,82 per forniture ricorrenti sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009.

(2010.18.1392)091

Ripartizione di somme per il potenziamento dei servizi uffici provinciali del lavoro.

Con decreto n. 847 del 30 dicembre 2009 del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, è stata approvata ed impegnata la ripartizione di parte delle risorse di cui al decreto n. 479 del 27 novembre 2009 del Ministero del lavoro in favore dei servizi uffici provinciali del lavoro, per il potenziamento dei servizi, rivolti all'utenza, già attivati dai centri per l'impiego, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009, come da seguente tabella:

Servizio XVII	Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento	109.949,01
Servizio XVIII	Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta	57.242,98
Servizio XIX	Ufficio provinciale del lavoro di Catania	192.281,68
Servizio XX	Ufficio provinciale del lavoro di Enna	42.228,35
Servizio XXI	Ufficio provinciale del lavoro di Messina	115.062,29
Servizio XXII	Ufficio provinciale del lavoro di Palermo	286.546,06
Servizio XXIII	Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa	49.552,10
Servizio XXIV	Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa	70.991,09
Servizio XXV	Ufficio provinciale del lavoro di Trapani	76.146,44
	Totale ..	1.000.000,00

(2010.18.1392)091

Approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto "Rete Lavoro Sicilia - Re.La.S. - progetto stralcio" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A.

Con decreto n. 849 del 30 dicembre 2009 del dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, è stato approvato ed ammesso a finanziamento ed assunto l'impegno per il progetto dal titolo "Rete Lavoro Sicilia - Re.La.S. - progetto stralcio" presentato dalla società Italia Lavoro Sicilia S.p.A., per un costo complessivo di € 2.463.088,00, sul cap. 321310 della competente rubrica del dipartimento Agenzia per l'impiego del bilancio della Regione, esercizio finanziario 2009.

(2010.18.1392)091

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Individuazione delle autorità cui conferire le attività di cui all'art. 18 della legge n. 689/81.

Con decreto n. 7 del 25 marzo 2010, l'Assessore per le risorse agricole e alimentari ha revocato il decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dell'8 febbraio 2006 e ha disposto che, per il solo periodo di transizione, il dirigente Benedetto Belnome del serv. XXI del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana è individuato quale autorità cui conferire il compito di espletare le necessarie e conseguenti attività di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 ed, in ogni caso, di provvedere ad eseguire tutte le successive procedure previste dalla citata legge e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, ha disposto che, a seguito dell'attivazione del nuovo funzionigramma di cui al regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, di cui al decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, il dirigente responsabile dell'ufficio sanzioni del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura, area 3 (area interdipartimentale controlli programmi comunitari e nazionali) dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana è individuato quale autorità cui conferire il compito di espletare le necessarie e conseguenti attività di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 ed, in ogni caso, di provvedere ad eseguire tutte le successive procedure previste dalla citata legge e successive modifiche ed integrazioni e l'emanazione di un successivo atto con il quale si procederà all'individuazione della struttura competente a cui affidare le attività di cui all'art. 18 della legge n. 689/81.

(2010.16.1195)008

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del consorzio di ripopolamento ittico Taormina.

Con decreto n. 18/Pesca del 13 aprile 2010 dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari, fermo restando quanto previsto nel decreto n. 4/Pesca del 24 gennaio 2008, il sig. Mare Giuseppe, nato a Palermo l'11 agosto 1937 e deceduto in data 5 gennaio 2010, è sostituito con il sig. Cilona Salvatore, nato a Taormina (ME) il 7 novembre 1955, come rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del consorzio di ripopolamento ittico denominato Taormina, con effetto immediato dalla data di notifica del presente decreto e fino alla scadenza naturale dello stesso consiglio.

(2010.16.1168)039

Chiarimenti agli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1, 2.3 e 3.3 del Programma operativo FEP 2007/2013.

Con decreto n. 109 del 13 maggio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, sono stati approvati dei "Chiarimenti", comuni agli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1 - "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"; 2.3 - "Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione"; 3.3 - "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" del Programma operativo FEP 2007/2013, approvati con i relativi decreti nn. 133, 129 e 132 rispettivamente del 18 maggio 2010, 13 maggio 2010 e del 18 maggio 2010, di cui al documento allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Allegato

Chiarimenti agli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1, "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" 2.3 "Investimenti produttivi nel settore della commercializzazione e trasformazione" e 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca" - bandi FEP 2007/2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana rispettivamente il 29, 22 e 29 maggio 2009

In relazione alle indicazioni contenute nel paragrafo 7, lett f, degli avvisi relativi alle misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti produttivi nel settore della commercializzazione e trasformazione" ed al paragrafo 7.h dell'avviso relativo alla misura 3.3, "Porti, luoghi di sbarco e ripari da pesca" si chiarisce come i termini ivi indicati debbano intendersi ordinatori.

Si precisa, altresì, che:

1. con riferimento agli avvisi relativi alle misure 2.1 e 2.3 chiarita la natura non perentoria del termine previsto dal punto 7.f, tutta la documentazione ivi richiesta dovrà in ogni caso essere integrata e prodotta entro il periodo di valutazione delle istanze da parte della competente commissione; inoltre, qualora a seguito della fase di valutazione dovesse essere dimostrata la sola cantierabilità di uno stralcio funzionale del progetto, sempreché ammissibile e fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originario, la commissione potrà valutare di ammettere a finanziamento il solo progetto stralcio cantierabile.
2. Con riferimento all'avviso relativo alla misura 3.3 chiarita la natura non perentoria del termine previsto dal punto 7.h, rimane tuttavia condizione essenziale ed indispensabile per l'adozione del provvedimento definitivo di ammissione a finanziamento del progetto utilemente collocato in graduatoria, la dimostrazione della esecutività e cantierabilità dello stesso. All'uopo, con riferimento ai progetti utilemente collocati nella graduatoria finale e nei limiti delle risorse disponibili, prima dell'adozione del decreto definitivo di finanziamento verrà chiesto al potenziale beneficiario di dimostrare l'esecutività e cantierabilità del progetto, ove la stessa non sia stata già dimostrata antecedentemente, secondo modalità e i termini comunicati dall'Amministrazione. Ove entro il predetto termine non sia dimostrata l'esecutività e cantierabilità del progetto, si procederà all'esclusione del progetto ed al conseguenziale scorrimento della relativa graduatoria.
3. A chiarimento di quanto previsto nel par. 7, lett c, degli avvisi relativi alle misure 2.1 - 2.3 e 3.3 nell'ipotesi in cui i prezzi relativi all'intervento non risultano desunti da listini ufficiali depositati presso le CCIAA di riferimento, in ragione della non serialità del prodotto, ovvero perché progettati ad hoc per il richiedente e quindi di fattura artigianale o

per altre fattispecie non contemplate nei predetti avvisi e diverse dalla serialità sopra menzionata, il controllo e la relativa attestazione sulla congruità degli stessi prezzi, viene demandata alla competente commissione di valutazione.

4. A chiarimento di quanto richiesto in merito alla trascrizione del preliminare di compravendita degli immobili, richiesta al par. 7, lett. g, degli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1, 2.3 e al par. 7, lett. i, per l'avviso relativo alla misura 3.3, la stessa può essere prodotta dal richiedente, entro lo svolgimento della fase di valutazione delle istanze da parte della competente commissione.

(2010.19.1487)126

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di cui al bando "Piani di gestione locali", misura 3.1, lett. m).

Con decreto n. 112/Pesca del 14 maggio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata autorizzata la riapertura dei termini di giorni 30, per la presentazione delle istanze a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, a valere sul bando "Piani di gestione locali", misura 3.1, lett. m), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010.

(2010.19.1486)126

PSR Sicilia 2007/2013, misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" bando 2009/2011 1ª sottofase - Graduatoria ed elenchi provvisori delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili.

Si comunica che con decreto n. 411 del 17 maggio 2010 del dirigente regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili inerenti al bando 2009/2011 1ª sottofase misura 121, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2011 e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e presso l'albo dello stesso Assessorato e gli albi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Dalla data di pubblicazione della presente *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine dei successivi 15 giorni per la presentazione, presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, delle richieste di riesame del punteggio attribuito, nonché di verifica delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità.

(2010.20.1494)003

Avviso relativo all'inserimento del Limone Interdonato Messina (IGP) e del Pistacchio verde Bronte (DOP) nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti della misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" - PSR Sicilia 2007-2013.

Si comunica che il Limone Interdonato Messina (IGP), approvato con regolamento CE n. 1081/2009 della Commissione dell'11 novembre 2009, è stato inserito nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare della misura 132 del PSR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009.

Si comunica, inoltre, che il comitato di sorveglianza del PSR Sicilia 2007-2013, nella seduta del 20 aprile 2010, ha approvato la modifica della scheda della misura 132 del PSR, che prevede l'inserimento, fra i prodotti ortofrutticoli riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 510/2006, del Pistacchio verde di Bronte (DOP), approvato con regolamento CE (DOP), 21/2010 della Commissione del 12 gennaio 2010. Pertanto gli imprenditori agricoli produttori del Limone Interdonato Messina (IGP) e del Pistacchio verde di Bronte (DOP) potranno beneficiare degli aiuti previsti dalla misura 132 del PSR, partecipando alla seconda sottofase del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2010.19.1440)003

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Santa Teresa di Riva.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 186 del 14 aprile 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 8 dell'1 aprile 2010 ed alle prescrizioni in esso contenute, reso dall'U. O. 4.1/DRU, è stato approvato il nuovo regolamento comunale, composto da 7 articoli, per la modifica e l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione per telefonia cellulare e radiotelevisiva quale integrazione al vigente regolamento edilizio, adottato dal consiglio comunale di S. Teresa di Riva con deliberazione n. 7 del 16 marzo 2009.

(2010.16.1187)116

Avviso relativo all'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000.

Si rende noto che il dipartimento regionale dell'ambiente, con sede a Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. 091/7077877, fax 091/7077294, ha approvato con i decreti inseriti nella tabella sottostante, a condizioni, i seguenti Piani di gestione dei siti Natura 2000:

Decreti	Data	Titolo piano di gestione
1414	30-12-2009	Isole Egadi
110	15-03-2010	Litorale di Palma di Montechiaro
111	15-03-2010	La Gurna e Fiumefreddo
112	15-03-2010	Pizzo Muculufa e Rupe di Falconara
113	15-03-2010	Lago Soprano
114	15-03-2010	Residui boschivi del catanese
115	15-03-2010	Fiume Simeto

I suddetti decreti sono depositati presso il servizio 6T del dipartimento e sono visionabili presso il sito internet www.artasicilia.it.

(2010.18.1404)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 6/Gab./Tur. del 3 marzo 2010 dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato nominato, nella qualità di

componente e come rappresentante della Regione siciliana, in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo regionale Teatro di Messina, il dott. Tranchida Daniele.

(2010.16.1203)063

Iscrizione di un accompagnatore turistico nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 11/S11 Tur del 19 aprile 2010, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Ruisi Liviana, nata a Palermo il 20 ottobre 1983, in possesso di abilitazione conseguita presso la provincia di Verona, con specializzazione nelle lingue inglese e spagnolo.

(2010.16.1200)111

Chiarimenti al bando pubblico per la realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi. P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, asse III, obiettivo operativo 3.3.3., linee di intervento 3.

Chiarimento al punto n. 13 del bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 5 febbraio 2010.

Con riferimento all'ammissibilità della spesa di operazioni finanziate con fondi strutturali si specifica che potrebbe ammettersi la presentazione di istanze di finanziamento di opere la cui progettazione sia stata redatta anteriormente all'entrata in vigore in Sicilia della legge regionale n. 7/2002 (e, quindi, dell'art. 17, comma 11, della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la stessa legge regionale n. 7/2002) in quanto già fatti propri ed acquisiti dalle amministrazioni richiedenti, purché la richiesta di finanziamento non sia estesa alle spese di progettazione e l'interesse alla realizzazione delle opere sia ancora attuale, seppur basato su una progettazione risalente ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della suddetta normativa.

Per quanto riguarda le operazioni la cui progettazione sia stata affidata in difformità alla normativa vigente (sia nazionale che comunitaria) e quindi con procedure illegittime che abbiano violato le regole di trasparenza e concorrenza, non sono sicuramente finanziabili le relative progettazioni e ciò potrebbe inficiare anche l'ammissibilità delle opere realizzate sulla base di un incarico di progettazione viziato.

(2010.19.1470)136

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 23 aprile 2010, n. 9.

Rendiconto generale dell'esercizio 2009.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI
ISTITUZIONALI REGIONALI

Premessa

Il nuovo regolamento di contabilità degli enti pubblici istituzionali regionali, contenuto nel testo coordinato

delle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 con quelle del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "testo coordinato"), al capo III del titolo II disciplina "Le risultanze della gestione economico-finanziaria" (articoli da 38 a 49). Il comma 1 dell'art. 38 definisce il rendiconto generale quale documento che illustra i risultati conseguiti dall'ente a conclusione del processo gestionale.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 38, il rendiconto generale deve essere "deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria" e deve essere trasmesso entro dieci giorni all'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione dell'organo interno di con-

trollo (al cui esame viene sottoposto almeno quindici giorni prima della data di deliberazione) e agli altri allegati.

Approssimandosi i termini sopra richiamati, la presente circolare, senza pretesa di esaurire l'intera materia, intende dare indicazioni circa la compilazione del rendiconto generale per l'esercizio 2009, realizzando il coordinamento tra le norme di legge previgenti al testo coordinato, le relative direttive emanate con le circolari di questa Amministrazione e le disposizioni del nuovo regolamento di contabilità.

La presente circolare riguarda innanzitutto gli enti indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 che, in virtù del primo periodo dell'art. 18 della medesima legge, applicano direttamente tutte le disposizioni del testo coordinato; essa si rivolge, altresì, a tutti gli altri enti pubblici istituzionali regionali privi di diversa specifica disciplina contabile, i quali, per il rimando di chiusura operato dal terzo periodo del medesimo comma 4 dell'art. 18, individuano nello stesso testo coordinato l'unico regolamento contabile di riferimento.

Preliminarmente si ritiene opportuno richiamare anche le disposizioni legislative dei commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelle del comma 13 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004, nonché le direttive emanate in attuazione delle suddette norme di legge con la circolare della Scrivente n. 8 del 10 maggio 2005.

Le disposizioni legislative citate disciplinano in linea generale l'iter esterno all'ente per l'approvazione del documento contabile da parte delle Amministrazioni regionali di vigilanza amministrativa e prevedono l'intervento di questa Amministrazione solo nei casi ivi specificati per i quali la trasmissione del documento contabile a questo Assessorato deve avvenire a cura dell'Amministrazione di vigilanza in uno alla richiesta di parere. Pertanto gli enti non dovranno trasmettere sistematicamente i documenti contabili direttamente a questa ragioneria generale della Regione.

La suddetta circolare n. 8/2005 chiarisce, altresì, le funzioni degli organi interni di controllo nell'ambito dei più ampi controlli regionali sugli enti.

Propedeutica al rendiconto generale per l'anno 2009 è la formale approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, e quindi l'esecutività ed immodificabilità, dei rendiconti generali degli esercizi precedenti, in quanto le risultanze di ciascun documento consuntivo, per la continuità della gestione contabile, hanno riflessi su quelle dell'esercizio successivo.

Inoltre è necessario che siano stati approvati e quindi resi esecutivi, entro l'esercizio finanziario in questione, sia il bilancio di previsione per l'anno 2009 sia tutte le deliberazioni di variazioni a questo: infatti solo con l'approvazione di dette delibere le autorizzazioni di spesa contenute nel bilancio di previsione diventano esecutive e quindi legittimano tutte le fasi di gestione della spesa.

Gli enti devono uniformare il documento contabile ai principi contabili generali indicati nell'all. n. 1 al testo coordinato ed anche ampiamente trattati nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2006 di questa ragioneria generale della Regione.

Le istruzioni della presente circolare prendono in considerazione le disposizioni del testo coordinato, le norme di legge e le istruzioni di circolari di generale applicazione: esse si rivolgono quindi alla generalità degli enti, facendo salva ogni norma specificamente rivolta a singoli enti.

1. La documentazione che compone il rendiconto generale

Il rendiconto generale si compone di documenti fondamentali costitutivi e di allegati. Alcuni documenti sono rappresentati da prospetti numerici, altri da documenti descrittivi.

1.1. I documenti costitutivi del rendiconto generale

Ai sensi del citato comma 1 dell'art. 38 del testo coordinato, le parti costitutive del rendiconto generale sono:

a) il conto di bilancio che, ai sensi dell'art. 39 del testo coordinato, si articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale ed il rendiconto finanziario gestionale, da redigere rispettivamente secondo gli schemi all. n. 9 e all. n. 10 del testo coordinato, e corrispondenti ai preventivi finanziari, decisionale e gestionale;

b) il conto economico, disciplinato dall'art. 41 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 11; esso viene corredato del quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti, da predisporre secondo lo schema all. n. 12 al testo coordinato;

c) lo stato patrimoniale disciplinato dall'art. 42 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 13 del medesimo testo. Al documento va allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

d) la nota integrativa di cui all'art. 44 del testo coordinato.

1.2. Gli allegati al rendiconto generale

Il rendiconto generale viene corredato degli allegati di seguito elencati:

a) la situazione amministrativa di cui all'art. 45 del testo coordinato, da predisporre secondo l'all. n. 15: essa è stata oggetto di istruzioni appositamente diramate con la circolare n. 4 del 5 marzo 2010;

b) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione da predisporre secondo l'all. n. 7: anch'essa è stata oggetto delle istruzioni diramate con la circolare n. 4 del 5 marzo 2010;

c) la relazione sulla gestione di cui all'art. 46 del testo coordinato;

d) la relazione illustrativa prevista dal comma 3 dell'art. 38 del testo coordinato e dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni (si vedano le circolari n. 8/2003 e n. 8/2006);

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti, da redigere secondo le disposizioni dell'art. 47 del testo coordinato: pare utile richiamare, altresì, la circolare di questo dipartimento n. 8/2005, alla quale si rimanda;

f) l'elenco dei residui attivi e passivi, separando quelli formati nell'esercizio e quelli provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza: questi ultimi devono essere elencati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; per essi vanno indicati tutti gli elementi richiesti dal comma 2 dell'art. 40 del testo coordinato e il loro importo deve coincidere con quello rappresentato nello stato patrimoniale;

g) l'elenco delle delibere di variazione di bilancio con gli estremi di approvazione da parte dell'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa;

h) il prospetto relativo all'organico effettivo del personale, distinto per comparto di appartenenza, fascia e posizione economica in godimento, che indica anche il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, PUC ed ASU, etc);

i) i prospetti relativi agli oneri per il personale ed il T.F.R. analiticamente computato per ciascun dipendente, che indica separatamente le passività maturate nell'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle anticipazioni per ciascun dipendente;

j) il prospetto con l'indicazione analitica dei capitoli di spesa corrente (ad eccezione delle spese relative agli stipendi, pensioni ed altre spese fisse e/o obbligatorie), che espone il confronto (per ciascun capitolo ed in totale) tra la spesa impegnata e pagata nell'anno 2005 ridotta del 10% e quella impegnata e pagata nel 2009, per verificare il rispetto dei vincoli di spesa imposti dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007;

k) la tabella articolata per UPB secondo le diverse funzioni obiettivo (qualora l'ente ne abbia più di una) ai sensi del comma 3 dell'art.39 del testo coordinato.

Per l'attività degli organi interni di controllo, con particolare riferimento agli elenchi di cui al punto f), si sottolineano gli adempimenti richiesti dai commi 4 e 5 dell'art. 40 del testo coordinato: il collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere in ordine alle delibere dell'organo di vertice concernenti le variazioni dei residui (comma 4) e predisporre una nota illustrativa sulla persistenza dei residui di maggiore anzianità e consistenza che correda la situazione dei residui (comma 5).

2. I documenti descrittivi del rendiconto generale

Fra i documenti sopra elencati, alcuni sono di tipo descrittivo: più precisamente la nota integrativa, parte costitutiva del rendiconto generale, nonché la relazione sulla gestione, la relazione illustrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti, che figurano fra gli allegati.

2.1. La nota integrativa

La nota integrativa è disciplinata dall'art. 44 del testo coordinato, e si compone delle seguenti cinque parti, indicate al comma 2 :

- Criteria di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- Analisi delle voci del conto del bilancio;
- Analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- Analisi delle voci del conto economico;
- Altre notizie integrative.

La nota integrativa deve:

- spiegare l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi;
- evidenziare i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio;
- fornire informazioni dettagliate sugli elementi richiesti dall'articolo 2427 del codice civile nonché da altre norme di legge e dei documenti sui principi contabili applicabili;
- fornire motivazioni nei casi eccezionali di deroga alle disposizioni di legge sul bilancio, indicando gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico (art. 2423 e art. 2423 bis c.c.);
- illustrare le variazioni finanziarie intervenute in corso d'anno, compresa l'utilizzazione del fondo di riserva;

- illustrare la composizione dei contributi in conto capitale e in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;

- elencare i diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

- dare spiegazione della destinazione dell'avanzo economico e dei provvedimenti atti al contenimento ed assorbimento dell'eventuale disavanzo economico;

- analizzare il risultato di amministrazione mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;

- informare sulla composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;

- informare sulla composizione delle disponibilità liquide, distinguendole da quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interna e delle eventuali casse decentrate;

- fornire i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;

- elencare i contenziosi in essere alla data di chiusura di esercizio e i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri;

- fornire ogni eventuale ulteriore informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito gli elementi richiesti dall'art. 2427 del codice civile che si ritengono di comune applicazione anche agli enti pubblici istituzionali regionali:

- riscontrare le variazioni, avvenute nell'esercizio, dei fondi ammortamento, svalutazione crediti e per trattamento di fine rapporto;

- analizzare le voci del conto del bilancio, distinguendo la parte corrente da quella per investimenti, relativamente alla gestione di competenza, dei residui e per la situazione di cassa;

- analizzare le voci del conto economico;

- analizzare le voci dello stato patrimoniale con il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello stesso;

- fornire spiegazione sull'adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive;

- indicare gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (residui passivi impropri di cui al punto 3.4 della presente circolare), dando adeguata spiegazione sulla composizione e natura di tali impegni;

- indicare le partecipazioni in altri enti o società;

- se l'ammontare è apprezzabile, fornire dettagli su ratei e risconti passivi e ratei e risconti attivi;

- indicare in maniera analitica le voci del patrimonio netto;

- indicare i compensi degli amministratori e dei sindaci.

Si elencano, infine, gli elementi richiesti nella nota integrativa in virtù di altri articoli del codice civile:

- indicare i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale, anche nel rispetto dell'art. 43 del testo coordinato che richiama l'articolo 2426 del codice civile;

- dare spiegazioni circa la modifica di criteri e coefficienti di ammortamento;

- comparare le principali voci tra due esercizi a confronto qualora abbiano subito notevoli variazioni (art. 2423 ter del codice civile).

2.2. La relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione è prevista dall'art. 46 del testo coordinato e deve contenere:

- gli elementi previsti dall'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile;
- con riferimento agli obiettivi del programma pluriennale, i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto;
- notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio;
- i risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del mandato conferito agli organi di vertice.

2.3. La relazione illustrativa

La relazione illustrativa prevista dal comma 3 dell'art. 38 del testo coordinato è disciplinata, altresì, dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni; si continuano ad applicare inoltre le direttive emanate al riguardo con le circolari di questa Amministrazione n. 8/2003 e n. 8/2006. In particolare essa:

- contiene la descrizione dell'andamento della gestione nel corso dell'esercizio finanziario, precisando in quale misura sono state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica;
- individua i risultati conseguiti, i relativi costi e gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- riporta in particolare l'indicazione del rapporto tra il totale degli impegni assunti nell'anno sul totale delle risorse disponibili e del rapporto tra il totale delle spese dell'anno sul totale degli impegni assunti;
- riporta i valori assunti dagli indicatori finanziari previsti nella relazione previsionale e programmatica (secondo la circolare n. 24/2003) sulla base dei dati del rendiconto generale.

2.4. La relazione dei revisori dei conti

Le funzioni e le responsabilità dei revisori dei conti degli enti pubblici costituiscono materia articolata, complessa e per certi aspetti anche controversa.

Pertanto, senza pretendere di esaurire l'argomento, anzi con apposito rimando ai vivaci attuali dibattiti e, non ultimo, agli specifici approfondimenti che hanno formato anche oggetto delle continue sessioni di aggiornamento dei revisori degli enti pubblici regionali ex art. 48 della legge regionale n. 17/2004 coordinati da questa Amministrazione, si ritiene in questa sede opportuno semplicemente richiamare le disposizioni dell'art. 47 del testo coordinato e le istruzioni della circolare n. 8/2005.

La relazione del collegio dei revisori dei conti si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'all. 14 del testo coordinato, con un giudizio positivo con rilievi o con un giudizio negativo.

In merito alla mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti, è necessario, altresì, richiamare le posizioni espresse dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con i pareri n. 15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009.

3. Specifiche problematiche di contabilità finanziaria

La presente circolare risulta la sede idonea per approfondire e chiarire alcune problematiche di contabilità finanziaria, recentemente emerse e che risaltano particolarmente alla luce di disposizioni introdotte dal nuovo regolamento di contabilità.

3.1. La perenzione amministrativa

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni, "L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1."

Detta disposizione legislativa è entrata in vigore nell'esercizio 1997 ed il nuovo regolamento contabile di cui al testo coordinato, recentemente intervenuto, non ha riportato l'istituto della perenzione amministrativa: quindi gli enti strumentali della Regione hanno applicato per l'ultima volta detto istituto contabile al 31 dicembre 1996.

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso, risulta assai poco probabile che sussistano ancora somme già eliminate per perenzione ed ancora reiscrivibili: infatti le somme in tal modo eliminate fino al 1996 e non ancora reiscritte a tutto il 31 dicembre 2009 rimangono a copertura di effettivi debiti solo se per essi non si è compiuta la prescrizione estintiva o non si sono comunque estinti in altro modo.

Qualora sussistano simili obbligazioni, lo stato patrimoniale del rendiconto generale deve esporre tra le passività i corrispondenti residui passivi eliminati dalla situazione finanziaria per perenzione amministrativa e soggetti a possibile reiscrizione in bilancio nei successivi esercizi.

Gli enti che al 31 dicembre 2009 abbiano tra le proprie scritture contabili somme ancora in perenzione dovranno effettuare un'attenta verifica dell'effettiva sussistenza del debito corrispondente, confermata dal mancato compimento della prescrizione estintiva per successivi atti interruttivi da parte dei creditori, e procederanno ad eliminare tutte le partite insussistenti.

3.2. Accantonamenti e fondi

Il nuovo regolamento contabile prevede l'iscrizione nel preventivo finanziario di numerosi capitoli di spesa aventi "natura di fondi": di essi si ritiene di avere dato sufficientemente conto nella recente circolare della Scrivente n. 4 del 5 marzo 2010, cui ad ogni buon fine si rimanda per ogni dettaglio ed approfondimento. A mero titolo esemplificativo, si ricordano gli accantonamenti ed i fondi per i rinnovi contrattuali, quelli per le indennità di buonuscita e per i rischi di inesigibilità dei crediti.

In questa sede si ritiene opportuno ribadire che sui capitoli di spesa aventi "natura di fondi" non è consentita alcuna registrazione contabile gestionale: non possono essere assunti impegni di spesa né essere emessi ordinativi di pagamento; conseguentemente essi non possono esporre residui passivi degli esercizi precedenti, né effettivi né presunti.

Inoltre a partire dall'esercizio 2009, ferma restando la comune "natura di fondi", i capitoli in questione vanno distinti in due sottocategorie: quelli dedicati agli accantonamenti accolgono i nuovi stanziamenti finanziati con le risorse di competenza dell'esercizio in corso; mentre i

capitoli dedicati ai Fondi accolgono le economie realizzate sui Fondi e sugli accantonamenti della stessa specie negli esercizi precedenti, nella misura in cui l'importo complessivo di dette economie risulti ancora congruo per le rispettive specifiche finalità.

Qualora detta distinzione non sia stata mantenuta chiaramente nel preventivo finanziario 2009, il rendiconto generale dovrà comunque riportare i capitoli del bilancio di previsione approvato; questa sede pare comunque idonea ad avvertire che, anche con successive variazioni di bilancio, la distinzione in questione dovrà essere rispettata nel bilancio 2010.

3.3. *Trattamento di fine rapporto e indennità di buonuscita*

Con particolare riguardo agli accantonamenti ed ai Fondi per trattamento di fine rapporto o per indennità di buonuscita maturati in favore del personale, si ricorda che con precedenti circolari (emanate da questa Amministrazione in attuazione e a chiarimento delle disposizioni previgenti al nuovo regolamento di contabilità) si era consentito anche di assumere impegni di spesa nella misura delle somme maturate, consentendo quindi di riportare nella contabilità consuntiva di fine esercizio i corrispondenti residui passivi.

Oggi simile pratica risulta definitivamente superata in quanto incompatibile con le disposizioni del nuovo regolamento di contabilità di cui al testo coordinato.

Come si è avuto modo di precisare nella precedente circolare n. 4 del 5 marzo 2010 concernente la disciplina del risultato di amministrazione, come per gli stanziamenti di tutti gli altri capitoli aventi "natura di fondi" (iscritti a titolo di accantonamento o di fondo), le somme previste per il trattamento di fine rapporto o per l'indennità di buonuscita non possono essere impegnate ed a fine esercizio costituiscono economie di spesa che confluiscono nell'avanzo di amministrazione; nell'esercizio successivo dette economie vanno ridestinate per le medesime finalità quali preventive assegnazioni.

Pertanto nella redazione del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 2009 gli enti dovranno eliminare ogni residuo passivo delle specie eventualmente ancora sussistente nelle scritture contabili e riprodurre le conseguenti economie dell'esercizio 2009 nel preventivo finanziario 2010 secondo le istruzioni fornite, anche con variazioni di bilancio successive all'approvazione del bilancio di previsione (assestamento tecnico).

3.4 *"Residui impropri"*

L'art. 31 del testo coordinato riporta la disciplina contabile degli impegni di spesa applicabile agli enti pubblici istituzionali regionali; per il rimando operato dal comma 8 di detto articolo (valido solo in ambito regionale, in quanto introdotto con il D.P.Reg. n. 729/2006), detta disciplina viene completata con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni (legge fondamentale della contabilità della Regione siciliana).

La disciplina degli impegni di spesa risulta particolarmente complessa in tutte le normative di contabilità finanziaria pubblica (Stato, Regione siciliana, EE.LL., etc.); con riguardo alla contabilità della Regione siciliana, questa Amministrazione nel tempo ha diramato alcune circolari in applicazione delle richiamate disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 47/1977 ed a chiarimen-

to di particolari fattispecie gestionali di difficile definizione:

- circolare n. 16/1999, concernente "Impegni di spesa art. 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10";

- circolare n. 3/2005, concernente "Controlli da parte delle ragionerie centrali";

- circolare n. 7/2006, concernente "Direttive per la contabilizzazione dei provvedimenti delle Amministrazioni regionali".

Evidentemente le direttive delle circolari sopra elencate sono valide anche per gli enti pubblici istituzionali regionali nella misura in cui le corrispondenti disposizioni si applicano anche a tali enti: dette circolari possono essere consultate sul sito <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Si avverte che, per la estrema varietà dei fatti gestionali concreti, non mancano tuttora ampi margini di dibattito su singole fattispecie, per le quali i responsabili della spesa e della contabilità dovranno rifarsi ai principi contabili generali.

Per la trattazione del presente argomento pare necessario approfondire le diverse configurazioni di impegni di spesa delineate dalla normativa complessivamente applicabile agli enti strumentali regionali.

Il comma 1 dell'art. 31 del testo coordinato ed il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni delineano la nozione contabile tipica dell'impegno di spesa: elemento essenziale dell'impegno è l'obbligazione giuridica perfezionata, per la quale sono definiti l'ammontare, il creditore ed il titolo giuridico; a fronte di simile obbligazione è fatto obbligo di assumere l'impegno di spesa in contabilità.

Simile impegno di spesa, assunto per la sussistenza di tutti gli elementi giuridici richiesti, per comodità e per chiarezza espositiva, si definisce "impegno perfetto" o "impegno proprio": qualora esso a fine esercizio non risulti interamente pagato e corrispondentemente residui una obbligazione giuridica anche parziale, la contabilità finanziaria esporrà un residuo passivo che, sempre per comodità e chiarezza espositiva, si definisce "residuo perfetto" o "residuo proprio".

La contabilità economica espone i debiti testè descritti, insieme a tutti gli altri che invece non sono rappresentati nella contabilità finanziaria (somme in perenzione, debiti da contrazione di mutui e da operazioni finanziarie in genere), nell'apposita sezione delle passività dello stato patrimoniale.

Le restanti disposizioni dell'art. 31 del testo coordinato e dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 definiscono, tra l'altro, ulteriori fattispecie di impegni di spesa.

In particolare il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 prevede che "nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione d'impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati."

Ancora il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1977 prevede che "tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economia di spesa, salvo le somme

stanziare per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, ..., a termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa".

Dette disposizioni costituiscono deroghe eccezionali rispetto alla definizione tipica appena descritta di cui al comma 2 dell'art. 11, che rappresenta la norma generale.

Qui si chiameranno simili fattispecie di impegni di spesa "impegni imperfetti" o "impegni impropri", per opportuna distinzione da quelli "propri" o "perfetti". Essi a fine esercizio generano nella contabilità finanziaria "residui imperfetti" o "residui impropri".

Nella contabilità finanziaria degli enti pubblici istituzionali regionali i "residui impropri", esattamente come quelli "propri", vengono esposti nel rendiconto finanziario e concorrono con segno negativo alla formazione del risultato di amministrazione.

Essi invece, in ossequio ai principi che sovrintendono alla contabilità economica, non possono trovare corrispondente rappresentazione tra i debiti dello stato patrimoniale, in quanto ai fatti gestionali che generano residui passivi "impropri" non corrispondono di norma debiti effettivi. Solo qualora ai fatti gestionali in questione possono ricollegarsi passività potenziali, è possibile iscrivere i corrispondenti fondi oneri o rischi tra le passività dello stato patrimoniale, secondo le consuete regole della contabilità economica.

Per quanto sopra, al fine di fornire un'informativa di bilancio completa, chiara e corretta e per garantire, altresì, i necessari raccordi tra la contabilità finanziaria e quella economica, gli enti:

- formeranno un elenco dei residui passivi "impropri" separato da quello dei "residui propri";
- faranno puntuale richiamo dei residui passivi "impropri" nella nota integrativa, dando adeguata spiegazione per ciascuna posta.

4. Contabilità economica

È noto che l'esercizio finanziario 2009 appena concluso rappresenta il primo per il quale è stato obbligatorio ed indifferibile attivare e gestire la contabilità economico-patrimoniale accanto a quella finanziaria tradizionale; infatti a fronte dell'introduzione nell'esercizio 2007 del nuovo regolamento contabile (operata con il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005), l'art. 6 della legge regionale n. 2/2007 ha consentito ai singoli enti di differire l'applicazione delle nuove disposizioni fino all'1 gennaio 2009.

Sebbene incontrovertibile, in ragione di alcune richieste intervenute in tal senso, pare opportuno qui ribadire che, sulla base delle chiare e definitive disposizioni emanate dal legislatore, non è consentito in alcun modo mantenere per l'esercizio 2009 la sola contabilità finanziaria da parte degli enti ricompresi nell'ambito di applicazione del testo coordinato, come esplicitato nella circolare n. 16/2006 e ribadito nelle premesse della presente: qualsiasi indicazione amministrativa contraria risulterebbe pertanto palesemente illegittima.

Si ricorda che la contabilità finanziaria osserva i fatti gestionali ed opera le conseguenti registrazioni contabili secondo il principio della competenza finanziaria, basato essenzialmente sul momento in cui si perfezionano, si modificano o estinguono in capo all'ente le posizioni giuridiche attive (crediti) o passive (debiti): accertamenti di

entrata ed impegni di spesa; invece la contabilità economico-patrimoniale opera secondo il principio della competenza economica, che registra i fatti di gestione sulla base della correlazione tra l'ottenimento di utilità ed il consumo dei fattori produttivi: proventi e costi. Detti principi vengono opportunamente esplicitati al punto qq) "Competenza finanziaria ed economica" dell'all. n. 1 al testo coordinato, cui per chiarezza si rimanda.

In sede di rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 2009 gli enti dovranno dedicare particolare attenzione nel verificare ed esporre correttamente e con chiarezza i raccordi tra i risultati della contabilità finanziaria e della contabilità economica. Al riguardo si richiamano le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'art. 42 del testo coordinato.

Per i suddetti raccordi e per la contabilità economica in generale pare opportuno richiamare anche la circolare di questa Amministrazione n. 4 del 4 febbraio 2009 e le disposizioni del testo coordinato ivi commentate.

Invero si osserva che il testo coordinato detta disposizioni di dettaglio sufficientemente esaustive per tutti gli aspetti della contabilità finanziaria; mentre per la contabilità economica vengono effettuati notevoli rimandi ai principi contabili ed ai criteri di valutazione del codice civile, ai principi contabili nazionali ed internazionali, ai criteri di valutazione dell'allegato n. 14 al testo coordinato, senza trascurare l'eventualità di disposizioni speciali applicabili al singolo ente ed ogni specificità gestionale.

La contabilità economica analitica, invece, è stata oggetto delle direttive diramate dalla Scrivente con la circolare n. 5 del 5 febbraio 2009.

Qui si ricorda che a fine esercizio l'ente rileverà, ai sensi dell'art. 49 del testo coordinato, gli eventuali scostamenti fra i costi sostenuti e quelli previsti nel budget e contabilizzerà tutti i costi riferiti ad ogni "centro di costo", distinti in diretti, indiretti comuni, e indiretti generali secondo lo schema di cui all'allegato 16 del testo coordinato.

Tali scritture concorrono al sistema informativo aziendale e mirano ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica. L'analisi dei risultati desumibili dalle scritture di contabilità analitica sarà riportata nella relazione illustrativa.

Con l'occasione, rispetto a quanto esposto nel paragrafo 3 della richiamata circolare n. 4/2009 in ordine alla procedura contabile della "sterilizzazione degli ammortamenti", si precisa che i finanziamenti per investimenti e le donazioni e/o lasciti con vincoli di destinazione ad investimento devono essere imputati in avere di appositi conti che si riepilogano alla sezione B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE del passivo dello stato patrimoniale e non alla sezione A) PATRIMONIO NETTO come indicato nella circolare n. 4/2009.

La sezione B) dello stato patrimoniale costituisce una peculiarità dello schema del testo coordinato, appositamente inserita dal regolamento contabile degli enti strumentali, stante la frequenza con la quale si verificano i contributi erogati gratuitamente a vario titolo da diversi soggetti (pubblici e privati) in favore degli enti pubblici istituzionali ed il peso che simili contributi possono assumere nel patrimonio di questi.

Di conseguenza, in tutti i casi in cui si debba procedere alla sterilizzazione degli ammortamenti, lo storno ai componenti positivi di reddito dell'esercizio deve essere operato contabilmente addebitando le voci della sezione B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE dello stato patrimoniale e non le voci del patrimonio netto.

Negli esempi presentati nel paragrafo 3 della circolare n. 4/2009 il conto "Finanziamenti per investimenti da Regione" costituisce una voce della sezione B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE.

5. Bilanci in forma abbreviata

Qualora l'ente sia di piccole dimensioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del testo coordinato, esso ha la facoltà di redigere il rendiconto generale in forma abbreviata "quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti parametri dimensionali desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;
- totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;
- dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità."

In tal caso l'ente può redigere il conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale; lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa saranno redatti in forma abbreviata secondo le precisazioni dei commi 9, 10 e 11 del citato art. 48; tra gli allegati non deve essere predisposta la relazione sulla gestione in quanto ricompresa nella nota integrativa in forma abbreviata.

In conclusione si ritiene utile riepilogare di seguito le precedenti circolari di questa ragioneria generale della Regione, le cui istruzioni sono state in qualche modo richiamate nella presente o che risultano comunque utili per ulteriori approfondimenti. Oltre a quelle relative agli impegni di spesa, elencate al paragrafo 3 a proposito dei "residui impropri", si segnalano quindi:

- circolare n. 8 del 17 marzo 2003 concernente "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio di esercizio prevista dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2000";
- circolare n. 24 del 10 dicembre 2003 concernente "Articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 - Enti vigilati";
- circolare n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: norme riguardanti il controllo sugli atti degli enti vigilati";
- circolare n. 1 del 20 gennaio 2006 concernente "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 8 del 22 marzo 2006 concernente "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 7 del 2 maggio 2007, concernente "Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 degli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza e/o alla tutela della Regione";
- circolare n. 12 del 19 dicembre 2008, concernente "Istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 secondo il nuovo regolamento di contabilità";
- circolare n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economico-patrimoniale";
- circolare n. 5 del 5 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizio-

ni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 - Contabilità economica analitica";

- circolare n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione".

Si invitano i dipartimenti regionali a sensibilizzare gli enti sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventualmente le disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza degli indirizzi sopra delineati, da comunicare per opportuna conoscenza anche a questo dipartimento.

I revisori dei conti vorranno attivarsi affinché gli enti seguano le indicazioni sopra esplicitate, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera significativamente difforme dagli indirizzi qui formulati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Per il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: Pisciotta

(2010.17.1228)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 22 aprile 2010.

Standard strutturali legge regionali n. 22/86 di cui al D.P.R.S. 28 giugno 1988. Atto d'indirizzo.

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE A.S.P.
AI N.A.S. DELLA SICILIA

Gli standard strutturali, individuati nel D.P.R.S. del 29 giugno 1988, rappresentano ancora oggi il principale strumento attraverso il quale viene garantita una corretta assistenza e un adeguato benessere ad un'utenza bisognosa di assistenza e di tutela sociale.

In qualche caso, da parte degli uffici deputati all'accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 26 e 28 della legge regionale n. 22/86 per l'iscrizione all'albo regionale (A.S.P., Servizi tecnici e sociali dei comuni), si è riscontrata una rigida applicazione dei parametri sopra menzionati.

Si ritiene necessario chiarire che gli standard strutturali, posti a garanzia del diritto all'assistenza e alla salute, vanno applicati flessibilmente e soprattutto in aderenza con le reali esigenze dell'utenza da accogliere.

Talora, la rigida applicazione degli standard non assicura di per sé la qualità del servizio, concetto questo che più volte è stato messo in risalto negli atti di indirizzo posti in essere da questo Assessorato: occorrerà invece valutare se nel suo insieme la struttura garantisce il benessere fisico e psicologico dell'ospite.

Gli accertamenti effettuati dagli organi preposti, i quali si avvarranno di figure professionali all'uopo designate, tenderanno a verificare la puntuale attuazione delle modalità d'intervento previste per ogni singola tipologia di servizio dagli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. n. 158/96.

La corretta attuazione dei processi di aggregazione e socializzazione potrà assicurare agli ospiti una serena convivenza all'interno della struttura assistenziale.

Da ciò l'invito agli uffici in indirizzo ad applicare in maniera flessibile i parametri strutturali, applicando, qualora sia necessario, una tolleranza del 10% in aderenza a quanto previsto nelle raccomandazioni finali del decreto presidenziale del 29 giugno 1988 (punto 16, ultimo comma).

In questa sede appare opportuno ribadire quanto più volte specificato in ordine alle comunità alloggio per le quali, stante la particolare natura del servizio indirizzato ad un esiguo numero di persone (8/10) alle quali viene riservata "un'assistenza di tipo familiare", non possono essere applicati i parametri strutturali riservati ad altri servizi residenziali non a caratterizzazione familiare.

In particolare nella configurazione flessibile di un appartamento destinato alla civile abitazione, inserito nel normale contesto abitativo, non si può fare riferimento alle prescrizioni in ordine all'autorizzazione sanitaria della cucina, alle dimensioni minime degli ambienti utilizzati e quant'altro previsto per gli altri servizi residenziali.

Non è superfluo ribadire comunque che le strutture in argomento devono essere necessariamente conformi agli strumenti urbanistici, possedere i requisiti igienico sanitari ed essere prive di barriere architettoniche.

Si ribadisce in ultimo quanto prescritto dal regolamento tipo di cui al decreto presidenziale del 28 maggio 1987, in ordine alla comunità alloggio intesa comeappartamento dove vivono insieme un piccolo numero di persone che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico-familiare-alloggiativo.....questo servizio si pone come soluzione alternativa al ricovero in istituti assistenziali per minori, in case di riposo per anziani.....

Chiarita la caratteristica della struttura assistenziale, in parte autogestita dagli stessi ospiti che all'interno trovano ordinaria residenza in quanto trattasi di effettiva abitazione ad uso non transitorio, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle disposizioni del presente atto d'indirizzo per garantire la particolare natura del servizio, il quale rappresenta oggi, per i soggetti bisognosi, la principale alternativa all'assistenza presso la propria abitazione.

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente atto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e reso consultabile presso il sito dell'Assessorato della famiglia (<http://www.regione.sicilia.it/famiglia/siris>).

L'Assessore: LEANZA

(2010.18.1327)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 16 aprile 2010, n. 1268.

Influenza aviaria: piano regionale di sorveglianza dei volatili per l'anno 2010.

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA AREE DIPARTIMENTALI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

AL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER L'INFLUENZA AVIARIA C/O IZS DELLE VENEZIE - PADOVA

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA

Com'è noto, le norme comunitarie in materia di controllo dell'influenza aviaria prevedono la predisposizione e

l'attuazione di un sistema di sorveglianza che consenta l'individuazione precoce della circolazione virale nel pollame, l'immediata adozione di misure adeguate per ridurre i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze sociali negative, soprattutto di natura economica. Ai fini di una corretta valutazione del rischio nei confronti della popolazione umana, inoltre, l'OMS raccomanda l'identificazione dei pericoli di trasmissione connessi alla situazione sanitaria presente nelle popolazioni avicole domestiche e selvatiche.

Ne deriva che la sorveglianza deve essere attuata non solo sui volatili domestici, ma anche su quelli selvatici e in particolare sui volatili acquatici legati alle zone umide, che rappresentano il principale serbatoio dei virus influenzali in natura e la fonte più importante per la diffusione del virus al pollame domestico.

Per quanto sopra, si trasmette copia del decreto n. 985 del 12 aprile 2010, con cui è stato reso obbligatorio il piano regionale di sorveglianza per l'influenza aviaria per l'anno 2010.

Si tiene a specificare che tale piano dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2010 e che i controlli sugli allevamenti rurali, nel rispetto delle attività programmate, delle priorità fissate e delle risorse disponibili, dovranno essere effettuati in primavera e autunno, periodi dell'anno ritenuti a rischio per effetto dei flussi migratori.

Negli anni precedenti l'esecuzione di tale piano ha generato alcune problematiche legate al notevole grado di dinamismo delle aziende avicole, specie quelle di tipo rurale. Al fine di coniugare la significatività scientifica del campione con le problematiche riscontrate in sede operativa, il campionamento previsto in allevamenti eventualmente non più presenti nel territorio potrà essere effettuato in altri allevamenti avicoli, a condizione che sia rispettata la tipologia generale: rurale o industriale.

Si coglie l'occasione per rendere noto che nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'esecuzione del decreto n. 645 del 10 aprile 2009, sono stati esaminati con esito negativo n. 558 allevamenti, rispetto ai n. 521 previsti.

L'attività di controllo, in applicazione di tale piano, è stata riportata sul B.E.V Sicilia relativo al mese di febbraio, visionabile nel sito web di questo Assessorato all'indirizzo internet: <http://pti.regione.sicilia.it>.

L'area di sorveglianza epidemiologica dell'IZS Sicilia avrà cura di raccogliere e organizzare i dati sulle attività trasmettendo le informazioni entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento allo scrivente dipartimento.

Tali informazioni saranno aggregate per ASP e tipologia di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

Per quanto concerne il programma di sorveglianza nei volatili selvatici, si rimanda alla nota prot. n. 0000944-P del 22 gennaio 2010, con cui il Ministero della salute ha trasmesso il piano monitoraggio influenza aviaria 2010. A tal riguardo, nel ribadire che la sorveglianza passiva sui soggetti rinvenuti morti costituisce un momento di particolare rilevanza, si trasmette la procedura sulle modalità di raccolta dei campioni da uccelli sospetti di influenza aviaria.

L'occasione è gradita per informare le SS.LL. che nel S.O. della G.U.R.I. n. 34 dell'11 febbraio 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE".

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel merito.

Il dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico: ZAPPÀ

Allegato

PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA UCCELLI SOSPETTI DI INFLUENZA AVIARIA

Raccolta campioni da animali vivi con sintomatologia sospetta

I campioni raccolti da uccelli vivi con sintomatologia sospetta (ottundimento del sensorio, paralisi, paresi, scarsa reattività, impossibilità a mantenere la stazione eretta o a volare, torcicollo) devono essere:

- per gli esami virologici: tamponi tracheali e tamponi cloacali o in alternativa feci fresche;
- per gli esami sierologici: campioni di sangue.

Feci

Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal fondo delle gabbie di ogni singola cella ove viene riposto l'animale. La quantità da prelevare è di circa 10-20 g. Esse devono essere riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo (2-8°C) fino all'arrivo in laboratorio.

Tamponi cloacali

Per animali di grossa mole (es. cigno) il prelievo dei tamponi sarà effettuato con l'ausilio di una seconda persona che provvederà ad immobilizzare l'animale. Ciò al fine di impedire lo sbattimento d'ali, che oltre a provocare possibili traumatismi agli operatori, limiterà la formazione di polveri potenzialmente infette.

Durante l'esecuzione del tampone cloacale si deve verificare che esso sia sporco di feci; in caso contrario il prelievo deve essere ripetuto. I tamponi cloacali devono essere immersi in 1-2 ml. di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici composta secondo quanto indicato negli allegati del DPR n. 656/96. Tale quantità è sufficiente ad assicurare la completa immersione dell'estremità sporca di feci, prevenendo quindi l'essiccamento del tampone ed evitando l'eccessiva diluizione.

Se si prevede di refrigerare i campioni, al PBS dovrà essere aggiunto un 10-20% di glicerolo che proteggerà l'eventuale virus dagli shock termici.

Tamponi tracheali

Per l'esecuzione del tampone tracheale occorre introdurre l'astina del tampone dal laringe spingendosi per circa 1 centimetro in trachea, cercando di toccare le pareti interne dell'organo.

I tamponi vanno immersi in 1-2 ml. di soluzione salina tamponata (PBS) con antibiotici (stessa procedura dei tamponi cloacali, ivi compresa quella prevista per la refrigerazione).

Sangue

Se si ha la possibilità si può prelevare del sangue per esami sierologici dalla vena cutanea ulnare (vena sulla faccia interna dell'ala) o dalla vena safena nella regione del metatarso. Devono essere utilizzate provette di mate-

riali che garantiscano una buona produzione di siero (esopolipropilene, fornite dal CRN). Esse vanno lasciate sieriare a temperatura ambiente per circa 1 ora e poi conservate a temperatura di frigo.

Raccolta campioni da uccelli morti

Tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in uccelli selvatici dovranno segnalarlo tempestivamente ai distretti veterinari (ASP) più vicini.

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati interi presso il laboratorio diagnostico dell'istituto zooprofilattico sperimentale mantenendo le più rigorose misure di biosicurezza, ed inseriti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involucro sigillato.

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un capiente contenitore impermeabile (polistirolo, plastica) contenente siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei campioni.

Terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono essere disinfettati internamente ed esternamente.

Tipo di campioni da prelevare

Organi da prelevare:

- trachea;
- polmone;
- duodeno con pancreas compreso;
- tonsille ciecali;
- fegato;
- reni;
- cervello.

I campioni di organi dello stesso apparato possono essere posti all'interno dello stesso contenitore.

I campioni prelevati devono essere riposti in barattoli a chiusura ermetica. I barattoli vanno quindi racchiusi in sacchetti di plastica (confezionandoli in doppio involucro sigillato) prima di inviarli ai laboratori.

Campioni ambientali

Per valutare la presenza di virus influenzale in un'area frequentata da uccelli selvatici, è possibile raccogliere campioni di feci fresche deposte dagli uccelli nei posti dove si concentrano per cibarsi o per riposare. Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte direttamente dal terreno. La quantità da prelevare è di circa 30 g/capo. È possibile fare un pool di escrementi di più soggetti.

Le feci saranno riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo fino all'arrivo in laboratorio.

Conservazione dei campioni

I campioni di organo, i tamponi e le feci devono essere conservati refrigerati a +4°C se analizzati nell'arco di 1-2 giorni, oppure congelati a -80°C se si prevede di stocarli per più giorni (i virus influenzali perdono di titolo a -20°C).

Trasporto e consegna dei campioni al laboratorio

I campioni devono essere consegnati entro le 24 ore successive al prelievo alla sede più vicina dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Durante il trasporto devono essere sempre tenuti a basse temperature (2-8°C) in apposite scatole isolanti con siberine.

È di fondamentale importanza l'utilizzo della scheda di accompagnamento campioni da consegnarsi al labora-

torio contestualmente ai campioni da analizzare, al fine di consentire una rapida registrazione del campione, una pronta processazione, una sicura identificazione dei soggetti e la raccolta dei dati relativi alle popolazioni campionate in un *database*. La scheda va compilata in ogni sua parte poiché è stata predisposta tenendo conto delle informazioni necessarie alla successiva rielaborazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento

Al fine di adottare ogni misura necessaria per prevenire ed impedire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria a coloro che raccolgono campioni biologici da fauna selvatica migratoria sospetta, viva e morta, si forniscono a scopo cautelativo tutte le seguenti indicazioni comportamentali:

– utilizzare durante le operazioni di prelievo dei campioni, tuta a perdere (in tyvek o simile) completa di cappuccio (in assenza usare il copricapo), mascherina facciale filtrante (FFP2 o FFP3), guanti di gomma, calzari o stivali di gomma lavabili;

- eliminare guanti o altro materiale a perdere in appositi sacchi di plastica;
- riporre le carcasse degli animali in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso;
- evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con guanti sporchi) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad esempio pulendo i sacchetti per uccelli);
- lavarsi accuratamente le mani dopo la raccolta dei campioni o prima di mangiare;
- lavare ad alta temperatura (60° per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate durante la raccolta dei campioni;
- non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie etc.) utilizzate durante la raccolta dei campioni prima di averli lavati.

(2010.17.1214)118

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 maggio 2010, n. 11.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010.

Con riferimento alla legge di cui all'oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, al fine di ovviare ad errori materiali, sono da apportare le seguenti modifiche:

- all'articolo 19, comma 3, sostituire le parole "le società stesse" con le parole "gli stessi";
- all'articolo 45, comma 6, dopo le parole "Le somme" inserire la parola "sono".

(2010.18.1357)083

MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
VITTORIO MARINO, *condirettore*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

COPIA TRASPARENTE
NON VALIDA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.	MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tutto-mondo Anna - Quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calyssa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business s.r.l." - corso 6 Aprile, 189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali "Archimede" di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.	MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PALERMO - Edicola "Bonsignore Lidia" - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcano Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna-Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; "Libreria Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio-Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Garfili s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti, 119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calla s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.	S. FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 172.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.	S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coço Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - "La Libreria" s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza A. Regolo.	TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; "Blue Book - Edicola e D'intorni" di Mantia Mario - via del Lenno, 40.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c; Libreria Costantino Rosa - via Ghibellina, 56/A.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, datiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

